
Manuale elezioni comunali

www.ti.ch/elezioni

www.ti.ch/area-comuni

2016



Manuale elezioni comunali

Manuale elezioni comunali

Indice

Prefazione	5
<hr/>	
A. Parte generale	
1. Diritto di voto	9
2. Catalogo elettorale	15
3. Eleggibilità e ineleggibilità	21
4. Cittadino all'estero	25
5. Esclusione dai diritti politici	33
<hr/>	
B. Elezioni comunali	
1. Convocazione dell'assemblea comunale	39
2. Presentazione delle candidature	47
3. Rinuncia alla candidatura e ritiro della proposta	75
4. Sorteggio e pubblicazione delle liste	81
5. Materiale di voto	87
6. Modalità di voto e espressione del voto	107
7. Uffici elettorali	111
8. Ripartizione dei seggi	127
9. Proclamazione e pubblicazione dei risultati e revoca del Municipio	137
10. Designazione dei supplenti Municipali	145
11. Facoltà di ulteriore designazione di candidati	151
12. Incompatibilità	155
13. Elezioni tacite	159
14. Elezioni prorogate	161
15. Vacanza e successione	167
16. Elezioni complementari	177
17. Elezione del Sindaco	183
18. Termini	213
19. Rimedi di diritto	215
20. Sanzioni disciplinari e penali	217
<hr/>	
C. Scadenzari	
1. Scadenzario elezioni comunali del 10 aprile 2016	220
2. Scadenzario per l'elezione del Sindaco dell'8 maggio 2016	222
<hr/>	
Testi legislativi	224

Prefazione

Il Manuale per le elezioni comunali è giunto alla sua quarta edizione, aggiornata con le modifiche legislative intervenute nel corso dell'ultimo quadriennio ed ulteriormente completata dai casi pratici posti dai Comuni negli ultimi anni, essenziali al fine di migliorare la funzionalità del documento. Questa edizione è l'ultima che verrà pubblicata dal Dipartimento delle istituzioni, e ciò in quanto il Consiglio di Stato ha deciso di recente di riorganizzare il settore dei diritti politici, le cui competenze erano finora ripartite tra la Cancelleria dello Stato e l'Ufficio votazioni e elezioni del Dipartimento delle istituzioni. Dal 1. gennaio 2016, quest'ultimo sarà difatti trasferito alla Cancelleria dello Stato, alla quale spetteranno dunque – in linea con quanto previsto nella maggior parte dei Cantoni – tutte le competenze in questo ambito molto importante.

La struttura del Manuale è pressoché immutata. Nella parte generale, il capitolo denominato *Cittadino all'estero* è stato adattato alle nuove disposizioni, in vigore dal 1. novembre 2015, della Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero. Le modifiche riguardano in particolare la perdita della possibilità di scegliere tra il Comune d'origine e quello del precedente domicilio (la nuova regola vale solo per le nuove iscrizioni), la rinuncia all'obbligo di annunciarsi periodicamente, l'estensione dei motivi di radiazione dal catalogo elettorale e l'invio anticipato del materiale di voto agli Svizzeri all'estero. Nel capitolo *Eleggibilità e ineleggibilità* è stata inserita la nuova norma riguardante l'ineleggibilità al Municipio nei confronti del cittadino-candidato condannato a una pena detentiva o a una pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Inoltre, è stato aggiornato il capitolo *Esclusione dai diritti politici*, in particolare a seguito delle modifiche del Codice civile svizzero riferite all'istituzione di curatele generali che decretano la privazione dell'esercizio dei diritti civili del cittadino per durevole incapacità di discernimento.

La seconda parte del documento è dedicata alle elezioni comunali e illustra le procedure elettorali. Essa esplicita segnatamente le disposizioni entrate in vigore nel corso della legislatura (voto per corrispondenza per le elezioni comunali, per il Sindaco e per il turno di ballottaggio, lavori preparatori per lo spoglio delle schede, revoca del Municipio, ecc.), riportando alcuni casi pratici che toccano aspetti riguardanti la presentazione delle candidature, la pubblicazione all'albo comunale delle liste con le iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale, la vacanza, la successione e gli aggiornamenti agli scadenziari. L'estensione del voto per corrispondenza anche per le elezioni comunali, applicata per la prima volta il 10 aprile 2016, ha comportato la sostanziale modifica del capitolo *Modalità di voto e espressione del voto*. Oltre a ciò, è stato aggiornato anche il capitolo *Uffici elettorali*, con la novità legislativa legata alla possibilità di anticipare la mattina della domenica elettorale alcuni lavori preparatori in vista delle operazioni di spoglio delle schede.


Il presente Manuale è concepito come uno strumento didattico a supporto dell'attività degli amministratori e dei funzionari comunali, così come per i candidati e i cittadini-elettori. I riscontri avuti nelle passate edizioni hanno confermato la validità di questa iniziativa, che sono certo si rivelerà molto utile in quello che rappresenta innanzitutto un importante esercizio di democrazia. Oserei dire il più importante nel nostro Paese, dato che, in pieno spirito federalista e sulla base del principio di sussidiarietà sancito nella Costituzione, è proprio dal basso, dal primo livello istituzionale, che le Istituzioni e i rappresentanti del Popolo in seno ad esse devono adoperarsi con impegno e spirito di servizio per il benessere della comunità.

Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno fornito il loro prezioso contributo per l'elaborazione del presente documento, oltre che tutti i Comuni che, con le loro indicazioni, hanno permesso di migliorare la funzionalità e l'utilità dello stesso.


**Il Consigliere di Stato
e Direttore del Dipartimento delle istituzioni**

Norman Gobbi

A. Parte generale



1. Diritto di voto



Principio

art. 136 cpv. 2 Cost. fed.
art. 28 Cost. TI
art. 1 LEDP

Il diritto di voto è il **diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni** federali, cantonali e comunali; comprende inoltre il diritto di sottoscrivere le domande di **iniziativa** e di **referendum** federale, cantonale e comunale nonché di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.

La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale, i Cantoni in materia cantonale e comunale.

Livello comunale

art. 27, 30 Cost. TI
art. 2 LEDP

Ha diritto di voto in materia comunale

Chi:

- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio nel Comune da 3 mesi.

Oppure chi:

- è cittadino ticinese all'estero;
- ha compiuto 18 anni.

Nota bene

Il termine di attesa di tre mesi ha lo scopo di permettere al cittadino che trasferisce il suo domicilio di prendere conoscenza della situazione e delle relazioni politiche nel nuovo Comune di domicilio.

Livello cantonale

art. 27, 30 Cost. TI
art. 3 LEDP

Ha diritto di voto in materia cantonale

Chi:

- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio in un Comune del Cantone da 5 giorni;

Oppure chi:

- è cittadino ticinese all'estero;
- ha compiuto 18 anni.

Livello federale

art. 136 Cost. fed.
art. 4 LEDP

Ha diritto di voto in materia federale

Chi:

- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio in un Comune del Cantone;
- è in possesso dei diritti politici;
- non esercita i diritti politici in altri Cantoni.

art. 18, 19 LSEst

Oppure chi:

- è cittadino svizzero all'estero;
- ha compiuto 18 anni.

Esercizio del diritto di voto

art. 39 Cost. fed.
art. 2, 3, 22 cpv. 3 LEDP

I diritti politici si esercitano all'ufficio elettorale del **luogo di domicilio**. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. I Cantoni possono prevedere che i neo domiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine di attesa che non può superare tre mesi. Nel Cantone Ticino il termine è di cinque giorni in materia cantonale e di tre mesi in materia comunale.

art. 28 cpv. 3 Cost. TI
art. 15 LEDP

Il diritto di voto si esercita nel Comune in cui il cittadino è iscritto nel catalogo elettorale.

Eccezioni

- art. 17 LEDP In caso di votazioni o elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o elezioni federali, l'elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove dimostra di risiedere, purché ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza entro le ore 18.00 del martedì antecedente la votazione, presentando l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.
- art. 5 RALEDP L'attestazione di capacità elettorale è un estratto del catalogo elettorale con la quale si certifica il diritto di voto dell'elettore che chiede di votare nel Comune di residenza.
- art. 3 LDP I nomadi votano nel Comune di attinenza.

Domicilio

- art. 23 cpv. I CC
RDAT 1985 no. 2/no. 3 Il concetto di domicilio è determinato da due elementi: la **residenza effettiva**, quale elemento oggettivo, e l'**intenzione di stabilirvisi durevolmente**, quale elemento soggettivo.
In caso di incertezza è considerato come domicilio il luogo in cui la persona intrattiene le relazioni più intense. Le relazioni familiari sono preponderanti rispetto al rapporto economico-professionale dell'interessato.

Eccezioni

- art. I ODP Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello civile, in particolare:
- a) i tutelati;
 - b) i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
 - c) il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende dimorare permanentemente fuori dalla comunione domestica.

Cambiamento di domicilio

- art. 5 LEDP
art. 3 RALEDP Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorrono dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo; fino alla decorrenza di tali termini vota nel Comune di precedente domicilio.
Il Municipio conferma all'interessato l'iscrizione nel catalogo elettorale del Comune di arrivo, previa comunicazione al Comune di precedente domicilio.

Nota bene

In caso di trasferimento di domicilio è possibile che il cittadino eserciti il diritto di voto in materia comunale nel precedente Comune (3 mesi di attesa) mentre in materia cantonale nel nuovo Comune di domicilio (5 giorni di attesa).

Casi pratici**1. Compimento dei 18 anni**

Il minorente compie 18 anni il 10 aprile 2016 (data elezioni comunali); ha trasferito il domicilio l'8 aprile 2016 da un Comune all'altro del Cantone.

Può esercitare il diritto di voto?

L'acquisto del diritto di voto è immediato al compimento del 18° anno. Il cittadino che compie gli anni il medesimo giorno in cui si svolge l'elezione, può votare recandosi personalmente all'ufficio elettorale o per corrispondenza. Determinante è pertanto la data dell'elezione.

Dove esercita il diritto di voto per le elezioni comunali del 10 aprile 2016?

Vota nel Comune di precedente domicilio, nel cui catalogo elettorale, pubblicato durante il mese di gennaio 2016, era iscritto con la menzione «vota dal 10.04.2016». L'acquisto del diritto di voto è immediato al compimento del 18° anno, ma prima di esercitare il diritto di voto nel nuovo Comune, il cittadino deve rispettare il termine di attesa di 3 mesi.

2. Acquisizione/perdita del diritto di voto: termine di tre mesi

Secondo la prassi per l'acquisizione o la perdita del diritto di voto fa stato il medesimo giorno in cui è definito l'arrivo rispettivamente la partenza del cittadino. Se il trasferimento del domicilio ha luogo alla fine del mese vale lo stesso principio, a meno che, nel mese di scadenza, non vi sia il giorno corrispondente.

Esempi

Arrivo/partenza	Vota dal/perde il diritto di voto dal
15.01	15.04
31.01	30.04

3. Acquisizione del diritto di voto: cittadino svizzero proveniente da fuori Cantone trasferisce il domicilio in un Comune ticinese

Secondo la prassi per l'acquisizione fa stato il medesimo giorno in cui è definito l'arrivo. Se il trasferimento del domicilio ha luogo alla fine del mese vale lo stesso principio, a meno che, nel mese di scadenza, non vi sia il giorno corrispondente.

Esempi

Arrivo/partenza	Vota dal
15.01	15.04
31.01	30.04

In materia federale acquista immediatamente il diritto di voto.

4. Cambiamento di domicilio: termine di attesa

Il cittadino trasferisce il domicilio in un nuovo Comune del Cantone. Il periodo di attesa di tre mesi scade la domenica in cui ha luogo l'elezione; l'iscrizione nel catalogo elettorale avviene con la data della domenica dell'elezione.

Dove può votare?

Può esercitare il diritto di voto unicamente nel nuovo Comune di domicilio. Determinante è la data dell'elezione.

5. Cambiamento di domicilio: matrimonio

Il matrimonio non comporta l'acquisto immediato del diritto di voto in materia comunale e cantonale nel nuovo Comune di domicilio. Per la/il coniuge fanno pertanto stato i 3 mesi di attesa in materia comunale, rispettivamente di 5 giorni in materia cantonale.

6. Riconoscimento della cittadinanza svizzera

Il cittadino ottiene la cittadinanza svizzera con decisione del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio in data 7 aprile 2016.

Il cittadino può esercitare il diritto di voto per l'elezione del 10 aprile 2016?

Il cittadino acquista immediatamente la cittadinanza cantonale e svizzera, nonché l'attinenza comunale e contemporaneamente il diritto di voto.

L'iscrizione nel catalogo ha luogo al momento in cui l'autorità comunale è informata della decisione: il cittadino può esercitare il diritto di voto nel Comune di domicilio presentando la decisione di riconoscimento della cittadinanza.

Nota bene

Questo caso è l'eccezione al principio generale. Determinanti sono le iscrizioni nel catalogo elettorale effettuate sino a 5 giorni prima dell'elezione.

7. Cittadino ticinese rientra dall'estero

Il cittadino ticinese rientra dall'estero e prende domicilio in un **Comune diverso da quello di attinenza**.

Dove può esercitare il diritto di voto?

- unicamente nel Comune di attinenza o di precedente domicilio, con il termine di attesa di tre mesi in materia comunale rispettivamente di 5 giorni in materia cantonale;
- nel Comune di nuovo domicilio una volta trascorsi i 3 mesi in materia comunale rispettivamente con il termine di 5 giorni in materia cantonale.

8. Partenza per ignota dimora

Il cittadino parte per ignota dimora.

In quale catalogo elettorale rimane iscritto?

Il cittadino rimane iscritto nel catalogo elettorale dell'ultimo Comune di domicilio. Tale principio permette di garantire il diritto di voto fintanto che non si possa stabilire il nuovo domicilio.

Quando non è possibile determinare dove si sia trasferito il cittadino, non vale il principio secondo cui l'iscrizione nel catalogo elettorale avviene nel Comune di attinenza. Tale regola è applicata unicamente per i cittadini che si trasferiscono all'estero e di cui è conosciuta la destinazione.

9. Cittadino che durante la settimana lavora e risiede fuori Cantone

Il cittadino lavora fuori Cantone; rientra a Bellinzona ogni fine settimana dai genitori.

Dove esercita il diritto di voto?

Secondo la giurisprudenza, il cittadino che lavora fuori Cantone e che vi rientra regolarmente, intrattenendovi stretti legami familiari, conserva in quel Comune (Bellinzona) il suo domicilio.

Non è pertanto determinante il luogo dove si svolge l'attività lavorativa, bensì il luogo in cui si ravvisano gli interessi preponderanti, segnatamente i legami affettivi.

2. Catalogo elettorale



art. 2 RALEDP

Il Municipio allestisce un **unico catalogo elettorale** federale, cantonale e comunale. Per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto, sono indicati i seguenti dati degli aventi diritto di voto:

- cognome,
 - nome,
 - data completa di nascita,
 - paternità,
 - Comune/i di attinenza,
 - il nome del coniuge sostituisce la paternità per le aventi diritto coniugate o vedove.
- Una specifica menzione è fatta pure i cittadini svizzeri all'estero e per le persone al beneficio di una curatela generale alle quali è stata riconosciuta la capacità di discernimento.

Pubblicazione

art. 7 LEDP

I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre; la validità della pubblicazione è annuale.

Aggiornamento

art. 8 LEDP

Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.

Dell'iscrizione e della radiazione la cancelleria comunale dà comunicazione scritta al cittadino interessato.

Commento

Il catalogo elettorale deve essere aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il mancato aggiornamento, anche involontario, da parte del Municipio, comporta per il cittadino non iscritto l'impossibilità di esercitare il diritto di voto.

Lo scopo della pubblicazione del catalogo elettorale e delle variazioni è quello di agevolare la verifica. Il diritto di voto conferisce al cittadino anche il diritto di esigere che il risultato delle elezioni o votazioni sia l'espressione reale della libera volontà degli elettori.

Notifica

art. 6 LEDP
art. 3 RALEDP

Il Municipio che procede all'iscrizione nel catalogo elettorale di un cittadino deve notificare al Municipio del precedente domicilio l'avvenuta iscrizione.

Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale del Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.

Iscrizione del cittadino all'estero

art. 11 LSEst
art. 7 OSEst
art. 2 cpv. 3 RALEDP

Lo Svizzero all'estero che intende esercitare i diritti politici lo comunica, per iscritto o di persona, alla rappresentanza svizzera competente. Al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero, la persona che era stata iscritta nel registro degli Svizzeri all'estero da minorenni è invitata dalla rappresentanza competente a confermare il suo annuncio. I Comuni notificano al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all'estero.

→ **Capitolo 4 – Cittadino all'estero**

Cittadino privato dell'esercizio dei diritti civili (curatela generale)

art. 2 cpv. 4 RALEDP

Il cittadino privato dell'esercizio dei diritti civili (curatela generale) al quale è riconosciuta la capacità di discernimento è iscritto solo nel catalogo elettorale cantonale e comunale con una specifica menzione.

→ **Capitolo 5 – Esclusione dai diritti politici**

Pubblicità del catalogo elettorale

art. 6 cpv. 3 LEDP
art. 4 RALEDP

Il catalogo elettorale è pubblico; può essere consultato da ogni cittadino domiciliato nel Comune durante gli orari di apertura della cancelleria comunale.

Ogni cittadino del Comune può ottenere, a sue spese, una copia del catalogo elettorale e delle sue variazioni.

Le persone **non domiciliate** nel Comune **non hanno il diritto** di consultare il catalogo elettorale, né di ottenerne una copia.

→ **Circolare ai Municipi, Divisione della giustizia, 20 febbraio 2003**

→ **Parere del Responsabile per la protezione dei dati, settembre 2005**

Commento

La pubblicazione del catalogo elettorale o di ogni sua variazione su Internet non sono ammesse.

Casi pratici

1. Cittadino ticinese rientra dall'estero

Il cittadino non risulta iscritto in nessun catalogo elettorale per errore. Si è annunciato in arrivo con effetto di «acquisizione del domicilio» il 15 febbraio 2016.

Da quando può votare?

- in materia federale dal 15 febbraio 2016;
- in materia cantonale dal 20 febbraio 2016;
- e in materia comunale dal 15 maggio 2016.

2. Cittadino partito per un altro Cantone

Il cittadino iscritto nel catalogo elettorale di un Comune ticinese trasferisce il domicilio fuori Cantone. Notifica la partenza con effetto 15 gennaio 2016.

Il suo nominativo è stralciato dal catalogo elettorale federale, cantonale e comunale in principio dal 15 gennaio 2016.

Da quando può votare?

Acquista il giorno successivo (16 gennaio 2016) il diritto di voto in materia federale nel nuovo Comune di domicilio.

A dipendenza delle disposizioni legali vigenti nel nuovo Cantone di domicilio potrebbe essere imposto un periodo di attesa per l'esercizio del diritto di voto in materia cantonale e/o comunale.

3. Richiesta stralcio dal catalogo elettorale

È possibile stralciare dal catalogo elettorale un cittadino dietro sua esplicita richiesta?

La legge non ammette lo stralcio dal catalogo elettorale del cittadino nemmeno se questo lo domanda. Lo stralcio è possibile solo nei casi indicati dalla legge.

4. Termini per le variazioni del catalogo elettorale

A partire da quando non è più possibile eseguire variazioni nel catalogo elettorale?

Il catalogo elettorale deve essere aggiornato costantemente sino al 5° giorno prima di ogni votazione o elezione. Il catalogo elettorale è definitivo a partire dal **mercoledì precedente** il giorno della votazione o elezione.

5. Pubblicazione delle variazioni del catalogo elettorale

Le variazioni del catalogo elettorale devono essere pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso (art. 161 e art.162 LEDP).

6. Ricorso contro l'iscrizione nel catalogo elettorale di un cittadino

Nel periodo di pubblicazione delle variazioni del catalogo elettorale è stato inoltrato un ricorso contro l'iscrizione di un cittadino. Può votare per le elezioni comunali?

Il ricorso non sospende l'esercizio del diritto di voto. Il cittadino oggetto del ricorso, fintanto che è risulta iscritto nel catalogo elettorale, può votare.

7. Catalogo elettorale ai partiti e movimenti politici

I partiti e movimenti politici possono ottenere il catalogo elettorale?

I partiti e movimenti politici non possono ottenere una copia o estratto del catalogo elettorale in base alle disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici. Il Municipio può fornire loro, in ordine sistematico, nome, cognome e indirizzo di persone domiciliate nel Comune (dati neutri), in base alle norme della legge sulla protezione dei dati personali.

8. Catalogo elettorale: conservazione

Vi è un termine di conservazione del catalogo elettorale?

La legge è silente. Non essendoci disposizioni e nemmeno direttive, è consigliabile conservare il catalogo elettorale per la durata di 10 anni.

Allegato

1. Modello di avviso di pubblicazione del catalogo elettorale

1. Avviso di pubblicazione del catalogo elettorale

Comune di

Luogo e data

PUBBLICAZIONE CATALOGO ELETTORALE 2016

Il Municipio di...

avvisa che, a norma dell'art. 7 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), il catalogo elettorale è pubblicato durante il periodo

dal 1. gennaio al 31 gennaio 2016.

Il catalogo elettorale è consultabile durante gli orari di sportello (09.00-11.45 / 14.00 -16.15) presso la Cancelleria comunale.


Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso contro il catalogo elettorale al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio 2016 (art. 161 - 162 LEDP).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

3. Eleggibilità e ineleggibilità



Livello comunale

- art. 29 cpv. 2 Cost. TI
art. 10 LEDP
- Può essere eletto*
Chi:
– è cittadino svizzero;
– ha compiuto 18 anni;
– ha il domicilio nel Comune da almeno 3 mesi.
- art. 67 Cost. TI
art. 10a cpv. 1 e 3 LEDP
- È ineleggibile a*
Municipale il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Questa disposizione **non** si applica all'elezione del Consiglio comunale. L'ineleggibilità è decisa dal Municipio (non dal Sindaco) al momento del deposito delle candidature.
- art. 10a cpv. 2 e 4 LEDP
- A **livello comunale e cantonale**, per l'accertamento dell'ineleggibilità fanno stato le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale svizzero.
Contro la decisione sull'ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di tre giorni.
- art. 198, 199 LOC
- L'art. 198 LOC permette a determinate condizioni la sospensione di un membro del Municipio in attesa della conclusione del procedimento penale per le sentenze di condanna non ancora cresciute in giudicato. Indipendentemente da un'eventuale sospensione, qualora la condanna sia definitiva durante la legislatura, il membro del Municipio è destituito sulla base dell'art. 199 LOC.

Livello cantonale

- art. 29 cpv. 1 Cost. TI
art. 9 LEDP
- Può essere eletto*
Chi:
– ha diritto di voto a livello federale;
– è cittadino svizzero;
– ha compiuto 18 anni.
- In caso di elezione cantonale, l'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone al momento dell'elezione, deve trasferire il domicilio entro 3 mesi, pena la decadenza della carica.
- art. 67 Cost. TI
art. 10a cpv. 1 e 3 LEDP
- Sono ineleggibili a*
Consigliere di Stato ed a Gran Consigliere i cittadini condannati alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità al momento del deposito delle candidature.
- art. 92
e seguenti LGC
- Per la destituzione del Consigliere di Stato e del Gran Consigliere si rimanda agli articoli 92 e seguenti della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Livello federale

- art. 143 Cost. fed.
- Può essere eletto*
Chi:
– ha diritto di voto.
- In caso di elezione federale, l'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone al momento dell'elezione, deve trasferire il domicilio entro tre mesi, pena la decadenza della carica.

Casi pratici

1. Eleggibilità di persona sottoposta a curatela generale

È eleggibile una persona sottoposta a curatela generale?

A livello cantonale e comunale la persona sottoposta a curatela generale è eleggibile solo qualora le sia stata riconosciuta la capacità di discernimento.

A livello federale la persona sottoposta a curatela generale non è eleggibile, indipendentemente dall'eventuale capacità di discernimento (art. 136 cpv. 1 Cost. fed.).

2. Eleggibilità di un minorenne

È eleggibile il minorenne?

Il minorenne che raggiunge la maggiore età il giorno dell'elezione può candidarsi ed è pertanto eleggibile. Determinante è l'adempimento del requisito della maggiore età al momento dell'elezione.

3. Iscrizioni nel casellario giudiziale e durata

Quando non figura l'iscrizione di una condanna nel casellario giudiziale?

Non figura l'iscrizione di una condanna se:


– la sentenza di condanna è definitiva (cresciuta in giudicato) e la sanzione è stata cancellata dal casellario essendo trascorsi i termini di cancellazione

oppure se

– la sentenza di condanna non è ancora cresciuta in giudicato.

In entrambi i casi la persona interessata può partecipare all'elezione quale candidata. La durata delle iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale è disciplinata dall'art. 369 CP.

4. Cittadino all'estero



Introduzione

Il 1. novembre 2015 sono entrate in vigore la legge federale concernente le persone e le istituzioni svizzere all'estero (LSEst) e la relativa ordinanza (OEst) del Consiglio federale. Tali nuove norme hanno abrogato la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e l'Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero. Di seguito vengono illustrati i contenuti delle nuove disposizioni, ritenuto che **esse valgono soltanto per i nuovi annunci a partire dal 1. novembre 2015**. Si richiama la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 inviata ai Comuni a fine ottobre 2015.

Principio

art. 3 LSEst

Sono considerati Svizzeri all'estero i cittadini svizzeri **non domiciliati in Svizzera e iscritti al Registro degli svizzeri all'estero**; quest'ultimo costituisce il sistema d'informazione «gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero» del Dipartimento federale degli affari esteri. Per Stato ospite s'intende quello nel quale è stabilita o riconosciuta una rappresentanza oppure nel quale soggiorna la persona in questione.

Per «rappresentanza» s'intende una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza della Svizzera all'estero che può svolgere compiti consolari.

Registro degli svizzeri all'estero

I cittadini Svizzeri **non domiciliati in Svizzera** hanno diritto all'iscrizione al registro degli Svizzeri all'estero. L'iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e i doveri degli Svizzeri all'estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere.

Annuncio alla rappresentanza svizzera all'estero

art. 11, 12 LSEst
art. 4, 7 OEst

I cittadini Svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera del luogo di domicilio dello Svizzero all'estero per iscritto o presentandosi di persona al fine di farsi iscrivere nel registro degli Svizzeri all'estero.

Devono annunciarsi entro 90 giorni dalla notifica di partenza all'estero e devono dimostrare di aver notificato la propria partenza all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera. Una persona che possiede più cittadinanze deve comunicare le sue cittadinanze straniere.

Al momento dell'annuncio, gli Svizzeri all'estero indicano:

- a. cognome e nome
- b. data e luogo di nascita
- c. sesso
- d. indirizzo
- e. l'ultimo Comune di domicilio in Svizzera, e, se diverso, l'ultimo domicilio politico in Svizzera
- f. tutti i Comuni e Cantoni d'origine.

La rappresentanza competente inoltra l'annuncio al Comune di voto.

Nota bene

La competente rappresentanza invita il cittadino minorenni iscritto al registro degli Svizzeri all'estero a confermare l'iscrizione al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero.

Notifica al Dipartimento federale degli affari esteri

I comuni svizzeri devono notificare al **Dipartimento federale degli affari esteri, Relazione con gli Svizzeri all'estero, Bundesgasse 32, 3003 Berna** tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all'estero e che rimpatriano.

Comune di voto

art. 18 cpv. 1 e 2 LSEst
art. 8 OSEst

È considerato **Comune di voto l'ultimo Comune di domicilio in Svizzera**. Per gli Svizzeri all'estero che non sono mai stati domiciliati in Svizzera, il Comune di voto corrisponde al Comune d'origine. Se hanno più di un Comune d'origine, al momento dell'annuncio ne scelgono uno come Comune di voto.

Iscrizione nel catalogo elettorale

Ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive il cittadino svizzero all'estero nel proprio catalogo elettorale **in materia federale**.

Nota bene

In materia cantonale e comunale i cittadini ticinesi sono iscritti nel catalogo elettorale al momento della partenza per l'estero.

art. 19 LSEst
art. 7, 9 OSEst
art. 4 cpv. lett. b LEDP

Il Comune di voto conferma allo Svizzero all'estero l'iscrizione nel catalogo elettorale. Se intende rifiutare l'iscrizione, il Comune di voto lo comunica direttamente alla persona interessata e alla rappresentanza spiegando i motivi del rifiuto.

Esercizio del diritto di voto

art. 18, 19 LSEst

Gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto **nel loro ultimo Comune di domicilio**. Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comune di origine. Se hanno più di un Comune di origine, lo esercitano in quello che hanno scelto al momento dell'annuncio alla rappresentanza competente. Per gli Svizzeri all'estero che non sono mai stati domiciliati in Svizzera il Comune di voto corrisponde al Comune d'origine. Se hanno più di un Comune di origine, al momento dell'annuncio ne scelgono uno come Comune di voto.

Rinuncia all'esercizio dei diritti politici

Gli Svizzeri all'estero che intendono rinunciare all'esercizio dei diritti politici lo comunicano al loro Comune di voto per il tramite della rappresentanza competente.

Radiazione dal catalogo elettorale

art. 11 OSEst
art. 19 cpv. 3 LSEst

Il Comune di voto radia lo Svizzero all'estero dal proprio catalogo elettorale nei seguenti casi:

- a. in caso di radiazione dal registro degli Svizzeri all'estero (art. 14 cpv. 1 LSEst)
- b. in caso di esclusione dal diritto di voto (art. 17 LSEst)
- c. se questi ha dichiarato alla rappresentanza competente di rinunciare all'esercizio dei diritti politici (art. 19 cpv. 2 LSEst)
- d. se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario.

Gli Svizzeri all'estero con diritto di voto radiati dal catalogo elettorale possono presentare una richiesta motivata alla rappresentanza per chiedere di essere nuovamente iscritti nel catalogo elettorale.

Comunicazione di cambiamenti

art. 13 LSEst
art. 6 OSEst

Gli iscritti al registro degli Svizzeri all'estero sono tenuti a comunicare alla rappresentanza competente ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano.

In caso di cambiamento di domicilio all'estero, gli Svizzeri all'estero devono notificarlo alla rappresentanza con sufficiente anticipo prima del successivo scrutinio. Se in seguito a un cambiamento di domicilio all'estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l'annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente. I Comuni svizzeri notificano al Dipartimento federale degli affari esteri tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano. Il comune di voto e il Dipartimento federale degli affari esteri s'informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati pertinenti ai fini del diritto di voto nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all'estero.

Spedizione del materiale di voto

art. 12 OSEst

Il Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto direttamente all'avente diritto di voto al suo indirizzo all'estero.

Nell'ambito della spedizione del materiale di voto si tiene conto degli annunci per l'esercizio dei diritti politici e delle comunicazioni di cambiamenti di domicilio se essi sono pervenuti al Comune di voto almeno sei settimane prima delle operazioni di voto.

Il Comune di voto spedisce il materiale di voto **al più presto una settimana prima della data di spedizione ufficiale in Svizzera.**

L'avente diritto di voto all'estero che riceve il materiale di voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda perviene troppo tardi al Comune di voto non può far valere alcun diritto per questi ritardi.

Voto alle urne

art. 18 cpv. 3 LSEst
art. 13 OSEst

Gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e ritirare il materiale di voto direttamente presso il Comune di voto, lo notificano, per iscritto o presentandosi di persona, al proprio Comune di voto. In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all'estero purché la notifica pervenga almeno sei settimane prima dello scrutinio.

Radiazione dal registro e distruzione dei dati

art. 14 LSEst

L'iscrizione è radiata dal **registro degli Svizzeri all'estero** se la persona iscritta:

- a. ha eletto domicilio in Svizzera
- b. non possiede più la cittadinanza svizzera
- c. era stata iscritta da minorenne nel registro degli svizzeri all'estero e, nonostante essere stata invitata a farlo, non ha confermato il suo annuncio entro 90 giorni dopo il raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero
- d. è deceduta
- e. non è o non è più raggiungibile all'indirizzo indicato
- f. è dichiarata scomparsa.

Firma di domande di referendum e iniziative popolari federali e eleggibilità

art. 16 LSEst
art. 14 OSEst

Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni e elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.

Gli Svizzeri all'estero che firmano domande di referendum o di iniziative popolari federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone. Come domicilio indicano l'indirizzo all'estero (compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto.

L'eleggibilità dello Svizzero all'estero è determinata secondo l'articolo 143 della Costituzione federale.

Esclusione dal diritto di voto

art. 17 LSEst

Sono escluse dal diritto di voto le persone interdette in base all'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale che:

a. secondo il diritto svizzero sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento;

oppure

b. secondo il diritto straniero sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l'esercizio dei diritti civili, a condizione che una misura di protezione degli adulti avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

Ticinesi all'estero

Principio

art. 2, 3 lett. b LEDP

Sono considerati **cittadini ticinesi all'estero** coloro che hanno l'attinenza di un Comune ticinese.

Iscrizione nel catalogo elettorale

I cittadini ticinesi che partono per l'estero sono **iscritti a livello cantonale e comunale nel catalogo elettorale del loro comune di attinenza, a meno che abbiano fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del loro ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all'estero.**

Nota bene

Possono esercitare il **diritto di voto in materia federale** se hanno eseguito l'annuncio presso la rappresentanza competente all'estero.

Esercizio del diritto di voto

art. 16 LEDP
art. 34 LEDP

I cittadini ticinesi all'estero esercitano il diritto di voto nel Comune di attinenza, a meno che abbiano fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del loro ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all'estero. Per i ticinesi all'estero si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza, fatta eccezione per le votazioni ed elezioni comunali, per le quali il voto per corrispondenza non è ammesso. Possono esercitare comunque il diritto di voto recandosi personalmente al seggio elettorale nel Comune nel cui catalogo elettorale risultano iscritti.

Avvertenza

Dal 1. novembre 2015, le cancellerie comunali sono invitate a raccomandare ai **cittadini ticinesi che partono per l'estero** di scegliere quale Comune di voto

– il **Comune di ultimo domicilio** (non comune di attinenza, come da regola generale, o comune della famiglia).

Questa misura ha lo scopo di evitare che in **materia cantonale e comunale i ticinesi all'estero siano iscritti in un comune diverso dall'iscrizione a livello federale (ultimo domicilio)**. Una volta ricevuto l'annuncio dalla rappresentanza competente, i ticinesi all'estero sono iscritti in materia federale nel loro ultimo domicilio. L'iscrizione nel catalogo elettorale in materia federale dei ticinesi all'estero comporta il diritto di votare per corrispondenza in materia federale e cantonale (votazioni e elezioni).

Trasmissione materiale di voto

I ticinesi all'estero ricevono anche il materiale per le elezioni e le votazioni federali e cantonali. Per elezioni e votazioni comunali, i ticinesi all'estero non possono esprimersi per corrispondenza. Essi possono comunque esercitare il diritto di voto recandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Casi pratici**1. Cittadino ticinese partito per l'estero**

Il cittadino ticinese si annuncia partente per l'estero con effetto 29 febbraio 2016. Dichiara di voler rimanere iscritto nel catalogo elettorale nel suo Comune di domicilio (e non nel Comune di attinenza come da regola generale).

- A.** Il cittadino non ha ancora provveduto all'annuncio presso la Rappresentanza svizzera all'estero come previsto dalla legge.
Rimane iscritto nel catalogo elettorale in materia cantonale e comunale; non ha il diritto di votare per corrispondenza ma esclusivamente recandosi all'ufficio elettorale.
- B.** Il cittadino ha provveduto all'annuncio presso la rappresentanza svizzera all'estero.
È iscritto nel catalogo elettorale di ultimo domicilio. In materia federale e cantonale può votare per corrispondenza mentre in materia comunale unicamente recandosi all'ufficio elettorale.

2. Eleggibilità del cittadino ticinese all'estero per il Municipio

Il cittadino svizzero/ticinese all'estero vuole candidarsi per il rinnovo dei poteri.

È eleggibile e pertanto può presentarsi come candidato?

In materia comunale, la candidatura di un cittadino svizzero/ticinese all'estero non è possibile in quanto deve avere il domicilio nel Comune da almeno tre mesi.

3. Cittadino svizzero all'estero partito senza lasciare indirizzo

La rappresentanza svizzera all'estero comunica al Comune di voto che un cittadino svizzero all'estero è partito senza lasciare indirizzo.

Può rimanere iscritto nel catalogo elettorale non avendo recapito?

Il cittadino svizzero all'estero deve essere stralciato dal catalogo elettorale in materia federale; decade la possibilità di votare per corrispondenza in materia federale e cantonale. Rimane iscritto nel catalogo elettorale in materia cantonale e comunale e può esercitare il diritto di voto presentandosi di persona all'ufficio elettorale.

4. Cittadino ticinese all'estero rientra in Ticino e prende domicilio non nel Comune di origine

Il Comune esegue l'iscrizione nel catalogo elettorale in materia federale, cantonale e comunale per la sua condizione di domiciliato e notifica l'avvenuta iscrizione al Comune di origine per il relativo stralcio.

5. Cittadino ticinese all'estero: iscrizione del diritto di voto in due Comuni

Il cittadino ticinese all'estero ha eletto il Comune A quale Comune di voto in materia federale. In materia cantonale e comunale è iscritto nel catalogo elettorale del Comune B. Il cittadino ticinese all'estero ha inoltrato richiesta di trasferire il diritto di voto in materia cantonale e comunale nel Comune A.

Ci sono termini di attesa?

L'iscrizione nel catalogo elettorale in materia cantonale e comunale avviene con effetto immediato, senza termini attesa poiché non si tratta di un trasferimento di domicilio vero e proprio dall'estero bensì di un'iscrizione «sanatoria».


6. Cittadino svizzero (non ticinese) partito per l'estero che non si è annunciato alla Rappresentanza svizzera

Il cittadino svizzero partito per l'estero (non ticinese) che non si è annunciato alla Rappresentanza svizzera deve essere stralciato dal catalogo elettorale. Infatti egli non può essere iscritto in materia federale perché non ha eseguito l'iscrizione per il tramite della Rappresentanza svizzera. L'iscrizione in materia cantonale e comunale è ammessa unicamente per i cittadini ticinesi all'estero (coloro che hanno l'attinenza in un Comune del Cantone Ticino).

7. Cittadino svizzero (non ticinese) partito per l'estero che si è annunciato presso la Rappresentanza svizzera

Con la comunicazione della Rappresentanza svizzera il cittadino svizzero (non ticinese) è iscritto nel catalogo elettorale in materia federale dell'ultimo Comune di domicilio in Ticino. Può esercitare il diritto di voto unicamente in materia federale.

5. Esclusione dai diritti politici



Livello comunale e cantonale

art. 27 cpv. 2 Cost. TI
 art. 11 LEDP
 art. 398 CC

È escluso dai diritti politici la persona sottoposta a curatela generale per durevole incapacità di discernimento, riservata la perizia medica del Direttore del settore dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale.

Livello federale

art. 136 Cost. fed.
 art. 398 CC

L'istituto dell'interdizione è stato sostituito dalla curatela generale. In materia federale, le persone sottoposte a curatela generale sono escluse dall'esercizio dei diritti politici.

Commento

A differenza della legge federale, quella cantonale permette alla persona al beneficio di una curatela generale (art. 398 CC) di esercitare il diritto di voto se è accertata la capacità di discernimento.

Le persone sottoposte alle misure di protezione degli adulti previste dagli art. 393 CC (amministrazione di sostegno), art. 394 CC (curatela di rappresentanza), art. 395 CC (amministrazione dei beni), art. 396 CC (curatela di cooperazione) e art. 397 CC (curatele combinate) rimangono iscritte nel catalogo elettorale in materia federale, cantonale e comunale.

Procedura

art. 12-14 LEDP
 art. 6 RALEDP

È compito del Municipio attivare d'ufficio la procedura di accertamento della capacità di discernimento con l'invio di un'istanza al Direttore del settore dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. La procedura è avviata solo dinanzi a una decisione dell'Autorità regionale di protezione (ARP) di curatela generale (art. 398 CC) e che nel dispositivo indica espressamente durevole incapacità di discernimento.

Il Municipio deve informare l'interessato per lettera raccomandata con la comminatoria che in caso di mancata comparizione davanti al medico, il suo nome sarà stralciato dal catalogo elettorale.

È compito del Direttore del settore convocare l'interessato.

Indirizzi del Direttore del settore*Per il Sopraceneri*

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC),
 Direzione del settore Sopraceneri, Vicolo Sottocorte 4, 6500 Bellinzona;

Per il Sottoceneri

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC),
 Direzione del settore Sottoceneri, Via Luganetto 5, 6962 Lugano.

Perizia medica

La perizia medica è effettuata dal Direttore del settore; i costi della perizia sono a carico del Comune di domicilio dell'interessato. La decisione di accertamento della capacità di discernimento è emessa dal Direttore del settore e sentita, se necessario, l'Autorità regionale di protezione.

La decisione deve essere intimata all'interessato, al suo curatore nonché alla Commissione giuridica e deve indicare i rimedi di diritto (art. 14 e 15 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica).

Non appena la decisione è cresciuta in giudicato la Commissione giuridica ne trasmette copia al Comune di domicilio dell'interessato.

Effetti del riconoscimento della capacità di discernimento

Il Municipio procede alla modifica del catalogo elettorale e alla pubblicazione all'albo comunale.

Il catalogo elettorale menziona l'avvenuto accertamento della capacità di discernimento.

L'interessato beneficia quindi del diritto di voto dal momento della notifica al Municipio.


Una volta accertata la capacità di discernimento della persona sottoposta a curatela generale, la stessa è presunta anche per le successive elezioni o votazioni cantonali o comunali, salvo decisione contraria del Direttore del settore.

Casi pratici

1. Persona che ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza svizzera e sottoposta a curatela generale

Il Municipio procede all'iscrizione nel catalogo elettorale della persona che ha ottenuto la cittadinanza svizzera. L'interessata è al beneficio di una curatela generale in base all'art. 398 CC. A livello federale non si procede all'iscrizione nel catalogo elettorale. Il Municipio avvia per contro la procedura per accertare la capacità di discernimento in materia cantonale e comunale.

B. Elezioni comunali



1. Convocazione dell'assemblea comunale



Principio

art. 19 LEDP

Nelle elezioni comunali il Municipio convoca l'assemblea mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale.

Contenuto della risoluzioneart. 19 cpv. 2 LEDP
art. 7 RALEDP

La risoluzione municipale, oltre allo scopo della convocazione, contiene:

- la data, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di voto;
- il numero dei candidati da eleggere;
- il numero dei proponenti delle proposte di candidatura;
- l'indicazione della documentazione da presentare (dichiarazione di accettazione per i candidati al Municipio e al Consiglio comunale);
- l'estratto del casellario giudiziale in originale unicamente per i candidati al Municipio;
- l'indicazione dei circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale per i Comuni che prevedono la rappresentanza regionale nel regolamento comunale o nel decreto legislativo che ha sancito l'aggregazione comunale;
- l'ammontare della cauzione per il deposito delle proposte di candidatura;
- il termine di ritiro delle proposte o di riduzione del numero dei candidati al fine di rendere possibile l'elezione tacita;
- il termine per la rinuncia alla candidatura;
- l'indicazione degli orari di apertura della cancelleria comunale per il deposito degli atti concernenti l'elezione.

Termine per la pubblicazione della convocazione dell'assemblea

art. 19 cpv. 1 lett. b LEDP

Il Municipio pubblica la convocazione dell'assemblea al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione. Si raccomanda di pubblicare il decreto di convocazione al più tardi nella prima metà del mese di gennaio.

Revoca della convocazione dell'assembleaart. 68 LEDP
art. 8 RALEDP

Il Municipio pubblica la revoca dell'assemblea, quando per motivi giuridici o materiali non si svolge l'elezione.

Allegati

1. Convocazione dell'assemblea comunale per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale
2. Revoca dell'assemblea comunale: elezioni tacite
3. Revoca dell'assemblea comunale: elezioni prorogate

1. Convocazione dell'assemblea comunale per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale

Comune di ...

Luogo e data

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Data dell'elezione

L'assemblea comunale è convocata per **domenica 10 aprile 2016** per procedere all'elezione di:

... **membri del Municipio**

... **membri del Consiglio comunale**

per il periodo **2016-2020**.

Catalogo elettorale

La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale, avvenuta durante il mese di gennaio 2016 vale anche per le elezioni comunali del 10 aprile 2016. Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono pubblicate all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso (art. 161 e 162 LEDP). Il catalogo elettorale è aggiornato sino al quinto giorno prima dell'elezione.

Uffici elettorali e locali di voto

Le operazioni di voto si svolgono negli uffici elettorali designati dal Municipio. Si richiamano in particolare gli art. 20 e segg. LEDP circa l'istituzione, la composizione e le competenze degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi; nonché gli art. 27 e segg. LEDP sulle modalità delle operazioni di voto e gli art. 37 LEDP e 20 RALEDP relativi all'espressione del voto.

Giorni e orari di voto

Le operazioni di voto hanno luogo (luogo di ubicazione degli Uffici elettorali) nei seguenti giorni e orari:

- a) giovedì 7 aprile 2016 dalle ore alle ore
- b) venerdì 8 aprile 2016 dalle ore.... alle ore
- c) sabato 9 aprile 2016 dalle ore alle ore
- d) domenica 10 aprile 2016 dalle ore ... alle ore

Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura devono essere deposte a mano **in originale** in un solo esemplare alla Cancelleria comunale **entro le ore 18.00 di lunedì 1. febbraio 2016** e devono essere sottoscritte da elettori (no. proponenti dipende dal no. degli iscritti in catalogo elettorale).

I candidati devono essere designati unicamente con **cognome, nome, data completa di nascita e domicilio**. Le proposte devono portare in capo una denominazione che le distingua dalle altre.

Alla proposta devono essere uniti

- la **dichiarazione di accettazione** (firmata in originale dal candidato) e l'**estratto del casellario giudiziale in originale** per i candidati al Municipio;
- la **dichiarazione di accettazione** (firmata in originale dal candidato) per i candidati al Consiglio comunale.

È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato **nei sei mesi precedenti la data dell'elezione** ossia dal 10 ottobre 2015. L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica **se munito della firma digitale** e inviato all'indirizzo di posta elettronica del Comune per le necessarie verifiche circa la sua autenticità.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La **mancata presentazione del casellario giudiziale** del candidato comporta **lo stralcio della candidatura** se il documento non è presentato nel termine di **tre giorni** fissato dal Sindaco per rimediare a semplici vizi formali (art. 62 LEDP).

Avvertenza

In caso di candidatura sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale devono essere presentate due dichiarazioni di accettazione separate.

Proponenti

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno il **cognome, il nome, la data completa di nascita, il domicilio e la firma**. Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome e ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni della legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Deposito della cauzione

All'atto del deposito delle proposte di candidatura è dovuta una cauzione in contanti di fr. (dipende dal no. dei proponenti): una per il Municipio e una per il Consiglio comunale.

Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito. La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.

Rinuncia alla candidatura

Ogni candidato può dichiarare al Sindaco per iscritto **entro le ore 18.00 di giovedì 4 febbraio 2016** che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralcio d'ufficio dalla proposta. La rinuncia alla candidatura non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti.

Ritiro delle proposte di candidature

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 8 febbraio 2016**. In tale giorno la Cancelleria comunale rimarrà aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Proposte definitive

Entro le ore 18.00 di lunedì 8 febbraio 2016 le proposte sono definitive. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste.

Pubblicazione delle liste

Le liste e la loro numerazione sono pubblicate, con il nome dei proponenti, all'albo comunale a cura del Sindaco.

Per i candidati al Municipio, la pubblicazione include le iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'avente diritto di voto in materia comunale riceve al domicilio contenuti nella busta di trasmissione la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale, le istruzioni di voto, gli elenchi candidati e le buste per riporvi le schede votate. L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato. L'elettore deve

- compilare la/e scheda/e di proprio pugno;
- introdurre la/e scheda/e votata/e nella busta con la dicitura «Elezione del Municipio - Busta ufficiale voto per corrispondenza» rispettivamente in quella «Elezione del Consiglio comunale - Busta ufficiale voto per corrispondenza» (**Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta!**);
- riempire la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla**;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la/e busta/e con le schede votate;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto **firmata in originale nel senso indicato dalle frecce.**

Avvertenza

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla **carta di legittimazione di voto compilata e firmata**. Non è ammesso **l'uso di buste non ufficiali**.

Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 10 aprile 2016**.

Ticinesi all'estero

Per i cittadini ticinesi con domicilio all'estero **non** è ammesso il voto per corrispondenza (art. 34 LEDP). Possono esercitare il diritto di voto presentandosi di persona all'ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale risultano iscritti.

Espressione del voto

L'elettore vota di proprio pugno e può far uso delle seguenti possibilità:

- con intestazione della lista
- senza intestazione della lista.

Con intestazione della lista

L'elettore appone una croce nella casella che affianca la denominazione della lista. È consentita l'espressione di voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste; in tal caso appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti.

Senza intestazione della lista

L'elettore appone una croce nella casella «Senza intestazione». Può esprimere voti preferenziali a candidati di qualsiasi lista crociando la casella che affianca i nomi dei candidati prescelti.

Voti preferenziali a candidati

Il limite massimo di voti preferenziali è di :

Municipio:	al massimo ... voti
Consiglio comunale:	al massimo ... voti

Il limite massimo dei voti preferenziali consentito è pari al numero dei candidati da eleggere sia utilizzando la scheda con intestazione della lista (compresi i preferenziali a candidati della propria lista e di altre liste) e sia facendo uso della scheda «Senza intestazione» della lista.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale avviso formale alle autorità e ai cittadini.

Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e dal regolamento di applicazione alla legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

2. Revoca dell'assemblea comunale: elezioni tacite

Comune di ...

Luogo e data

**AVVISO DI REVOCA
DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016**

Richiamati gli art. 68 LEDP, 8 RALEDP e il decreto di convocazione dell'assemblea comunale del 2016;

considerato che il numero di candidati proposti per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale corrisponde a quello degli eleggendi;

risolve:

1. Alla carica di Municipale risultano eletti tacitamente

- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- (...)

Non risulta nessuna iscrizione nel casellario giudiziale degli eletti in Municipio.

2. Alla carica di Consigliere comunale risultano eletti tacitamente

- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
- (...)

3. L'assemblea comunale convocata per il 10 aprile 2016 è revocata.

4. Gli eletti rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinnanzi al Giudice di pace (vale per i municipali).

5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro 3 giorni dalla pubblicazione.

6. Intimazione:

Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, 6500 Bellinzona

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

3. Revoca dell'assemblea comunale: elezioni prorogate

Comune di ...

Luogo e data

**AVVISO DI REVOCA
DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016**

Richiamati gli art. 69 LEDP, 37 RALEDP e il decreto di convocazione dell'assemblea comunale del 2016;

considerato che le proposte depositate per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale presentano un numero di candidati inferiore agli eleggendi;

risolve:

1. L'assemblea comunale convocata per il 10 aprile 2016 è revocata.
2. Il Municipio informa il Dipartimento delle istituzioni per fissare una nuova data dell'elezione e il termine per la presentazione delle candidature.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro 3 giorni dalla pubblicazione.
4. Intimazione:
Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, 6500 Bellinzona

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

2. Presentazione delle candidature



Principio

art. 57 LEDP

La legge prevede l'obbligo di presentare le proposte di candidatura. Nelle elezioni con il sistema proporzionale, ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.

Deposito delle candidature

art. 160 LEDP
art. 23 RALEDP

Le candidature devono essere depositate a mano, separatamente per il Municipio e per il Consiglio comunale alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del decimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

Requisiti delle proposte

art. 61 cpv. 1 LEDP
art. 23 RALEDP

Ogni proposta di candidati deve essere presentata alla cancelleria comunale, a mano, in un solo esemplare originale.

art. 57 cpv. 2, 62 cpv. 1
lett. a LEDP

a) Ogni proposta di candidatura deve recare una **denominazione** che la distingua dalle altre. Non sono ammesse denominazioni che si prestano a confusione.

Commento

La legge vieta la presentazione di proposte che si prestano a confusione al fine di garantire agli elettori il diritto di esprimere un voto libero e corrispondente alla propria volontà. Tuttavia con l'introduzione della numerazione delle liste, la giurisprudenza lascia un margine di apprezzamento per le denominazioni simili.

→ **DTF 115 Ia 206 consid. 4.**

→ **RDAT 1991 II - no. 1 nonché ris. CdS 1012/06.03.2000 in re Viganellolibérale/Partito liberale radicale, Viganello**

art. 60 cpv. 2 LEDP

b) I **candidati** devono essere unicamente designati con cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e domicilio. All'atto della presentazione delle proposte di candidatura è ammesso indicare a fianco del nome del candidato anche il *nome detto*, la qualifica «*indipendente*» (da non confondere con la professione), le *sigle di partito* per esempio GISO, Giovani UDC, GG, ecc. Per i casi omonimia è possibile indicare la paternità. La qualifica «*indipendente*» (da non confondere con la professione) e il *nome detto* sono inseriti nell'elenco candidati. Per i candidati che fanno parte di Comuni aggregati è possibile indicare il nome del precedente Comune (ora quartiere). Questa indicazione può figurare nell'elenco candidati come pure le sigle di Partito, il *nome detto* del candidato e, per i casi di omonimia, la paternità. Il *nome detto* del candidato figurerà sulla scheda a fianco del nome proprio.

art. 58 cpv. 1 LEDP

c) I **proponenti** devono firmare la proposta indicando di proprio pugno cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno), domicilio e firma; non è ammesso l'utilizzo di macchine per scrivere o di strumenti informatici.

art. 58 cpv. 4 LEDP

d) Ogni **proposta** deve essere sottoscritta, per ogni potere, da:
– cinque elettori nei Comuni aventi meno di trecento elettori;
– dieci elettori nei Comuni da trecento a mille elettori;
– venti elettori nei Comuni aventi mille e più elettori.

e) Municipio

Alla proposta devono essere uniti
– la dichiarazione di accettazione dei candidati in originale e in semplice copia;
– l'estratto del casellario giudiziale in originale.

art. 60 cpv. 3 LEDP
art. 24 RALEDP

È valido l'estratto del casellario giudiziale rilasciato entro i sei mesi precedenti la data dell'elezione. L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla cancelleria comunale anche in forma elettronica **se munito della firma digitale** e inviato all'indirizzo di posta elettronica del Comune per le necessarie verifiche circa la sua autenticità.

Nota bene

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La **manca presentazione del casellario giudiziale** del candidato comporta **lo stralcio della candidatura** se il documento non è presentato nel termine di **tre giorni** fissato dal Sindaco.

- Consiglio comunale**
- art. 60 cpv. 3 LEDP Alla proposta deve essere unita
– la dichiarazione di accettazione dei candidati in originale e in semplice copia.
- art. 60 cpv. 1 LEDP f) Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste per lo stesso potere.
- art. 60 cpv. 4 e 5 LEDP I candidati non possono sottoscrivere la proposta sulla quale essi sono designati, né quelle di altre liste per lo stesso potere. Se un candidato è designato su due o più proposte o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.
- art. 58 cpv. 2 e 3 LEDP g) Un elettore non può firmare più di una proposta per lo stesso potere, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un elettore ha firmato più di una proposta, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata e stralciato dalle altre.

Nota bene

Per l'ottenimento del casellario giudiziale è a disposizione il sito internet www.casellario.admin.ch oppure è possibile ordinarlo agli uffici postali muniti di documento d'identità e dietro pagamento di una tassa di fr. 20.–.

Circondari elettorali

- art. 93a LEDP È possibile presentare proposte di candidatura per l'elezione del Consiglio comunale in base alla rappresentanza regionale, se ciò è espressamente previsto dal regolamento comunale o dal decreto legislativo che ha sancito l'aggregazione comunale. L'utilizzo dei circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale, laddove sono istituiti, non è obbligatorio. I Partiti possono rinunciare a questa possibilità. È anche possibile riunire due o più circondari elettorali ma non suddividerli ulteriormente.

Commento

La legge non prevede circondari elettorali per l'elezione del Municipio.

Cauzione

- art. 61 LEDP Per ognuno dei poteri da eleggere, Municipio e Consiglio comunale, è dovuta una cauzione in contanti di:
- fr. 0.– per le proposte che richiedono cinque firmatari;
 - fr. 300.– per le proposte che richiedono dieci firmatari;
 - fr. 500.– per le proposte che richiedono venti firmatari.
- La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.
- art. 61 cpv. 1 LEDP
art. 25 RALEDP La cancelleria comunale deve rilasciare una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito per ogni proposta, che sarà completata con la ricevuta della cauzione.
Nel caso in cui la proposta sia ritirata la cancelleria comunale procederà alla restituzione della cauzione.

Rappresentante dei proponenti

- art. 59 LEDP I proponenti devono designare un rappresentante autorizzato ad agire e a firmare in loro nome e a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali.
Se i proponenti non lo designano espressamente si ritiene rappresentante il primo proponente.
- art. 63 LEDP Per il ritiro della proposta, la riduzione del numero dei candidati, la designazione dei supplenti Municipali e la facoltà di ulteriore designazione è necessaria una specifica autorizzazione. In caso contrario è necessario l'accordo di tutti i proponenti.

Esame delle candidature

art. 62, 163 LEDP

Il Sindaco esamina le proposte ed assegna al rappresentante un termine di 3 giorni per provvedere a:

- modificare le denominazioni che si prestano a confusione;
- sostituire i candidati stralciati d'ufficio, poiché ineleggibili;
- stralciare i candidati eccedenti;
- completare la proposta nel caso di presentazione di **una sola proposta** con un numero inferiore di eleggendi per permettere l'elezione tacita;
- depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge (la dichiarazione di accettazione e l'estratto del casellario giudiziale in originale);
- rimediare a semplici vizi formali.

La decisione di rettifica o di stralcio di una proposta è notificata immediatamente per iscritto al rappresentante, con la motivazione ed i termini di ricorso.

art. 60 cpv. 3 LEDP

I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono firmare la dichiarazione di accettazione; nel caso di proposte di candidature per l'elezione del Municipio è obbligatorio presentare il casellario giudiziale in originale.

La mancata correzione in tempo utile

- della proposta (modificare la denominazione della lista, ecc.);
- il mancato deposito della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti comporta **lo stralcio della proposta di lista**.

L'imperfetta designazione

- di un candidato
- o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta tuttavia **solo lo stralcio del candidato**.

Nota bene

La mancata sostituzione di candidati stralciati d'ufficio non comporta lo stralcio della proposta di lista ma equivale alla rinuncia alla sostituzione.

Se la proposta contiene un numero di candidati superiore agli eleggendi, il Sindaco ne stralcia gli ultimi eccedenti.

Se nell'insieme delle proposte figura complessivamente un **numero di candidati corrispondente al numero degli eleggendi**, l'elezione ha luogo in forma tacita.
→ **Capitolo 13 – Elezioni tacite**

Se è presentata **una sola proposta** con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, i proponenti possono completare le candidature nel termine di tre giorni fissato dal Sindaco.

Se sono presentate due o più proposte con un **numero complessivo di candidati inferiore agli eleggendi** l'elezione è prorogata. Il Municipio revoca l'assemblea ed informa la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Bellinzona.
→ **Capitolo 14 – Elezioni prorogate**

Ineleggibilità

art. 67 Cost. TI

art. 10a cpv. 1 e 3 LEDP

È ineleggibile alla carica di Municipale il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Questa disposizione **non** si applica all'elezione del Consiglio comunale. L'ineleggibilità è **decisa dal Municipio** (non dal Sindaco) al momento del deposito delle candidature.
→ **Capitolo 3 – Eleggibilità e ineleggibilità**

Publicazione delle proposte

art. 67 LEDP

Il Municipio pubblica all'albo comunale il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito le proposte con il numero e la denominazione, con il nominativo dei candidati, dei proponenti e dei rappresentanti.

Commento

La legge non prevede la pubblicazione «il giorno successivo al termine di deposito» del nome dei candidati e dei proponenti; ciò nonostante la pubblicazione è auspicabile per permettere ai rappresentanti o ai partiti di ritirare le proposte o rinunciare alle candidature.

Casi pratici

1. Candidatura per il Municipio e per il Consiglio comunale

Il cittadino iscritto nel catalogo elettorale e domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone può candidarsi per il Municipio e per il Consiglio comunale?

La legge lo permette.

2. Candidato per il Municipio domiciliato da due mesi nel Comune

È ammessa la candidatura per il Municipio del cittadino svizzero di diciotto anni compiuti che al momento della presentazione delle candidature, previsto entro le ore 18.00 di lunedì 1. febbraio 2016, è iscritto nel catalogo elettorale comunale soltanto da due mesi?

La candidatura è ammessa. Determinante per l'eleggibilità è che il cittadino svizzero di diciotto anni compiuti abbia maturato, il giorno di domenica 10 aprile 2016, il termine di attesa di tre mesi previsto dalla legge.

3. Candidato/proponente per lo stesso potere

Può il candidato per il Municipio del Partito A sottoscrivere la proposta per il Municipio del Partito B?

La legge lo vieta esplicitamente (art. 60 cpv. 4 LEDP).

4. Candidato per il Municipio e proponente di una lista per il Consiglio comunale

Può il candidato per il Municipio del Partito A sottoscrivere la proposta per il Consiglio comunale per il Partito B?

La legge lo consente a condizione che non sia candidato per il Consiglio comunale.

5. Candidato per il Municipio del Comune A e Municipale del Comune B: trasferimento di domicilio

È ammessa la candidatura per il Municipio del Comune A se, al momento della presentazione della proposta di candidatura, l'interessato esercita la funzione di Municipale nel Comune B (il candidato ha trasferito il domicilio nel Comune A con effetto 1. gennaio 2016)?

La candidatura è ammessa. Determinante per l'eleggibilità è che il candidato abbia maturato, il giorno di domenica 10 aprile 2016, il termine di attesa di tre mesi previsto dalla legge.

6. Candidato con procedura in corso di privazione dell'esercizio dei diritti civili

È ammessa la candidatura per il Municipio e per il Consiglio comunale che al momento della presentazione della proposta di candidatura ha in corso una procedura di privazione dell'esercizio dei diritti civili?

La candidatura deve essere ammessa. Il Municipio avvierà successivamente la procedura di accertamento della capacità di discernimento. In base alla perizia medica, il Municipio procederà, se del caso, alla modifica del catalogo elettorale.

7. Candidato per il Consiglio comunale del Partito A e proponente di una lista per il Municipio e per il Consiglio comunale del Partito B

Può il candidato per il Consiglio comunale del Partito A sottoscrivere la proposta per il Municipio e per il Consiglio comunale per il Partito B?

La legge non lo ammette per il medesimo potere: la candidatura dell'interessato per il Partito A per il Consiglio comunale e la sua firma devono essere stralciate. Lo stralcio non dà diritto alla sostituzione del candidato poiché non si tratta di candidati ineleggibili (p.es. minorenni, cittadini stranieri, persone sottoposte a curatela generale per durevole incapacità di discernimento, ecc.). Per il Municipio, ciò è invece ammesso, poiché si tratta di poteri distinti.

8. Candidato per il Consiglio comunale con circondari elettorali

Può il candidato per il Consiglio comunale del Partito A, che appartiene al circondario di Arzo, candidarsi per il circondario di Mendrisio?

La legge non pone limitazioni. Il candidato di un circondario elettorale può essere «domiciliato» in un altro circondario elettorale.

9. Candidato designato rappresentante dei proponenti

Può il candidato per il Consiglio comunale del Partito A fungere da rappresentante dei proponenti?

La legge non pone limitazioni.

10. Proponente per il Municipio e per il Consiglio comunale

Può un proponente sottoscrivere la proposta di candidatura per il Municipio e per il Consiglio comunale per il medesimo Partito?

La legge lo ammette.

11. Proponente minorenne

Può sottoscrivere la proposta di candidatura un cittadino minorenne?

Il cittadino minorenne al momento della presentazione delle candidature non può sottoscrivere la proposta di candidatura.

Determinante è la data della presentazione delle candidature e non la data dell'elezione.

12. Proponente domiciliato da due mesi nel Comune

Può sottoscrivere la proposta di candidatura un cittadino domiciliato da due mesi nel Comune?

Il cittadino, pur essendo domiciliato nel Comune, non può sottoscrivere la proposta di candidatura poiché il termine di attesa di tre mesi di iscrizione nel catalogo elettorale non è ancora trascorso.

13. Ritiro della firma del proponente dopo il deposito delle proposte di candidatura

Può il proponente ritirare la sua firma dopo il deposito?

La legge non lo permette.

14. Proponente: firma per procura

È consentita la sottoscrizione della proposta di candidatura per procura?

Il proponente deve firmare la proposta di candidatura di proprio pugno. La legge non consente la firma per procura e, di conseguenza, deve essere stralciata dall'elenco dei proponenti.

15. Decesso di un proponente prima del deposito delle proposte di candidatura

Dev'essere stralciata la firma di un proponente deceduto il 28 gennaio 2016 prima del termine di deposito delle candidature che scade il 1. febbraio 2016?

La firma del proponente deceduto deve essere stralciata. È possibile sostituire il proponente se le liste non sono ancora state depositate alla cancelleria comunale e se il termine per il deposito delle proposte di candidatura non è ancora scaduto. Si può anche rinunciare alla sostituzione se il numero delle firme dei proponenti è sufficiente.

16. Decesso di un proponente dopo il deposito delle proposte di candidatura

Dev'essere stralciata la firma di un proponente deceduto il 4 febbraio 2016 dopo il termine di deposito delle proposte di candidatura scaduto il 1. febbraio 2016?

La firma non deve essere stralciata: fa stato il catalogo elettorale al momento della consegna delle proposte di candidatura ovvero il 1. febbraio 2016.

17. Proponente cittadino ticinese all'estero

Può sottoscrivere la proposta di candidatura il cittadino ticinese all'estero per il Municipio e per il Consiglio comunale?

Nulla vieta al cittadino ticinese all'estero di sottoscrivere la proposta di candidatura per il Municipio e per il Consiglio comunale a condizione che risulti iscritto nel catalogo elettorale.

18. Proponente sottoposto a curatela generale

Il cittadino sottoposto a curatela generale può sottoscrivere la proposta di candidatura a condizione che sia stata accertata la capacità discernimento e risulti iscritto nel catalogo elettorale.

19. Unica lista di proponenti che vale sia per l'elezione del Municipio sia per l'elezione del Consiglio comunale

La legge consente una lista unica di proponenti che vale sia per l'elezione del Municipio sia per l'elezione del Consiglio comunale?

La legge non lo ammette. Le proposte di candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale costituiscono due differenti proposte e ciascuna di esse deve essere depositata in originale entro i termini fissati. Il Sindaco fissa un termine di tre giorni al rappresentante della lista per stabilire a quale potere (Municipio o Consiglio comunale) si riferisce l'unica lista di proponenti depositata.

20. Modifica elenco proponenti

La legge consente di modificare l'elenco dei proponenti a liste definitivamente stabilite?

La legge non lo ammette. Qualora vi siano gli indizi di abuso, il caso è da segnalare al Ministero pubblico.

21. Proposte di candidatura incomplete: dichiarazione di accettazione e casellario giudiziale del candidato

I proponenti o il rappresentante a ciò espressamente autorizzato devono consegnare a mano alla cancelleria comunale la completazione delle proposte entro il termine assegnato dal Sindaco.

La dichiarazione di accettazione deve essere firmata in originale dal candidato per ogni potere. Per il candidato al Municipio deve essere presentato pure l'estratto del casellario giudiziale in originale, rilasciato entro i 6 mesi precedenti la data dell'elezione. Non è ammessa la trasmissione della dichiarazione di accettazione e dell'estratto del casellario giudiziale per fax o per posta elettronica.

Eccezione

L'estratto del casellario giudiziale può essere depositato alla cancelleria comunale in forma elettronica se munito della firma digitale e inviato all'indirizzo di posta elettronica del Comune per le necessarie verifiche circa la sua autenticità.

22. Proposte di candidatura in originale

Le proposte di candidatura devono essere presentate in originale (in semplice copia): i proponenti devono firmare una sola volta le proposte in originale. Non sono ammesse fotocopie.

23. Ritiro proposta di candidatura, già depositata prima del termine di scadenza, per presentare un nuovo candidato

È possibile ritirare la proposta di candidatura, già depositata prima del termine di scadenza, per presentare un nuovo candidato?

La proposta depositata non può essere ritirata e rimane in cancelleria comunale. Siccome non sono ancora scaduti i termini, è possibile completare la proposta con un nuovo candidato ma alla condizione che i proponenti (almeno il numero fissato dall'art. 58 cpv.1 lett. a), b) e c) LEDP) siano gli stessi della prima proposta presentata.

24. Proposta di candidatura: modifica della denominazione della proposta dopo il termine ultimo di deposito

È ancora possibile modificare la denominazione di una proposta di candidatura se il termine ultimo di presentazione è scaduto?

La legge non lo ammette.

25. Proposta di candidatura: denominazione della proposta che si presta a confusione

Il Sindaco assegna al rappresentante della lista un termine di tre giorni per provvedere alla riformulazione della denominazione della proposta di candidatura che si presta a confusione. La mancata correzione entro il termine fissato comporta lo stralcio della proposta di candidatura.

26. Proposta di candidatura in dialetto

È possibile denominare la proposta di candidatura in dialetto?

La legge non lo vieta.

Allegati

1. Presentazione delle candidature per l'elezione del Municipio
2. Presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio comunale senza circondari elettorali
3. Presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali
4. Dichiarazione di accettazione
5. Ricevuta delle proposte di candidatura e deposito della cauzione
6. Mancata presentazione del casellario giudiziale
7. Denominazione della proposta che si presta a confusione
8. Avviso di pubblicazione all'albo comunale del deposito delle proposte
9. Stralcio del candidato per mancata presentazione del casellario giudiziale

1. Presentazione delle candidature per l'elezione del Municipio

I. Proposte di liste per l'elezione del Municipio del 10 aprile 2016

Denominazione Partito, Movimento

Alla Cancelleria
del Comune di

Luogo e data

ELEZIONE DEL MUNICIPIO DEL 10 APRILE 2016 PER LA LEGISLATURA 2016 - 2020

Richiamato il decreto di convocazione dell'assemblea comunale per il rinnovo del Municipio del ..., i sottoscritti proponenti presentano le seguenti candidature:

Per il Municipio:

N.	Cognome	Nome	Nome detto, indipendente, ...	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

I. Proposte di liste per l'elezione del Municipio del 10 aprile 2016

I proponenti
(sottoscrizione di proprio pugno):

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

I. Proposte di liste per l'elezione del Municipio del 10 aprile 2016

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

(...)

(Numero di proponenti dipende dal numero di cittadini iscritti nel catalogo elettorale)

Facoltativo

Il primo proponente è autorizzato al ritiro delle proposte (in tal caso sarà necessario il consenso dei candidati), ad ulteriori designazioni e a proporre il supplente Municipale.

(È necessario indicare espressamente le autorizzazioni che si intendono conferire al rappresentante).

2. Presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio comunale

2. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale del 10 aprile 2016

Denominazione Partito, Movimento

Alla Cancelleria
del Comune di

Luogo e data

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 APRILE 2016 PER LA LEGISLATURA 2016 - 2020

Richiamato il decreto di convocazione dell'assemblea comunale per il rinnovo del Consiglio comunale del ..., i sottoscritti proponenti presentano le seguenti candidature:

Per il Consiglio comunale:

N.	Cognome	Nome	Nome detto, indipendente, ...	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

2. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale del 10 aprile 2016

N.	Cognome	Nome	Nome detto, indipendente, ...	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					

2. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale del 10 aprile 2016

N.	Cognome	Nome	Nome detto, indipendente,...	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

2. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale del 10 aprile 2016

I proponenti
(sottoscrizione di proprio pugno):

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

2. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale del 10 aprile 2016

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					

(...)

(Numero di proponenti dipende dal numero di cittadini iscritti nel catalogo elettorale)

Facoltativo

Il primo proponente è autorizzato al ritiro delle proposte (in tal caso sarà necessario il consenso dei candidati), al ritiro delle candidature (in tal caso sarà necessario il consenso dei candidati), ad ulteriori designazioni e a proporre il supplente Municipale.

(È necessario indicare espressamente le autorizzazioni che si intendono conferire al rappresentante).

3. Presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali

3. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali del 10 aprile 2016

Denominazione Partito, Movimento

Alla Cancelleria
del Comune di

Luogo e data

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON CIRCONDARI ELETTORALI DEL 10 APRILE 2016 PER LA LEGISLATURA 2016 - 2020

Richiamato il decreto di convocazione dell'assemblea comunale per il rinnovo del Consiglio comunale del i sottoscritti proponenti presentano le seguenti candidature (numero massimo candidati = numero membri del Consiglio comunale da eleggere):

I CIRCONDARIO (indicare denominazione del circondario)

N.	Cognome	Nome	Nome detto, indipendente,...	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

3. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali del 10 aprile 2016

8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

II CIRCONDARIO (indicare denominazione del circondario)

N.	Cognome	Nome	Nome detto, indipendente,...	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

3. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali del 10 aprile 2016

21.									
22.									
23.									
24.									
25.									

III CIRCONDARIO (indicare denominazione del circondario)

N.	Cognome	Nome	Nome detto, indipendente,...	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

3. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali del 10 aprile 2016

**I proponenti
(sottoscrizione di proprio pugno):**

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

3. Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali del 10 aprile 2016

14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										

Il primo proponente è designato quale rappresentante conformemente all'art. 59 LEDP

Facoltativo

Il primo proponente è autorizzato al ritiro delle proposte (in tal caso sarà necessario il consenso dei candidati), ad ulteriori designazioni e a proporre il supplente Municipale.

(È necessario indicare espressamente le autorizzazioni che si intendono conferire al rappresentante).

4. Dichiarazione di accettazione

Luogo e data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

La/ Il signora (e)

**COGNOME, NOME, DATA COMPLETA DI NASCITA, DOMICILIO
(giorno, mese e anno)**

dichiara di accettare la candidatura per la carica di Municipale/Consigliere comunale per la legislatura 2016-2020.

Con stima.

Firma originale

5. Ricevuta delle proposte di candidatura e deposito della cauzione

Comune di ...

RICEVUTA DI DEPOSITO PROPOSTE E CAUZIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

No. progressivo

La Cancelleria comunale di dichiara che:

in data alle ore

il signor

in rappresentanza di (denominazione del partito)

ha depositato in originale la proposta di candidati per l'elezione

del **Municipio** con le dichiarazioni di accettazione e gli estratti in originale del casellario giudiziale

del **Consiglio comunale** con le dichiarazioni di accettazione

e ha provveduto a versare in contanti la cauzione di fr. ,
per la quale la presente costituisce valida ricevuta.

L'importo della cauzione sarà restituito conformemente all'art. 61 cpv. 4 LEDP, se la lista raggiungerà il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato risulterà eletto.

PER LA CANCELLERIA COMUNALE

Il Segretario:

6. Mancata presentazione del casellario giudiziale

Comune di ...

Luogo e data

MANCATA PRESENTAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Il Sindaco del Comune di ...

considerato che lunedì 1. febbraio 2016 alle ore 18.00 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura per l'elezione del Municipio;

preso atto che entro il termine è stata presentata la proposta di lista per il Municipio denominata

rilevato che alla proposta di lista per il Municipio denominata ... non è stato unito l'estratto del casellario giudiziale in originale alla proposta di candidatura del signor:

– nome, cognome, data completa di nascita e domicilio;

richiamato l'art. 60 cpv. 3 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e l'art. 24 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998 (RALEDP), i quali stabiliscono che alla proposta deve essere unito l'estratto del casellario giudiziale in originale;

richiamato l'art. 62 cpv. 1 lettera e) LEDP, il quale stabilisce che il Sindaco assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per depositare i documenti mancanti e considerato che il termine è rispettato se il deposito è effettuato entro le ore 18.00 del giorno della scadenza (art. 159 LEDP);

riservato l'esito di ulteriori accertamenti della proposta ai sensi dell'art. 62 LEDP e di ogni altra norma applicabile;

risolve:

1. Al rappresentante della proposta di lista per l'elezione del Municipio denominata ... è assegnato un termine di tre giorni, **fino a lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 18.00**, per depositare alla Cancelleria comunale l'estratto del casellario giudiziale in originale del signor
2. La mancata presentazione dell'estratto del casellario giudiziale entro il termine fissato comporta lo stralcio della proposta di candidatura.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro 3 giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
 - al rappresentante della lista
 - al candidato

Il Sindaco:

7. Denominazione della proposta che si presta a confusione

Comune di ...

Luogo e data

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA CHE SI PRESTA A CONFUSIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Il Sindaco del Comune di

considerato che lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 18.00 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale;

preso atto che entro il termine sono state presentate le proposte di lista per il Municipio e per il Consiglio comunale denominate «Scheda bianca»;

rilevato che la denominazione «Scheda bianca» si presta a confusione;

richiamato l'art. 62 lett. a) della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), il quale stabilisce che il Sindaco assegna un termine di tre giorni al rappresentante dei proponenti per modificare le denominazioni che si prestano a confusione e che il termine è rispettato se il deposito è effettuato entro le ore 18.00 del giorno della scadenza (art. 159 LEDP);

riservato l'esito di ulteriori accertamenti della proposta ai sensi dell'art. 62 LEDP e di ogni altra norma applicabile;

risolve:

1. Al rappresentante della proposta di lista per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale denominata «Scheda bianca» è assegnato un termine di tre giorni, **fino a lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 18.00**, per depositare alla Cancelleria comunale una nuova denominazione che non si presti a confusione.
2. La mancata correzione della denominazione delle proposte di lista entro il termine fissato comporta lo stralcio.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro 3 giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
– al rappresentante della lista

Il Sindaco:

8. Avviso di pubblicazione all'albo comunale del deposito delle proposte

Comune di ...

Luogo e data

**AVVISO DI DEPOSITO DELLE PROPOSTE
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016**

Entro il termine del **1. febbraio 2016 alle ore 18.00**, sono state depositate presso la Cancelleria comunale le seguenti proposte:

ELEZIONE DEL MUNICIPIO (2 proposte)**PROPOSTA N. 1 - Denominazione del partito****Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

PROPOSTA N. 2 - Denominazione del partito**Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (2 proposte)**PROPOSTA N. 1 - Denominazione del partito****Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

PROPOSTA N. 2 - Denominazione del partito**Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

Le proposte saranno definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 8 febbraio 2016** e prenderanno il nome di liste.

PER LA CANCELLERIA COMUNALE

Il Sindaco:

9. Stralcio del candidato per la mancata presentazione del casellario giudiziale

Comune di ...

Luogo e data

STRALCIO DEL CANDIDATO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Il Sindaco del Comune di

considerato che lunedì 1. febbraio 2016 alle ore 18.00 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura per le elezioni del Municipio e del Consiglio comunale;

preso atto che entro il termine è stata presentata la proposta di lista per il Municipio denominata e che all'atto del deposito di tale proposta mancava l'estratto del casellario giudiziale del candidato

richiamata la decisione del 2016 del Sindaco, mediante la quale al rappresentante della proposta di lista denominata è stato assegnato il termine di tre giorni per depositare i documenti mancanti e che tale termine è scaduto lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 18.00;

considerato che, entro il termine fissato, non è stato depositato l'estratto del casellario giudiziale del signor


richiamato l'art. 62 cpv. 3 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), il quale stabilisce che il mancato deposito dei documenti riguardanti il candidato nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta lo stralcio della candidatura dalla lista;

risolve:

1. Dalla proposta di lista per l'elezione del Municipio denominata è stralciata la candidatura del signor
2. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro tre giorni dalla notificazione.
3. Intimazione:
 - al rappresentante della lista
 - al candidato

Il Sindaco:

3. Rinuncia alla candidatura e ritiro della proposta



Rinuncia alla candidatura

art. 64 LEDP
art. 26 RALEDP

Ogni candidato può dichiarare al Sindaco per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte, cioè entro il giovedì successivo alla presentazione delle candidature, che vi rinuncia; in questo caso il nome è stralciato dalla proposta. La rinuncia alla candidatura non deve essere sottoscritta dai proponenti e nemmeno dal rappresentante e non dà diritto alla sostituzione del candidato.

Ritiro della proposta

art. 63 LEDP

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato con il consenso dei candidati, possono ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati, al fine di rendere possibile l'elezione tacita.

La dichiarazione di ritiro di una proposta deve essere depositata a mano alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione delle proposte.

Decesso di un candidato

art. 109 LEDP

Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il Sindaco assegna al rappresentante del gruppo un termine di tre giorni per provvedere alla sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d'uso all'albo comunale.

Nel caso in cui il rappresentante del gruppo non vi provveda entro il termine di tre giorni si presume la rinuncia a porre una nuova candidatura.

Se il decesso avviene dopo che le liste sono divenute definitive, è possibile stralciare il nominativo del defunto dalle liste e ristampare le schede e l'elenco dei candidati, fermo restando che tale operazione sia ancora tecnicamente possibile. La sostituzione non è più possibile.

Allegati

1. Rinuncia alla candidatura
2. Riduzione del numero dei candidati
3. Ritiro della proposta di candidatura

1. Rinuncia alla candidatura

Candidato...

Al Sindaco
del Comune di ...

Luogo e data

RINUNCIA ALLA CANDIDATURA (ART. 64 LEDP)

Signor Sindaco,

il sottoscritto, proposto in qualità di candidato del Partito
per l'elezione del Municipio del 10 aprile 2016, dichiara di ritirare
la propria candidatura.

La invito pertanto a stralciare il mio nominativo dalla proposta menzionata.

Con la massima stima.

Candidato

Copia p.c.:

– al rappresentante della lista

2. Riduzione del numero dei candidati

Lista...
Rappresentante...

Alla Cancelleria
del Comune di ...

Luogo e data

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI (ART. 63 LEDP)

Signori,

il sottoscritto, rappresentante della Lista..... a ciò espressamente autorizzato, dichiara di ridurre il numero dei candidati al fine di permettere l'elezione tacita del Municipio.

È stralciato:

– Candidato 3 data di nascita completa domicilio

Sono candidati per la Lista:

– Candidato 1 data di nascita completa domicilio
– Candidato 2 data di nascita completa domicilio

Con la massima stima.

Il rappresentante della Lista

Per consenso allo stralcio:

Firma del candidato 3

3. Ritiro della proposta di candidatura

Lista...
Rappresentante...

Alla Cancelleria
del Comune di ...

Luogo e data

RITIRO DELLA PROPOSTA (ART. 63 LEDP)

il sottoscritto, rappresentante della lista a ciò espressamente autorizzato, dichiara di ritirare la proposta depositata in data ..., al fine di permettere l'elezione tacita del Municipio.

Distinti saluti.


Cognome e Nome del rappresentante della lista

Per consenso:

I candidati per il Municipio:

1. Cognome e Nome del candidato e firma
1. Cognome e Nome del candidato e firma

4. Sorteggio e pubblicazione delle liste



Principio

Il Municipio procede al sorteggio delle liste definitive e il Sindaco le pubblica all'albo comunale.

Sorteggio

art. 66 LEDP

Il Municipio procede, **in seduta pubblica**, al sorteggio delle liste per definire l'ordine di successione. Il sorteggio può essere effettuato *il lunedì successivo il deposito delle proposte di candidatura, oppure il giorno seguente (martedì)*.

Modalità del sorteggio

Il Municipio procede all'estrazione a sorte delle liste presentate per il Municipio che hanno una corrispondente lista per il Consiglio comunale; l'ordine stabilito dal sorteggio è mantenuto anche per il Consiglio comunale.

Successivamente sono estratte a sorte le liste dei gruppi presentate per un solo potere iniziando dal Municipio; le liste ricevono il numero progressivo successivo.

Ordine di successione dei candidati

I candidati ricevono un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione.

L'ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta; se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.

Pubblicazione

art. 66 cpv. 1 e 2 LEDP
art. 67 LEDP

Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

Il Sindaco pubblica le liste nell'ordine di sorteggio all'albo comunale il giorno successivo in cui diventano definitive con le generalità complete dei proponenti.

art. 24 cpv 3 RALEDP

Per i candidati al Municipio, la pubblicazione include le iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale.

Caso pratico

1. Sorteggio delle liste

A. Sono state presentate quattro proposte di candidature per il Municipio con le seguenti denominazioni:

- PLR
- PPD
- PS
- Lega/UDC

B. Sono state presentate sei proposte di candidature per il Consiglio comunale con le seguenti denominazioni:

- PLR
- PPD
- PS
- Lega dei ticinesi
- L'Altra sinistra
- UDC

Procedura per il sorteggio

Sono estratte a sorte dapprima le proposte presentate sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale (PLR, PPD, PS) con i numeri 1, 2, 3.

Alla proposta Lega/UDC per il Municipio è assegnato il n. 4 non avendo la corrispondente lista per il Consiglio comunale.

Le rimanenti proposte per il Consiglio comunale Lega dei ticinesi, L'Altra Sinistra e UDC sono estratte tra i numeri 5, 6, 7, tralasciando il n. 4.

2. Sorteggio delle liste: elezione tacita del Consiglio comunale

Sono presentate tre liste per l'elezione del Municipio e una lista per l'elezione del Consiglio comunale.

L'elezione del Consiglio comunale è tacita poiché il numero dei candidati proposti equivale al numero dei seggi da attribuire. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste per l'elezione combattuta del Municipio, tralasciando quello per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Pubblicazione liste nel sito internet del Comune

È ammessa la pubblicazione delle liste nel sito internet del Comune con le iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale?

Le liste devono essere pubblicate all'albo comunale. La pubblicazione può avvenire anche nel sito internet comunale, ad eccezione delle iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale per i candidati al Municipio. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono dati sensibili. La pubblicazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale nel sito internet comunale è sproporzionata poiché comporta l'accessibilità a chiunque in ogni tempo e in ogni posto. Nel caso d'iscrizioni nel casellario giudiziale, è preferibile indicare nel sito internet comunale la seguente frase «Informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel casellario giudiziale relative ai candidati per l'elezione del Municipio sono pubblicate solo all'albo comunale».

4. Pubblicazione liste: termini

La legge non fissa la durata della pubblicazione delle liste all'albo comunale. È consigliabile l'affissione per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Allegato

1. Sorteggio e pubblicazione delle liste

1. Sorteggio e pubblicazione delle liste

Comune di ...

Luogo e data

**SORTEGGIO E PUBBLICAZIONE DELLE LISTE
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016****ELEZIONE DEL MUNICIPIO****LISTA N. 1 - Denominazione del partito****Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
3. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

LISTA N. 2 - Denominazione del partito**Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

Non risulta nessuna iscrizione nel casellario giudiziale per i candidati al Municipio.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**LISTA N. 1 - Denominazione del partito****Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

LISTA N. 2 - Denominazione del partito**Candidati**

1. Cognome e Nome, data di nascita completa
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
3. Cognome e Nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e Nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e Nome, data di nascita completa
(...)

Il Sindaco:

5. Materiale di voto



Principio

art. 25, 26 LEDP
art. 42f RALEDP

Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto al **più tardi tre settimane prima del giorno dell'elezione**. Spetta al Municipio consegnare per tempo agli uffici postali il materiale di voto affinché gli elettori lo ricevono nei termini di legge.

Il materiale di voto comprende:

- le schede ufficiali per il Municipio e/o per il Consiglio comunale;
- la busta di trasmissione;
- la carta di legittimazione di voto;
- le buste per riporre le schede votate per il Municipio e/o per il Consiglio comunale;
- l'elenco ufficiale dei gruppi e dei candidati per il Municipio e/o per il Consiglio comunale;
- le istruzioni di voto.

Le istruzioni di voto contengono informazioni sul sistema istituzionale e sul tema della rappresentanza negli organi legislativi ed esecutivi, sulle modalità di voto e sull'espressione del voto. Con l'introduzione del voto per corrispondenza, non è più prevista la consegna delle schede facsimile al domicilio degli elettori.

Eccezione

Il termine di invio del materiale di voto è ridotto a cinque giorni per l'elezione del Sindaco. Per il voto per corrispondenza si rinvia al **Capitolo 6 – Modalità di voto e espressione del voto**.

Schede

art. 20 RALEDP

Le schede contengono:

- la data dell'elezione;
- la designazione del potere da eleggere;
- la denominazione e il numero dei gruppi;
- il cognome, il nome e il numero del candidato;
- la casella «Senza intestazione»;
- l'indicazione del numero massimo dei voti preferenziali.

art. 22 RALEDP

Il Municipio provvede alla stampa delle schede e del materiale di voto come pure alla custodia delle schede secondo le direttive della Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Bellinzona.

I Municipi che fanno capo a ditte specializzate o fondazioni per i lavori di preparazione del materiale di voto provvedono affinché, ad operazioni concluse, le schede ufficiali e le buste inutilizzate siano riconsegnate alla cancelleria comunale e custodite in luogo sicuro.

Nota bene

Nell'elenco candidati possono essere proposti elementi distintivi (nome detto, paternità, data di nascita completa, qualifica «indipendente» (da non confondere con la professione) e l'appartenenza partitica (p.es. GG, Giovani UDC, GISO, ecc.). Per i candidati facenti parte di nuovi Comuni aggregati è ammessa l'indicazione del precedente Comune di domicilio ora quartiere. È ammessa l'indicazione dell'elemento distintivo anche nella scheda (nome detto e paternità per i casi di omonimia).

La tipografia designata dal Municipio attesta al momento della consegna delle schede che nessun'altra scheda è stata stampata o distribuita ad altri.

Il Municipio o una sua delegazione, da designare con risoluzione municipale, è incaricato della ricezione delle schede e allestisce un verbale. Il Municipio o la delegazione conta le schede, le custodisce in luogo sicuro in attesa di **ricevere l'autorizzazione dal Centro sistemi informativi** (CSI, Bellinzona) per procedere alla trasmissione al domicilio degli elettori.

Le rimanenti schede sono inserite nelle cassette, chiuse a chiave e sigillate, destinate agli uffici elettorali. Parte delle schede ufficiali possono essere messe a disposizione della cancelleria comunale per le eventuali richieste di sostituzione, ecc. La cancelleria comunale tiene un elenco delle schede sostituite, indicando il nominativo dell'avente diritto di voto e il motivo della sostituzione.

Schede facsimili

art. 20 cpv. 3 RALEDP

I gruppi politici possono chiedere al Municipio la stampa di schede facsimili a loro spese. Le schede facsimili sono stampate in bianco e nero in modo da non originare possibili confusioni.

Cassette

Le cassette per riporre le schede ufficiali sono distribuite circa quattro settimane prima dell'elezione, suddivise per ogni ufficio elettorale e sigillate.

- 4 penne a biglia;
- 9 sigilli in plastica;
- 10 etichette con la denominazione dell'ufficio elettorale (quelle inutilizzate sono da ritornare con il materiale votato)
- una busta recante l'indicazione «schede contestate».

Contemporaneamente alle cassette è recapitata una busta contenente:

- a) la ricevuta del materiale consegnato;
- b) la chiave della cassetta;
- c) tre copie del modulo verbale;
- d) l'elenco votanti (solo su richiesta dei Comuni);
- e) cartelli indicatori per le urne.

La cancelleria comunale mette a disposizione i timbri in gomma per gli uffici elettorali.

Buste di trasmissione e buste interne per il voto per corrispondenza

Le buste di trasmissione e le buste interne per il voto per corrispondenza sono consegnate dalla Cancelleria dello Stato ai Municipi con le cassette per riporre le schede votate.

Casi pratici

1. Materiale di voto smarrito, danneggiato o non ricevuto

Nel caso in cui l'elettore dichiarasse di aver smarrito, danneggiato o non ricevuto il materiale di voto e ne chiedesse la sostituzione, dovrà sottoscrivere una dichiarazione presso la cancelleria comunale che attesta la messa a disposizione di nuovo materiale di voto.

2. Documenti o opuscoli redatti da terzi

È possibile inserire nella busta di trasmissione del materiale di voto ufficiale altri documenti o opuscoli redatti da terzi?

Gli opuscoli redatti da terzi o altri documenti non rientrano nel materiale di voto ufficiale e quindi non devono essere inclusi nella documentazione ufficiale. Per contro, non vi sono impedimenti se il Comune mette a disposizione la documentazione (opuscoli redatti da terzi o altri documenti) in altra forma (per esempio mediante un invio separato).

Allegati

1. Attestazione della ricezione e della custodia delle schede
2. Scheda per l'elezione del Municipio
3. Scheda per l'elezione del Consiglio comunale
4. Carta di legittimazione di voto
5. Busta di trasmissione voto per corrispondenza
6. Buste ufficiali per riporre le schede votate
7. Elenco candidati per l'elezione del Municipio
8. Elenco candidati per l'elezione del Consiglio comunale
9. Istruzioni di voto
10. Attestazione della distruzione delle schede inutilizzate

1. Attestazione della ricezione e della custodia delle schede

Comune di ...

Luogo e data

ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016 RICEZIONE SCHEDE E CUSTODIA

Si attesta di aver ricevuto in data dalla tipografia
(indicare il nominativo del tipografia incaricata dal Municipio)

..... (numero) schede per l'elezione del Municipio

..... (numero) schede per l'elezione del Consiglio comunale.

Schede per il voto per corrispondenza

..... (numero) schede per l'elezione del Municipio

..... (numero) schede per l'elezione del Consiglio comunale

per la trasmissione agli aventi diritto per il voto per corrispondenza.

Schede per il voto al seggio

..... (numero) schede per l'elezione del Municipio sono inserite
nelle cassette destinate all'ufficio elettorale (descrizione)

..... (numero) schede per l'elezione del Consiglio comunale
sono inserite nelle cassette destinate all'ufficio elettorale
(descrizione).

Schede consegnate alla Cancelleria comunale

..... (numero) schede per l'elezione del Municipio

..... (numero) schede per l'elezione del Consiglio comunale

sono affidate alla Cancelleria comunale, nel caso in cui ne venisse richiesta
la sostituzione poiché smarrite, rovinare, ecc. La Cancelleria comunale tiene
l'elenco delle schede sostituite.

Le schede per il voto per corrispondenza, per il voto al seggio
e per la Cancelleria comunale sono custodite sotto chiave e in luogo sicuro.

Gli incaricati (Municipio o una sua delegazione)

..... (nominativo e firma)

..... (nominativo e firma)

..... (nominativo e firma)

2. Scheda per l'elezione del Municipio

<p>1 <input type="checkbox"/> Movimento del paese</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome-Nome</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p> <p>6 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p> <p>7 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p>	<p>2 <input type="checkbox"/> Indipendenti e progressisti</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome-Nome</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p>	<p>3 <input type="checkbox"/> Alternativa e Libertà</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p>	<p>4 <input type="checkbox"/> Ticino 2020</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome-Nome</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p>	<p>5 <input type="checkbox"/> Partito degli storici</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome-Nome</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p>	<p>6 <input type="checkbox"/> Giovani per la gente</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome-Nome</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Nome</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Cognome Nome</p>
<p><input type="checkbox"/> Senza intestazione</p>	+	+	<p>Avvertenza: non è ammessa l'iscrizione a mano dei candidati</p>		

3. Scheda per l'elezione del Consiglio comunale

7	<input type="checkbox"/>	Gruppo dei democratici
1	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
2	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
3	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
4	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
5	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
6	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
7	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
8	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
9	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
10	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome

6	<input type="checkbox"/>	Gruppo per lo sport
1	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
2	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
3	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
4	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
5	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
6	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
7	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
8	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
9	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
10	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
11	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
12	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
13	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
14	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
15	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
16	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
17	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
18	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome

5	<input type="checkbox"/>	Partito del comune
1	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
2	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
3	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
4	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
5	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
6	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
7	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
8	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
9	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
10	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
11	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
12	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
13	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
14	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
15	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
16	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome

4	<input type="checkbox"/>	Partito alternativo
1	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
2	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
3	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
4	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome

3	<input type="checkbox"/>	Gruppo alternativo della collina
1	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
2	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
3	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome

2	<input type="checkbox"/>	Movimento del paese
1	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
2	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
3	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
4	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
5	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
6	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
7	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
8	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
9	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
10	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome

1	<input type="checkbox"/>	Movimento buoni cittadini
1	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
2	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
3	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
4	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
5	<input type="checkbox"/>	Cognome Nome
6	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome
7	<input type="checkbox"/>	Cognome-Cognome Nome

+

Avvertenza:
non è ammessa l'iscrizione
a mano dei candidati

+

<input type="checkbox"/>	Senza intestazione
--------------------------	-----------------------

4. Carta di legittimazione di voto

Comune di

P.P. CH-XXXX
Comune

A-PRIORITY Posta CH SA

Elezioni comunali
10 aprile 2016

Egregio Signor
Nome e Cognome
Via Indirizzo numero
NAP Località

**Voto all'ufficio elettorale,
giorni e orari di voto**

Gli uffici elettorali sono ubicati presso la Casa comunale.

L'apertura degli uffici elettorali è prevista:
- domenica xgiornoxmese 2016
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

L'elettore che si reca di persona all'Ufficio elettorale **deve portare con sé la carta di legittimazione e le schede ricevute al domicilio.**

Voto per corrispondenza (possibile da subito)

Compilare le schede di voto e inserirle nelle apposite buste con la denominazione "Busta ufficiale voto per corrispondenza". Firmare di proprio pugno la carta di legittimazione di voto e indicare la data di nascita completa. Infilare le buste sigillate contenenti le schede votate nella busta di trasmissione e la carta di legittimazione firmata e completa della data di nascita **nel senso indicato dalle frecce**.

La busta per il voto per corrispondenza può essere:

- spedita per il tramite del servizio postale (con affrancatura);
- consegnata a mano alla Cancelleria comunale nei giorni che precedono la domenica dell'elezione (senza affrancatura);
- imbucata nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura): in questo ultimo caso **al più tardi entro le ore 12.00 di domenica 10 aprile 2016.**

Attenzione: la presente carta di legittimazione di voto deve essere firmata. Utilizzare la medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune per ritornare il materiale votato.

Carta di legittimazione di voto

Data di nascita
completa

Giorno

Mese

Anno


Firma autografa

Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'art. 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'art. 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

Cancelleria comunale
di
Casella postale numero
NAP Località

5. Busta di trasmissione voto per corrispondenza



6. Buste ufficiali per riporre le schede votate

Repubblica e Cantone
Ticino

Elezione del Municipio Busta ufficiale Voto per corrispondenza



- Introdurre in questa busta **unicamente** la scheda di **colore blu** riguardante l'elezione del **Municipio** (importante: verificare di aver infilato la scheda votata nella busta corretta)
- Inserire **questa busta sigillata e la carta di legittimazione di voto completa della data di nascita e firmata** nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune



2.3113



Repubblica e Cantone
Ticino

Elezione del Consiglio comunale Busta ufficiale Voto per corrispondenza



- Introdurre in questa busta **unicamente** la scheda di **colore rosso** riguardante l'elezione del **Consiglio comunale** (importante: verificare di aver infilato la scheda votata nella busta corretta)
- Inserire **questa busta sigillata e la carta di legittimazione di voto completa della data di nascita e firmata** nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune



2.3114



7. Elezione del Municipio

Elenco candidati

**Elezioni
comunali
10 aprile 2016**



Comune di

Elezione del Municipio

Elenco candidati

Lista n. 1 TICINO DOMANI

1. Croci Carlo Antonio, 13.12.1978, Stabio
2. Gabel Angela, "Angie", 26.01.1957, Stabio
3. Greppi Ada, 25.07.1945, Stabio "Indipendente"
4. Haeni Pietro, 03.03.1963, Stabio
5. Fonti Rocco, 17.11.1998, Stabio - GISO
6. Morales Juan Pablo, 01.02.1996, Stabio – GISO
7. Storni Amedeo, 09.09.1974, Stabio

Lista n. 5 DENOMINAZIONE LISTA

Lista n. 2 DEMOCRAZIA AL

1. Anelli Giorgio, 13.09.1956, Stabio
2. Barradini Micol, 12.09.1942, Stabio
3. Curri Pamela, 10.10.1994, Stabio - GG
4. Giordani Francesco, 23.11.1973, Stabio
5. Gorla Mario, 07.12.1987, Stabio - GG
6. Marzotti Maurizio, 13.12.1944, Stabio
7. Mattei-Bianchi Flavia, 21.12.1955, Stabio

Lista n. 6 DENOMINAZIONE LISTA

Lista n. 3 MOVIMENTO PER LA GENTE

1. Amos Riccardo Marco, 13.09.1956, Stabio
2. Bianchi Clio, 15.11.1991, Stabio – Giovani UDC
3. Bianchi Nadia, 15.12.1941, Stabio
4. Crivelli Romolo "Toto", 23.11.1973, Stabio
5. Crivelli Stella, 12.12.1977 Stabio
6. Pellegrini Pio, 10.01.1990, Stabio – Giovani UDC
7. Pellegrini Floriana, 21.12.1955, Stabio

Lista n. 7 DENOMINAZIONE LISTA

Lista n. 4 ALTERNATIVA

1. Armani Marzorini Marco, 21.12.1955, Stabio
2. Marzotti Roberto, 12.09.1942, Stabio
3. Zehnder Gloria, 12.12.1977, Stabio

Lista n. 8 DENOMINAZIONE LISTA

8. Elezione del Consiglio comunale

Elenco candidati

**Elezioni
comunali
10 aprile 2016**



Comune di

Elezione del Consiglio comunale

Elenco candidati

Lista n. 1 TICINO PROGRESSISTA

1. Croce Carlo, "Charlie", 13.12.1978, Lugano
2. Croci Angela Maria, 26.01.1957, Lugano
3. Crespi Piera, 25.07.1945, Lugano-Breganzona
4. Fonio Pietro, 03.03.1963, Lugano
5. Grassi Rossi Amedea, 09.09.1974, Lugano
6. Grossi Matteo, 02.09.1971, Lugano
7. Mari Fabio, 09.11.1995, Lugano-Bré – GISO
8. Nespoli Paolo, 10.11.1995, Lugano - GISO
9. Pieracci Paola, 09.12.1976, Lugano
10. Rossini Adelmo, 14.11.1967, Lugano

Lista n. 2 TICINO AI TICINESI

1. Blasi Laura, 01.01.1966, Lugano
2. Blasi Marco, 02.02.1967, Lugano, Indipendente
3. Marconi Claudia, 04.04.1945, Lugano
4. Marconi Manuel, 05.05.1955, Lugano
5. Missoni Maria, 07.05.1955, Lugano-Viganello
6. Morganti Paolo, 05.06.1955, Lugano-Viganello
7. Morosini Davide, "Moro" 09.06.1958, Lugano
8. Mortelli Giada, 05.09.1959, Lugano
9. Nanni Filippo "Pippo", 05.07.1951, Lugano
10. Porro Pio, 05.05.1990, Lugano – Giovani UDC
11. Porta Ramona, 25.05.1945, Lugano-Castagnola
12. Quanchi Remigio, 15.06.1941, Lugano
13. Respini Cresta Flavio, 07.11.1940, Lugano
14. Rossi Indi, 01.05.1994, Lugano – Giovani UDC
15. Rossigni Manuela, 03.03.1939, Lugano
16. Sala Fiorenzo, 05.05.1946, Lugano
17. Salari Alberto, 07.05.1948, Lugano
18. Tozzis Marina, 05.05.1964, Lugano
19. Uzakoren Vladko, 09.05.1960, Lugano
20. Zenardi Pierluigi, "Pier", 05.10.1971, Lugano

Lista n. 3 UNITÀ E PROGRESSO

1. Agnelli Marco, 14.11.1967, Lugano - Gandria
2. Balli Moreno, 05.05.1995, Lugano – GG
3. Trifi Corina, 10.11.1988, Lugano - GG

Lista n. 4 DEMOCRAZIA 2016

1. Albini Roberto, 05.12.1951, Lugano
2. Amarossi Claudia, 05.05.1952, Lugano
3. Lorenzini Alessio, 09.06.1950, Lugano
4. Messina Omar, 08.09.1957, Lugano
5. Orchini-Rossi Pamela, 05.11.1955, Lugano

Lista n. 5 LISTA CIVICA

1. Bossard Manuele, 05.06.1955, Lugano
2. Ferrari Pascal, 04.05.1981, Lugano
3. Lombardi Enzo, 05.11.1955, Lugano-Pazzallo
4. Noi Fabio, 07.06.1955, Lugano

9. Istruzioni di voto

Istruzioni di voto
a cura del Municipio di

**Elezioni
comunali
10 aprile
2016**



Novità

Per le elezioni comunali del 10 aprile 2016 è possibile votare per corrispondenza.

L'elettore riceve direttamente al domicilio le schede ufficiali e le buste.

Attenzione a non danneggiare, strappare o cestinare la busta di trasmissione, che deve essere riutilizzata, e le schede ufficiali.

L'elettore che si reca all'ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto e le schede ufficiali ricevute al domicilio.

Per informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale

Tel. n. 091

e-mail cancelleria@comune

Introduzione

Domenica **10 aprile 2016** le cittadine e i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il Municipio e il Consiglio comunale per la legislatura 2016 – 2020, tranne nei casi in cui vale il regime di Assemblea comunale.

Il Comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi. E' l'entità istituzionale più prossima al cittadino. Esso ha molti compiti, tra i quali, per esempio, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche (canalizzazioni, strade, impianti sportivi, eccetera), la gestione delle scuole dell'infanzia e elementari, la pianificazione territoriale, l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, l'assistenza sociale.

Proponiamo queste brevi informazioni sul sistema istituzionale e sulla rappresentanza negli organi esecutivi e legislativi a livello comunale e sulla ripartizione dei seggi fra uomo e donna in Municipio e in Consiglio comunale.

Nei 135 Comuni ticinesi la ripartizione dei seggi fra uomo e donna è la seguente

- 135 Sindaci di cui 7 donne
- 723 Municipali di cui 99 donne
- 2'919 Consiglieri comunali di cui 809 donne.

La libera formazione della volontà del cittadino e dell'espressione del voto è sancita dalla Costituzione federale. Nel nostro ordinamento democratico la corretta applicazione del voto è un principio irrinunciabile del concetto generale di libertà.

In Ticino, la designazione dei membri del Municipio e del Consiglio comunale avviene con il sistema proporzionale. La partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle votazioni e alle elezioni è un dovere civico, ancorato nella Costituzione, ed è l'elemento fondante del funzionamento delle nostre Istituzioni.

Nel corso degli anni sono state apportate importanti modifiche legislative e istituzionali che hanno consentito un rafforzamento del nostro sistema democratico. In particolare ricordiamo l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne, avvenuto in Ticino nel 1969, il diritto di voto ai diciottenni e le progressive agevolazioni delle modalità di voto, la più recente delle quali riguarda l'estensione del voto per corrispondenza, che, per la prima volta, può essere usato anche nelle elezioni comunali.

Il voto per corrispondenza permette ai cittadini domiciliati nel Comune di votare inviando o consegnando al proprio Comune, il materiale, ricevuto al proprio domicilio, debitamente compilato. Rimane, come sempre la possibilità di esprimere le proprie preferenze recandosi all'ufficio elettorale.



La compartecipazione di donne e uomini alla gestione della cosa pubblica è importante per raggiungere pienamente la parità tra i sessi iscritta nella Costituzione cantonale e federale.




Presenza femminile nelle istituzioni politiche comunali in Ticino

44 anni di presenza femminile nei Comuni

Nel 1972 si tennero le prime elezioni comunali a cui parteciparono come elettrici e candidate le donne. A Brusino Arsizio quell'anno venne eletta la prima e unica sindaca del Cantone. Dopo 44 anni le sindache sono 7 su 135 sindaci dei comuni ticinesi, ossia il 5,2%. La presenza femminile è migliore nei Consigli comunali (28%) rispetto ai Municipi (13,7%) ma rimane al di sotto della media dei comuni svizzeri.

La presenza di donne è invece più marcata nei Municipi e nei Consigli comunali dei comuni piccoli (sotto i mille abitanti).



dettagli

57 COMUNI PICCOLI (< 1'000 ab.)

257 totale
44 donne
17,1%

57 totale
3 donne
5,3%

730 totale
230 donne
31,5%

56 COMUNI MEDI (1'000 - 3'999 ab.)

316 totale
32 donne
10,1%

56 totale
2 donne
3,6%

1'423 totale
385 donne
27,1%

22 COMUNI GRANDI (4'000 ab. o più)

150 totale
23 donne
15,3%

22 totale
2 donne
9,1%

766 totale
194 donne
25,3%

Nota: per alcuni comuni ci siamo basati sullo stato ad inizio legislatura | Fonte: Cancelleria dello Stato, Bellinzona; Ufficio di statistica, Giubiasco, Ottobre 2015

**Elezioni
comunali
10 aprile
2016**

Comune di

Come si vota

→ L'elettore può far uso delle seguenti possibilità per esprimere il voto:

- Con intestazione della lista
- Senza intestazione della lista

→ **Voti preferenziali**

Il numero delle preferenze a disposizione dell'elettore è **pari** al numero dei seggi da attribuire sia votando la scheda **con o senza** intestazione della lista ossia:

voti preferenziali al massimo per il Municipio;

voti preferenziali al massimo per il Consiglio comunale.

→ **Nullità delle schede**

Sono nulle le schede che:

- portano segni di riconoscimento;
- recano espressioni estranee all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- non sono intestate a una lista e il numero dei voti preferenziali supera quello dei seggi da attribuire;
- sono completate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in **buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.**

**NON È AMMESSA
L'ISCRIZIONE A
MANO DEL NOME
DEI CANDIDATI**

**Elezioni
comunali
10 aprile
2016**

Elezione del Municipio

Scheda di voto

Voto con intestazione della lista

Apporre una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta.

Voti preferenziali

Apporre una croce nella casella che affianca il nominativo dei candidati prescelti.

Il limite massimo di voti preferenziali a candidati della lista prescelta e/o di altre liste è di

Se i voti preferenziali superano il massimo consentito, le preferenze sono cancellate e la scheda è considerata **valida**.

1 <input checked="" type="checkbox"/> Nome lista	2 <input type="checkbox"/> Nome lista
<input type="checkbox"/> 1 Cognome Nome	<input type="checkbox"/> 1 Cognome Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Cognome-Cognome Cognome Nome	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Cognome-Cognome Cognome Nome
<input type="checkbox"/> 3 Cognome Nome	<input type="checkbox"/> 3 Cognome Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Cognome Nome	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Cognome Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Cognome Nome	

Senza intestazione

Voto senza intestazione della lista

Apporre una croce nella casella **Senza intestazione**.

Voti preferenziali

Apporre una croce nella casella che affianca il nominativo dei candidati prescelti.

Il limite massimo di voti preferenziali a candidati è di

Se i voti preferenziali superano il massimo consentito, la scheda è considerata **nulla**.

1 <input type="checkbox"/> Nome lista	2 <input type="checkbox"/> Nome lista
<input type="checkbox"/> 1 Cognome Nome	<input type="checkbox"/> 1 Cognome Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Cognome-Cognome Cognome Nome	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Cognome-Cognome Cognome Nome
<input type="checkbox"/> 3 Cognome Nome	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Cognome Nome
<input type="checkbox"/> 4 Cognome Nome	<input type="checkbox"/> 4 Cognome Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Cognome Nome	

Senza intestazione

**Elezioni
comunali
10 aprile
2016**

Elezione del Consiglio comunale

Scheda di voto

Voto con intestazione della lista

Apporre una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta.

Voti preferenziali

Apporre una croce nella casella che affianca il nominativo dei candidati prescelti.

Il limite massimo di voti preferenziali a candidati della lista prescelta e/o di altre liste è di

Se i voti preferenziali superano il massimo consentito, le preferenze sono cancellate e la scheda è considerata **valida**.

Senza intestazione

1 <input type="checkbox"/> Nome lista	2 <input checked="" type="checkbox"/> Nome lista
1 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	1 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
2 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome-Cognome Cognome Nome	2 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome-Cognome Cognome Nome
3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
4 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome	4 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
5 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	5 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome
6 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome	6 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
7 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	7 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
8 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	8 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
9 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	
10 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome	

Voto senza intestazione della lista

Apporre una croce nella casella **Senza intestazione**.

Voti preferenziali

Apporre una croce nella casella che affianca il nominativo dei candidati prescelti.

Il limite massimo di voti preferenziali a candidati è di

Se i voti preferenziali superano il massimo consentito, la scheda è considerata **nulla**.

Senza intestazione

1 <input type="checkbox"/> Nome lista	2 <input type="checkbox"/> Nome lista
1 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome	1 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
2 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome-Cognome Cognome Nome	2 <input type="checkbox"/> Cognome-Cognome Cognome Nome
3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	3 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
4 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	4 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome
5 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	5 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome
6 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	6 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome
7 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	7 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
8 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome	8 <input type="checkbox"/> Cognome Nome
9 <input checked="" type="checkbox"/> Cognome Nome	
10 <input type="checkbox"/> Cognome Nome	

Materiale di voto

L'elettore riceve **al domicilio**

- le schede ufficiali (originali per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale)
- la carta di legittimazione di voto
- la busta di trasmissione
- le buste per riporre le schede votate
- gli elenchi dei candidati
- le istruzioni di voto

Giorni e orari di voto

Le operazioni di voto hanno luogo nei giorni e negli orari seguenti:

- venerdì 8 aprile 2016
dalle alle
- sabato 9 aprile 2016
dalle alle
- domenica 10 aprile 2016
dalle alle


Modalità di voto

→ Voto al seggio

L'elettore che opta per il voto all'ufficio elettorale, dichiara e, se ne necessario, documenta la propria identità. Consegna la **carta di legittimazione di voto** e depone nell'urna le schede ricevute al domicilio.

→ Voto per corrispondenza

L'elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto.




1. Compilare le schede di proprio pugno solo con una penna di colore nero o blu scuro (non usare un pennarello)



2. Inserire le schede votate nelle apposite buste con la dicitura "Elezione del Municipio" rispettivamente "Elezione del Consiglio comunale – Busta ufficiale – Voto per corrispondenza"



3. Completare la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno, senza ritagliarla



4. Introdurre correttamente la carta di legittimazione, assieme al materiale votato nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune, nel senso indicato dalle frecce.

L'uso di buste non ufficiali non è ammesso.

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Rivolgersi alla Cancelleria comunale per la sostituzione del materiale di voto o per informazioni.

Sanzioni penali

È punito con una multa, in particolare, chi raccoglie, riempie o modifica sistematicamente le schede dell'elezione (art. 282bis CP). È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque violi l'art. 282 CP (frode elettorale).

→ Termine di trasmissione

Le schede votate devono pervenire alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 10 aprile 2016**; le schede che giungono dopo tale termine non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio.

→ Ticinesi all'estero

I ticinesi all'estero (con domicilio all'estero) **non** hanno diritto di voto per corrispondenza. Possono esercitare il diritto di voto **solo** presentandosi di persona all'ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale sono iscritti.

10. Attestazione della distruzione delle schede inutilizzate

Comune di ...

Luogo e data

DISTRUZIONE DELLE SCHEDE INUTILIZZATE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

In base alle attestazioni di ricezione delle schede del
(indicare nominativo tipografia incaricata dal Municipio)
si certifica

che le (numero) schede sono state utilizzate nel seguente modo.

Voto per corrispondenza

..... (numero) per l'elezione del Municipio
 (numero) per l'elezione del Consiglio comunale

 (numero totale) trasmesse agli elettori per il voto per corrispondenza.

Voto all'ufficio elettorale

..... (numero) per l'elezione del Municipio
 (numero) per l'elezione del Consiglio comunale

 (numero totale) utilizzate all'ufficio elettorale.

Sostituzioni schede

..... (numero schede) per l'elezione del Municipio
 (numero schede) per l'elezione del Consiglio comunale

 (numero totale) sostituite (danneggiate, smarrite, ecc.).

Schede inutilizzate

..... (numero schede) per l'elezione del Municipio
 (numero schede) per l'elezione del Consiglio comunale

 (numero totale schede) inutilizzate e distrutte in data

In fede.

PER LA CANCELLERIA COMUNALE

Il Segretario:

6. Modalità di voto e espressione del voto



Voto all'ufficio elettorale

art. 29 LEDP
art. 28 RALEDP

Il cittadino può esercitare il diritto di voto presentandosi all'ufficio elettorale, dichiarando e, se necessario, documentando la propria identità tramite il passaporto, la carta d'identità o altro documento che ne consenta l'identificazione. Egli consegna inoltre la carta di legittimazione. Se occorre ottenuto il materiale di voto, si reca in cabina per esprimere il voto. In seguito, va direttamente all'urna e su invito del presidente vi depone la scheda; dopo di che lascia immediatamente il locale e l'edificio dove si svolgono le operazioni di voto.

Voto accompagnato

art. 30 LEDP
art. 29 RALEDP

Il cittadino che non è in grado di esprimere da solo il voto per evidente incapacità fisica, può essere autorizzato a farsi accompagnare in cabina. L'incapacità deve essere accertata dall'ufficio elettorale anche alla presenza di un certificato medico.

Commento

- il diritto all'accompagnamento non è automatico;
- l'incapacità deve essere accertata dall'ufficio elettorale;
- il certificato medico è un mezzo di prova, non è indispensabile, non può però essere generico, deve essere personale e se possibile deve specificare l'incapacità;
- l'accompagnatore deve essere una persona di fiducia dell'elettore, quindi anche un minorenne o un non domiciliato, non può essere invece né un membro dell'ufficio elettorale né un delegato di partito.

Il *certificato medico* rimane agli atti ed allegato al verbale con l'indicazione del nome del cittadino che ha accompagnato l'elettore.

Se l'ufficio elettorale accerta l'incapacità all'unanimità, il cittadino vota accompagnato. Se l'ufficio elettorale all'unanimità non riconosce l'incapacità il cittadino vota non accompagnato.

In entrambi i casi la scheda va nell'urna.

Se l'ufficio elettorale, a maggioranza, riconosce o non riconosce l'incapacità (accompagnamento contestato), il cittadino vota accompagnato. In questi casi la scheda va racchiusa nella busta separata recante l'indicazione «schede contestate», accompagnata da un foglio semplice sul quale vengono indicati il nome di chi contesta e il motivo della contestazione; dati che devono essere riportati a verbale.

Se le contestazioni provengono da delegati dei gruppi, il cittadino vota secondo la decisione dell'ufficio elettorale. La contestazione è registrata a verbale.

Voto anticipato

Dal 1. gennaio 2015 questa agevolazione di voto è stata abrogata.

Voto per corrispondenza

art. 32 LEDP

Anche per le elezioni comunali, per l'elezione del Sindaco e per il turno di ballottaggio del Sindaco, è ammesso il voto per corrispondenza.

L'avente diritto di voto può votare a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata e le schede contenute nelle buste di trasmissione ufficiali.

Modalità di voto

L'avente diritto di voto compila le schede di voto e le inserisce nelle apposite buste interne con la dicitura «*Busta ufficiale voto per corrispondenza Elezione del Municipio*» rispettivamente «*Busta ufficiale voto per corrispondenza Elezione del Consiglio comunale*».

Firma di proprio pugno, senza tagliarla, la carta di legittimazione, indicando la data completa di nascita.

La carta di legittimazione e le buste sigillate contenenti le schede votate sono inserite nella busta di trasmissione ricevuta dalla cancelleria comunale, nel senso indicato dalle frecce.

Trasmissione materiale votato

art. 32 cpv. 2 LEDP

Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la scheda in cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendo la scheda nella cassetta delle lettere comunali.

Le schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione.

Nota bene

Le Cancellerie comunali sono tenute a svuotare regolarmente la cassetta delle lettere comunale nei giorni che precedono le elezioni comunali ed anche **la domenica 10 aprile 2016 entro le ore 12.00.**

A. Elezione del Municipio e del Consiglio comunale (elezioni con il sistema proporzionale)

L'elettore riceve al domicilio la busta di trasmissione, la carta di legittimazione di voto, le schede ufficiali per ciascun potere da eleggere, le buste interne per riporre le schede votate e altro materiale necessario all'elezione. La scheda ufficiale per l'elezione del Municipio è di colore blu mentre la scheda ufficiale per l'elezione del Consiglio comunale è di colore rosso.

Si applicano le medesime regole per l'elezione di entrambi i poteri.

1. Voto a una lista o voto Senza intestazione di lista

art. 37 LEDP

L'elettore può scegliere se esprimere il voto a favore di una lista (non è ammesso votare contemporaneamente due o più liste) o se rinunciare a votare una lista apponendo una croce nella casella «Senza intestazione».

Nota bene

Sono considerate schede «Senza intestazione» anche le schede compilate nei seguenti modi:

- non recano il voto nella casella «Senza intestazione» e non sono intestate a nessuna lista;
- sono intestate a più liste;
- sono intestate a una o più liste e recano contemporaneamente il voto nella casella «Senza intestazione».

2. Voto ai candidati

art. 37 LEDP

L'elettore può esprimere i voti preferenziali ai candidati indipendentemente dalle liste sulle quali figurano.

L'elettore ha a disposizione un numero di voti preferenziali **pari** al numero dei candidati da eleggere (p.es. in un Comune si elegge un Municipio di 5 membri e un Consiglio comunale di 25 membri), l'elettore potrà esprimere:

- un massimo di **5** preferenze sulla scheda per l'elezione del Municipio;
- un massimo di **25** preferenze su quella per l'elezione del Consiglio comunale.

Per ogni candidato prescelto, l'elettore può esprimere un solo voto preferenziale.

Nota bene

Le schede intestate a una lista che non recano voti preferenziali a candidati sono considerate schede «secche» a favore della lista prescelta.

Le schede «Senza intestazione» che non recano voti preferenziali a candidati sono considerate schede bianche.

B. Elezione del Sindaco (elezione con il sistema maggioritario)

art. 36 LEDP

L'elettore riceve al domicilio la busta di trasmissione, la carta di legittimazione di voto, la scheda ufficiale, la busta interna per riporre la scheda votata e altro materiale necessario all'elezione. Nella scheda ufficiale figurano **tutti** i candidati.

Sia per il primo turno dell'elezione del Sindaco sia per il turno di ballottaggio si applicano le medesime regole.

L'elettore può esprimere un solo voto, apponendo una croce nella casella che affianca il nome del candidato prescelto.

Nota bene

La scheda che non reca il voto a nessun candidato è considerata bianca.

La scheda che reca due o più voti preferenziali è nulla.

Il cumulo del medesimo candidato e/o la cancellazione non costituiscono motivo di nullità della scheda.

C. Motivi di nullità delle schede

art. 44 LEDP

In generale, sono nulle le schede che:

- portano segni di riconoscimento;
- recano espressioni estranee all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- completate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Per le elezioni con il **sistema proporzionale**, sono inoltre nulle le schede che:

- non sono intestate a nessuna lista e il numero dei voti preferenziali supera quello dei seggi da attribuire.

Per le elezioni con il **sistema maggioritario** sono nulle le schede che:

- portano il nome di una persona che non è tra i candidati;
- portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Casi pratici

1. Voto all'ufficio elettorale: firma carta di legittimazione

La carta di legittimazione deve essere firmata nel caso in cui l'elettore votasse all'ufficio elettorale?

La firma non è obbligatoria.

2. Carta di legittimazione: avente diritto impossibilitato a firmarla

L'avente di diritto di voto è impossibilitato a firmare la carta di legittimazione di voto perché tetraplegico. Per consentire l'esercizio del diritto di voto, è consigliabile allegare alla carta di legittimazione un certificato medico. L'attestazione medica vale quale voto per corrispondenza accompagnato.

3. Carta di legittimazione: avente diritto di voto che ha cambiato cognome

Il materiale di voto, unitamente alla carta di legittimazione, è stato trasmesso all'avente diritto di voto. Nel frattempo ha cambiato cognome.

La carta di legittimazione deve essere sostituita?

Può essere utilizzata quella in suo possesso ma alla condizione che l'ufficio elettorale sia in grado di identificare l'elettore.

7. Uffici elettorali



Principio

Nelle elezioni comunali l'ufficio elettorale:

- registra anticipatamente la carta di legittimazione di voto;
- esegue i lavori preparatori la domenica mattina;
- presiede le operazioni di voto nel Comune;
- assicura la regolarità delle operazioni elettorali;
- decide sulle questioni sottoposte dai delegati.

Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali avviene a livello cantonale.

art. 20 LEDP

Lo spoglio delle schede per l'elezione del Sindaco, per l'elezione complementare di uno o due Municipali o di un Consigliere comunale avviene a livello comunale.

L'ufficio elettorale:

- registra anticipatamente la carta di legittimazione di voto;
- esegue i lavori preparatori la domenica mattina;
- si pronuncia sulla validità delle schede;
- esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati;
- tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco dei votanti.

1. Costituzione

Composizione

art. 21 cpv. 1 LEDP

I presidenti, i membri e i supplenti dell'ufficio elettorale sono designati dal Municipio considerando la rappresentanza dei diversi gruppi politici.

Nota bene

Si consiglia di definire la composizione degli uffici elettorali con largo anticipo in modo tale da consentire le attività di conteggio delle schede ricevute dalla tipografia e la registrazione anticipata della carta di legittimazione di voto per le schede votate per corrispondenza. L'ufficio elettorale allestisce un verbale delle schede ricevute dalla tipografia indicando quelle destinate agli aventi diritto per il voto per corrispondenza, quelle per l'ufficio elettorale e quelle consegnate alla cancelleria comunale per eventuali richieste di sostituzione poiché danneggiate, smarrite, ecc.

art. 21 cpv. 1 e 2 LEDP

L'ufficio elettorale si compone di un presidente, due membri e tre supplenti; le cariche sono obbligatorie.

art. 11 RALEDP

L'intervento dei supplenti è disciplinato dall'ufficio elettorale, ritenuto che non è ammessa la presenza contemporanea del membro e del suo supplente.

Nel caso di più uffici elettorali è auspicabile che, sul numero complessivo degli uffici, tutti i gruppi siano rappresentati proporzionalmente in modo da evitare l'istituzione di uffici elettorali composti da membri di un solo gruppo politico.

art. 10 RALEDP

Il Municipio, prima dell'apertura delle operazioni di voto, informa tutti gli interessati e il rappresentante di ogni lista sulla composizione degli uffici elettorali, includendo l'indicazione dei supplenti.

Ufficio elettorale incompleto

art. 13 RALEDP

Il presidente dell'ufficio elettorale ha la facoltà di assumere altri cittadini del Comune qualora l'ufficio elettorale risultasse incompleto all'apertura delle operazioni di voto.

Numero degli uffici elettorali

art. 22 LEDP

Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo, il numero degli uffici elettorali, tenendo conto delle frazioni, dei quartieri o dei circondari e del numero degli iscritti in catalogo elettorale.

art. 9 RALEDP

Il numero degli uffici elettorali deve essere comunicato entro i termini indicati dalla Cancelleria dello Stato.

Ufficio elettorale principale

art. 22 cpv. 4 LEDP

Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale. Nel caso di elezioni a spoglio comunale, l'ufficio elettorale principale stabilisce il risultato complessivo del Comune e modifica eventuali errori di conteggio dei voti, rifacendo lo spoglio delle schede.

Commento

La legge non impedisce al candidato alla carica di Sindaco di far parte dell'ufficio elettorale. È auspicabile che, per ovvie ragioni, durante le operazioni di spoglio delle schede il candidato sia sostituito dal membro supplente dell'ufficio elettorale.

Delegati dei gruppi e supplenti

art. 23 LEDP
art. 15 RALEDP

I gruppi che hanno depositato una lista hanno il diritto di essere rappresentati e di designare un delegato e un suo supplente per ogni ufficio elettorale.

I delegati hanno diritto di:

- assistere alla registrazione anticipata della carta di legittimazione di voto, ai lavori preparatori della domenica mattina dell'elezione ed a tutte le operazioni di voto;
- rilevare eventuali irregolarità e chiedere rimedio all'ufficio elettorale;
- firmare il verbale.

art. 15 cpv. 3 RALEDP

Tre giorni prima delle operazioni di voto i gruppi comunicano per iscritto al Municipio i nomi dei delegati e dei supplenti, gli orari di presenza e l'ufficio elettorale per il quale sono designati. Il Municipio informa gli uffici elettorali interessati. È raccomandabile tuttavia che i gruppi comunicano i nominativi dei delegati e dei supplenti al Municipio con largo anticipo per consentire loro di assistere alla registrazione anticipata della carta di legittimazione di voto.

La legge non pone limitazioni per quanto riguarda il domicilio, la cittadinanza o l'età del delegato e del supplente.

art. 15 cpv. 2 RALEDP

Nelle decisioni dell'ufficio elettorale **i delegati o i loro supplenti non hanno il diritto di voto.**

art. 14 cpv. 1 lett. e RALEDP

Le osservazioni dei delegati o dei loro supplenti sono registrate a verbale.

Mantenimento dell'ordine

art. 20 cpv. 4 LEDP

L'ufficio elettorale può chiedere l'assistenza degli uscieri, degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale per il mantenimento dell'ordine.

Divieto di filmare e di fotografare, di usare cellulari, social network e di svolgere attività di propaganda elettorale

Durante la registrazione della sola carta di legittimazione di voto, negli orari di apertura del voto al seggio elettorale e durante i lavori preparatori per lo spoglio non è ammesso l'uso di cellulari, di social network (facebook, twitter, ecc.) come pure filmare e/o scattare fotografie da parte di Presidenti e membri degli uffici elettorali, di delegati di partito, di personale amministrativo o di terze persone.

La legge **non** permette la propaganda elettorale negli uffici elettorali.

Commento

L'ufficio elettorale, sulla base della sua competenza generale di vigilanza sulle operazioni di voto, ha la facoltà di decidere se eccezionalmente permettere ai mezzi d'informazione di accedere agli uffici elettorali per filmare o scattare fotografie. Le operazioni di voto **non** devono essere intralciate e il segreto del voto dovrà essere garantito.

2. Operazioni di voto

Giorni e orari di voto

art. 27 LEDP

I giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali sono fissati dal Municipio. Gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal **giovedì precedente l'elezione**. In tutti i Comuni, gli uffici elettorali devono essere aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato.

Gli elettori che si trovano nel locale di voto alla chiusura delle operazioni di voto, devono essere ammessi a votare.

Nota bene

È pendente il messaggio governativo n. 7150 del 25 novembre 2015 che propone la riduzione dei giorni e degli orari di voto. La proposta di modifica prospetta l'apertura degli uffici elettorali per le elezioni **solo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno**, lasciando ai Comuni la libertà di aprire gli uffici elettorali a partire dal giovedì precedente.

Materiale di voto e cabine elettorali

Durante le operazioni di voto, le schede ufficiali non sono depositate nelle cabine elettorali ma sono custodite dall'ufficio elettorale, lasciandole nelle cassette.

Le schede ufficiali sono estratte dalle cassette unicamente all'occorrenza (consegna delle schede all'elettore, sostituzione di schede compilate in modo errato, eccetera).

È opportuno prevedere nelle cabine elettorali un adeguato numero di penne nere per l'espressione del voto, di elenchi candidati e di istruzioni di voto.

3. Lavori preparatori

art. 38 cpv. 5 lett. a LEDP

L'apertura delle buste di trasmissione per il voto per corrispondenza e la registrazione della carta di legittimazione sono ammesse nei giorni precedenti la data dell'elezione.

I lavori preparatori in vista dello spoglio delle schede possono essere anticipati **solo la domenica mattina dell'elezione**.

art. 38 cpv. 5 lett. b, c
e cpv. 6 LEDP

Sono autorizzate le seguenti attività:

- l'**apertura delle buste interne** contenenti le schede votate;
- la **numerazione**, compresa l'**apposizione del timbro**, sulle schede votate.

La legge non pone limitazione sugli orari d'inizio dei lavori preparatori. Gli uffici elettorali denominati «Corrispondenza» e quelli del voto al seggio possono iniziare le attività di preparazione delle schede già di primo mattino. Le schede votate al seggio la domenica sono preparate alla chiusura delle operazioni di voto.

Nota bene

Le operazioni di preparazione delle schede avvengono in un locale appositamente destinato ed a porte chiuse, alla presenza dell'ufficio elettorale, del personale amministrativo e dei delegati di partito. Tali attività non possono svolgersi nei locali di voto durante l'apertura degli uffici elettorali.

L'ufficio elettorale sorveglia affinché le schede ufficiali non siano aperte e non siano manomesse.

Attività degli uffici elettorali

L'ufficio elettorale è responsabile della registrazione anticipata della sola carta di legittimazione di voto, dei lavori preparatori, delle operazioni di voto e della preparazione schede votate da inserire nelle cassette. Assicura la regolarità di tali attività. A tutte queste attività deve essere concessa ai delegati di partito la facoltà di assistere. L'ufficio elettorale deve mettere in atto i provvedimenti necessari per evitare abusi e per garantire la segretezza del voto. L'ufficio elettorale custodisce il materiale di voto in luogo sicuro.

art. 33 cpv. 6 RALEDP

Il Sindaco conserva le buste di trasmissione chiuse e sotto custodia e le consegna all'ufficio elettorale che procede alle attività di sua competenza.

Nota bene

I componenti gli uffici elettorali possono essere i medesimi per la registrazione del voto per corrispondenza e del voto al seggio purché le operazioni di registrazione del voto per corrispondenza non avvengano contemporaneamente con le operazioni di voto ai seggi.

Timbratura schede votate

Le schede sono timbrate la domenica dell'elezione, utilizzando il timbro in gomma a disposizione di ogni ufficio elettorale (solo inchiostro di colore rosso). Le schede votate per corrispondenza sono timbrate al momento dell'apertura delle buste interne mentre quelle votate all'ufficio elettorale prima di infilarle nell'urna.

Circondari elettorali comunali

Se i partiti per l'elezione del Consiglio comunale hanno suddiviso le candidature per circondari elettorali, le schede votate per corrispondenza sono da inserire **obbligatoriamente** nelle cassette del rispettivo circondario.

Schede contestate

Le **Schede contestate** dall'ufficio elettorale sono inserite nell'apposita busta e sono allegate alle schede votate.

Possibili casi di schede contestate

Esempi:

- carta di legittimazione non firmata;
- carta di legittimazione con firma falsa;
- busta di trasmissione non ufficiale;
- busta: indizi di manomissione;
- schede non ufficiali (schede facsimile, schede di altra votazione o altro materiale, ecc.);
- schede inserite in buste non ufficiali;
- due o più schede votate per il medesimo potere da eleggere;
- schede che portano segni di riconoscimento (sull'esterno della scheda);
- voto accompagnato contestato;
- ecc.

Numerazione schede contestate

Le schede contestate sono **numerate (in ultimo)**: i motivi di contestazione figurano con una nota a verbale (p.es. scheda n. 516 carta di legittimazione non firmata, scheda n. 517 non ufficiale (facsimile), ecc.).

Alle schede contestate non è allegata la carta di legittimazione di voto: fanno stato le indicazioni contenute nel verbale, firmato dall'ufficio elettorale e dai delegati di partito, tranne per i casi nei quali vi siano indizi di manomissione e di firma falsa. La documentazione (carta di legittimazione di voto) è tenuta a disposizione dell'Uf-

ficio cantonale di accertamento. Il numero complessivo delle schede contestate per il Municipio e per il Consiglio comunale è indicato nel rispettivo verbale compilato dall'ufficio elettorale.

Le schede contestate sono decise dagli Uffici cantonali di spoglio.

Sospensione delle operazioni di voto, custodia delle schede e dell'elenco votanti

art. 28 LEDP
art. 21 RALEDP

Durante la sospensione delle operazioni di voto, il materiale di voto, unitamente alle schede votate per corrispondenza, deve essere depositato in luogo sicuro.

Ad ogni sospensione le urne vengono aperte: le schede sono conteggiate per verificare la corrispondenza con il numero dei votanti e, insieme all'elenco dei votanti, sono rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell'ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Le schede non votate rimangono nelle rispettive cassette, che devono essere chiuse a chiave e sigillate.

Compiti degli uffici elettorali

art. 40 LEDP
art. 35 RALEDP

Al termine delle operazioni di voto e dei lavori preparatori, il giorno di domenica alle ore 12.00, il locale di voto di ogni ufficio elettorale comunale è chiuso; rimangono unicamente i membri dell'ufficio, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi.

L'ufficio elettorale procede a:

1. contare le schede rinvenute nell'urna e quelle votate per corrispondenza, senza aprirle;
2. controllare che il numero delle schede corrisponda all'elenco dei votanti;
3. indicare nel verbale il numero delle schede rinvenute nell'urna e quelle votate per corrispondenza.
4. numerare le schede votate, comprese quelle contestate;
5. riunire le schede in plichi da 50 e riporle, unitamente a una copia del verbale e dell'elenco dei votanti, nelle rispettive cassette;
6. inserire nell'apposita busta le eventuali schede contestate dall'ufficio elettorale.

Nota bene

Per ogni ufficio elettorale **il numero massimo di schede votate da inserire nelle cassette è stabilito dalla Cancelleria dello Stato**, secondo specifiche direttive.

Le schede non votate rimangono depositate presso il Municipio sino al momento in cui i risultati sono definitivi.

7. chiudere le cassette a chiave e sigillarle. La chiave deve essere consegnata alla pattuglia di polizia.

È assolutamente necessario che le operazioni sopra descritte siano eseguite da ogni ufficio elettorale rapidamente per permettere una tempestiva trasmissione del materiale all'Ufficio cantonale di spoglio.

Verbale delle operazioni di voto ed elenco votanti

art. 14 RALEDP

Il verbale contiene:

- a) la composizione dell'ufficio elettorale, inclusi i segretari;
- b) il cognome e il nome dei delegati dei gruppi;
- c) il numero degli iscritti in catalogo, i votanti al seggio e per corrispondenza;
- d) lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto;
- e) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'ufficio elettorale e dei delegati dei gruppi;
- f) le decisioni dell'ufficio elettorale succintamente motivate.

Il verbale, con i relativi annessi, è firmato dai membri dell'ufficio elettorale, dal segretario e dai delegati.

I cittadini che partecipano all'elezione sono iscritti con una numerazione progressiva nell'elenco dei votanti con cognome, nome, paternità e, se necessario, data completa di nascita. Per le aventi diritto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità. Sono inoltre previste le colonne con la menzione «ha votato per il Municipio» e «ha votato per il Consiglio comunale».

Nella colonna «osservazioni» deve essere indicato:

- l'elettore che ha votato per corrispondenza o accompagnato; in questo caso deve essere pure menzionato l'accompagnatore;
- il nome di chi ha sbagliato a votare ed ha ricevuto una nuova scheda.

La prima copia del verbale e dell'elenco votanti è riposta nella cassetta contenente le schede del Municipio, la seconda nella cassetta contenente le schede del Consiglio comunale.

La terza copia del verbale e dell'elenco votanti rimane all'ufficio elettorale ed è trasmessa al Municipio.

Trasmissione del materiale di voto all'ufficio di spoglio cantonale

art. 38 LEDP

Le cassette sono ritirate dai funzionari governativi (pattuglia di polizia), di regola presso la sede di ogni ufficio elettorale comunale principale o secondario, sulla base del piano di trasporto elaborato dalla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Bellinzona.

Lo spoglio delle schede è eseguito dagli uffici cantonali.

Scioglimento dell'Ufficio elettorale comunale

L'ufficio elettorale comunale si scioglie dopo aver consegnato il materiale di voto ai funzionari governativi (pattuglia di polizia).

Casi pratici

1. Membro dell'ufficio elettorale non domiciliato nel Comune

È ammesso designare un membro dell'ufficio elettorale non domiciliato nel Comune?

I membri degli uffici elettorali devono essere domiciliati nel Comune.

2. Composizione ufficio elettorale nel caso di Municipale «Indipendente» in corso di legislatura

Può il Municipale, eletto per il Partito A, far parte dell'ufficio elettorale anche se in corso di legislatura si è dichiarato «Indipendente» dal Partito?

La legge non pone limitazioni. Il Municipale ha diritto ad essere rappresentato in seno all'ufficio elettorale, contrariamente al delegato che rappresenta il Partito, Gruppo, ecc.

3. Candidato e delegato di partito

Un candidato può essere anche delegato di Partito in occasione delle elezioni comunali?

La legge non pone limitazioni.

4. Candidato e delegato di partito: propaganda elettorale

Può un candidato per l'elezione del Municipio, designato pure quale delegato di Partito, farsi propaganda elettorale durante le operazioni di voto?

La legge non lo ammette. I locali di voto sono destinati unicamente per le operazioni di voto e non per la propaganda elettorale.

5. Delegati di partito in sostituzione dei membri dell'ufficio elettorale

I delegati di partito possono sostituire il Presidente, i membri e supplenti degli uffici elettorali?

La legge non lo ammette. Le funzioni sono diverse tra di loro e quindi incompatibili. I Presidenti, i membri e i supplenti degli uffici elettorali devono svolgere la loro funzione in modo neutrale e oggettivo mentre i delegati di partito rappresentano per definizione una parte. Di conseguenza se il Presidente o i membri sono impossibilitati a presenziare occorrerà far capo al supplente designato dal Municipio. La carica di supplente è obbligatoria. Non è ammessa la contemporanea presenza all'ufficio elettorale di un membro e di un supplente.

Di conseguenza se il Presidente o i membri sono impossibilitati a presenziare occorrerà far capo al supplente designato dal Municipio. La carica di supplente è obbligatoria. Non è ammessa la contemporanea presenza nell'ufficio elettorale di un membro e di un supplente.

6. Delegati di partito: verifica catalogo elettorale durante le operazioni di voto

Durante le operazioni di voto i delegati di partito hanno diritto a titolo personale di annotare il cittadino che si è recato all'ufficio elettorale?

La legge non lo ammette. I delegati di partito possono semmai svolgere, con preventivo accordo dell'ufficio elettorale, una funzione a sostegno dell'attività dell'ufficio stesso p.es. controllo delle identità, ecc. I compiti dei delegati di partito sono quelli di assistere alla registrazione anticipata della carta di legittimazione di voto, a tutte le operazioni di voto, rilevare eventuali irregolarità e chiedere rimedio all'ufficio elettorale e firmare il verbale.

7. Carta di legittimazione di voto non firmata dall'elettore

Nel caso in cui la carta di legittimazione di voto che accompagna la scheda votata per corrispondenza non fosse firmata dall'elettore, l'ufficio elettorale non può far completare la carta di legittimazione di voto in un secondo tempo, ma la scheda deve essere annullata (art. 44 cpv. 1 lett. g LEDP). L'ufficio elettorale deve assumere un ruolo neutrale nei confronti degli elettori. In particolare, l'ufficio elettorale non ha la competenza di adottare provvedimenti per sanare le schede nulle.

Allegati

1. Comunicazione ai membri designati per la composizione degli uffici elettorali
2. Designazione delegati e supplenti negli uffici elettorali
3. Comunicazione ai delegati e supplenti
4. Verbale per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale

1. Comunicazione ai membri designati per la composizione degli uffici elettorali

Comune di ...

Signor
Membro dell'Ufficio elettorale

Luogo e data

COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Signor,

conformemente all'art. 10 RALEDP la informiamo che il Municipio l'ha designata quale membro dell'ufficio elettorale unitamente ai signori

.....
.....

I giorni e gli orari di presenza sono i seguenti:

..... per la registrazione anticipata della sola carta di legittimazione di voto;

..... per il voto al seggio;

..... per i lavori preparatori (apertura buste interne, conteggio, timbratura schede, numerazione schede, ecc.) in vista della consegna delle cassette alla pattuglia di Polizia.

I membri supplenti dell'ufficio elettorale sono i signori

.....
.....

Ringraziandola anticipatamente per la preziosa collaborazione, le porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

Copia p.c.:
– al rappresentante della lista

2. Designazione delegati e supplenti negli uffici elettorali

Comune di ...

Al rappresentante della lista

Luogo e data

**DESIGNAZIONE DELEGATI E SUPPLENTI
NEGLI UFFICI ELETTORALI
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016**

Signor

i Partiti che hanno presentato liste per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale hanno diritto di designare per **ogni ufficio elettorale** un proprio delegato e supplente che possano assistere:

1. alle operazioni di registrazione anticipata della carta di legittimazione di voto;
2. alle operazioni di voto;
3. ai lavori preparatori per lo spoglio delle schede (apertura buste, conteggio, numerazione e timbratura schede, ecc.);
4. alla consegna delle cassette alle pattuglie di Polizia.

Nel caso foste interessati a fare uso di questa facoltà v'invitiamo a prendere contatto con la Cancelleria comunale per indicare il nome dei vostri delegati e degli eventuali loro supplenti, entro il

Ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione e vi porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

3. Comunicazione ai delegati e supplenti

Comune di ...

Signor delegato/supplente
in rappresentanza del Partito...

Luogo e data

DELEGATI E SUPPLENTI NEGLI UFFICI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Signor,

facciamo riferimento alla comunicazione del suo Partito del che l'ha designata delegato/supplente dell'ufficio elettorale di per le elezioni comunali del 10 aprile 2016.

La informiamo che i giorni e gli orari di presenza sono i seguenti:

..... per la registrazione anticipata della sola carta di legittimazione di voto;

..... per il voto al seggio;

..... per i lavori preparatori (apertura buste interne, conteggio, timbratura schede, numerazione schede, ecc.) in vista della consegna delle cassette alla pattuglia di Polizia.

Ringraziandola anticipatamente per la preziosa collaborazione, le porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

4. Verbale per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Elezione del Municipio / del Consiglio comunale
10 aprile 2016

Verbale

Comune di _____

Ufficio elettorale _____

In conformità del decreto di convocazione dell'assemblea comunale dichiariamo che le operazioni di voto si sono svolte nei giorni e durante le ore:

Operazioni di voto

Giovedì 7 aprile 2016	dalle ore _____	alle ore _____
Venerdì 8 aprile 2016	dalle ore _____	alle ore _____
Sabato 9 aprile 2016	dalle ore _____	alle ore _____
Domenica 10 aprile 2016	dalle ore _____	alle ore _____

Ufficio elettorale

Presidente _____

Membri _____

Segretari _____

Delegati dei gruppi politici

1. _____	9. _____
2. _____	10. _____
3. _____	11. _____
4. _____	12. _____
5. _____	13. _____
6. _____	14. _____
7. _____	15. _____
8. _____	16. _____

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Iscritti in catalogo elettorale

Votanti

	Numero Votanti	Schede votate Municipio	Schede votate Consiglio comunale
Votanti per corrispondenza
Giovedì 7 aprile 2016*)
Venerdì 8 aprile 2016*)
Sabato 9 aprile 2016*)
Domenica 10 aprile 2016*)
TOTALE	=====	=====	=====
*) Voto al seggio			

- Il nome dei votanti è stato iscritto con una numerazione progressiva, nell'apposito elenco di cui alleghiamo un esemplare al presente verbale (art. 14 cpv. 3 RALEDP).
- Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le cassette delle schede inutilizzate, le schede votate, l'elenco dei votanti sono stati custoditi in luogo sicuro secondo le cautele degli artt. 28 LEDP e 21 RALEDP e fino al termine delle operazioni di voto.
- Tutte le schede sono state riposte, senza essere aperte, nelle cassette destinate all'Ufficio cantonale di spoglio. Le cassette sono state chiuse e sigillate per essere consegnate alle pattuglie della polizia. I membri dell'Ufficio elettorale e i delegati dei gruppi politici hanno firmato i verbali e la ricevuta per la consegna delle cassette.

Schede contestate al seggio e per corrispondenza

<i>Elezione del Municipio</i>	A) Schede contestate per l'elezione del Municipio
<i>Elezione del Consiglio comunale</i>	B) Schede contestate per l'elezione del Consiglio comunale

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Osservazioni

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



PER L'UFFICIO ELETTORALE

Il Presidente:

.....

I membri:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I segretari:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I Delegati delle liste

Allegato

elenco votanti

1. Il verbale è redatto in 3 copie.
La prima copia è depositata nella cassetta contenente il materiale dell'elezione del Municipio, la seconda nella cassetta contenente il materiale del Consiglio comunale; la terza deve essere trasmessa al Municipio.
2. L'elenco dei votanti, allestito in ordine cronologico e con numero progressivo, è redatto in 3 copie.
Le copie devono essere così rimesse: la prima copia rimessa nella cassetta contenente il materiale dell'elezione del Municipio; la seconda rimessa nella cassetta contenente il materiale dell'elezione del Consiglio comunale ; la terza trasmessa al Municipio.
3. Il verbale si riferisce all'elezione del Municipio ed a quella del Consiglio comunale.

8. Ripartizione dei seggi



A. Municipio

art. 93b LEDP

I seggi sono ripartiti tra le liste sulla base del sistema Hagenbach-Bischoff, chiamato anche sistema della miglior media. Esso è il medesimo sistema applicato anche per l'elezione del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale.

Innanzitutto, si determina il quoziente elettorale che corrisponde alla somma dei voti validi ottenuti dalla lista (voti emessi e non emessi) diviso per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno.

$$\text{Quoziente elettorale} = \frac{\text{voti emessi e non emessi}}{\text{N}^\circ \text{ seggi} + 1}$$

Nota bene

I voti emessi sono i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista.

I voti non emessi sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi.

I voti in bianco sono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

I^a ripartizione

A ciascun gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

II^a ripartizione e successive

I seggi restanti sono assegnati dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnati aumentato di uno, ritenuto che:

- al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
- l'operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi;
- in caso di parità delle frazioni, la precedenza è data al gruppo maggiore; se i gruppi con pari frazioni hanno anche pari voti decide la sorte.

Commento

A differenza del sistema proporzionale applicato alla ripartizione dei seggi per il Consiglio comunale, il sistema della miglior media (Hagenbach-Bischoff) consente a tutti i gruppi di partecipare alla ripartizione dei seggi, anche nel caso in cui non raggiungano il quoziente elettorale.

Esempio

Numero dei seggi: 5

Numero dei voti preferenziali: 5

Valore della scheda: 10

Schede valide: 960

Voti in bianco: 400

Gruppo	Schede	Voti emessi	Voti non emessi	Totale voti di partito
Gruppo A	240	2000	600	2600
Gruppo B	200	1800	400	2200
Gruppo C	170	1500	300	1800
Gruppo D	180	900	300	1200
Gruppo E	100	650	150	800
Senza intestazione	70			
Totale	960	6850	1750	8600

$$\text{Quoziente elettorale} = \frac{8600}{5+1} = 1'433.33$$

Nota bene

Per la ripartizione dei seggi sono determinanti i **voti totali di partito** (voti emessi e non emessi) e **non** il numero delle schede di partito. **I voti in bianco** non sono computati nei voti di partito.

I^a ripartizione

Gruppo	Voti	I^a ripartizione	Seggi
		A:QE	B
Gruppo A	2600	$2600 : 1433.33 = 1$	1
Gruppo B	2200	$2200 : 1433.33 = 1$	1
Gruppo C	1800	$1800 : 1433.33 = 1$	1
Gruppo D	1200	$1200 : 1433.33 = 0$	0
Gruppo E	800	$800 : 1433.33 = 0$	0
Totale	8600		3

II^a ripartizione

Dopo la prima attribuzione si procede all'assegnazione dei seggi restanti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni Gruppo (A) per quello dei seggi già assegnati aumentato di uno $(B+1) = \text{II}^\circ$ quoziente.

Al Gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio.

Gruppo	Voti	II^a ripartizione	Seggi	Seggi
		A: (B+1)	C	
Gruppo A	2600	$2600 : (1+1) = 1300$	1	2
Gruppo B	2200	$2200 : (1+1) = 1100$	0	1
Gruppo C	1800	$1800 : (1+1) = 900$	0	1
Gruppo D	1200	$1200 : (0+1) = 1200$	0	0
Gruppo E	800	$800 : (0+1) = 800$	0	0
Totale	8600		1	4

III^a ripartizione

Dopo la seconda attribuzione si procede all'assegnazione dei seggi restanti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni Gruppo (A) per quello dei seggi già assegnati aumentato di uno $(C+1) = \text{III}^\circ$ quoziente.

Al Gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio.

Gruppo	Voti	III^a ripartizione	Seggi	Seggi tot.
		A: (C+1)		
Gruppo A	2600	$2600 : (2+1) = 866.66$	0	2
Gruppo B	2200	$2200 : (1+1) = 1100$	0	1
Gruppo C	1800	$1800 : (1+1) = 900$	0	1
Gruppo D	1200	$1200 : (0+1) = 1200$	1	1
Gruppo E	800	$800 : (0+1) = 800$	0	0
Totale	8600		1	5

B. Consiglio comunale

art. 93 LEDP

La ripartizione dei seggi fra i gruppi avviene in base al **quoziente elettorale**.

Il quoziente elettorale è costituito dalla somma dei voti di partito conseguiti (voti emessi e voti non emessi), divisa per il numero dei seggi. Se la somma non è perfettamente divisibile si tiene conto della frazione fino alla seconda cifra decimale.

$$\text{Quoziente elettorale} = \frac{\text{voti emessi e non emessi}}{\text{N}^\circ \text{ dei seggi}}$$

I^a ripartizione

Ciascun gruppo ha il diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti; le liste che **non** hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

Ripartizione dei seggi

II^a ripartizione

I seggi non assegnati per quoziente intero sono assegnati ai Gruppi con le maggiori frazioni.

In caso di parità di frazione, la precedenza spetta al Gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se i Gruppi a parità di frazione hanno voti pari, decide la sorte. I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al Gruppo che oltre al quoziente ha ottenuto la maggior frazione.

Esempio

Numero dei seggi: 25

Numero dei voti preferenziali: 25

Valore della scheda: 50

Schede valide: 900

Voti in bianco: 2000

Gruppo	Schede	Voti emessi	Voti non emessi	Totale voti di partito
Gruppo A	240	10000	3000	13000
Gruppo B	200	9000	2000	11000
Gruppo C	170	7500	1500	9000
Gruppo D	100	5000	1000	6000
Gruppo E	70	3300	700	4000
Senza intestazione	120			
Totale	900	34800	8200	43000

$$\text{Quoziente elettorale (QE)} = \frac{43000}{25} = 1720$$

Gruppo	Voti	Seggi assegnati	Maggior frazione	Seggi assegnati per maggior frazione	Seggi
		per quoziente intero (A)	Voti (AxQE)	(B)	(A+B)
Gruppo A	13000:1720	7	960	1	8
Gruppo B	11000:1720	6	680	0	6
Gruppo C	9000:1720	5	400	0	5
Gruppo D	6000:1720	3	840	1	4
Gruppo E	4000:1720	2	560	0	2
Totale	43000	23		2	25

Sono stati assegnati 23 dei 25 seggi quindi rimangono 2 seggi da assegnare ai gruppi secondo le maggiori frazioni.

Maggior frazione = Voti - (Quoziente elettorale QE x seggi assegnati nella prima ripartizione A)

C. Consiglio comunale con circondari elettorali

art. 93a LEDP

Alcuni Comuni hanno istituito la possibilità della suddivisione delle liste per circondari elettorali. Questa facoltà è ammessa solo per l'elezione del Consiglio comunale. I circondari elettorali non hanno alcun influsso nella ripartizione tra le liste: essi toccano la ripartizione interna della lista.

Esempio

La lista del Gruppo A è suddivisa in tre circondari elettorali

Il Gruppo A ha conseguito 8 seggi

Il Gruppo A ha ottenuto 13000 voti di partito

Quoziente elettorale: 1720

Circondario	Voti	Seggi assegnati	Maggior frazione	Seggi assegnati per maggior frazione	Seggi
		per quoziente intero (A)	Voti (A×QE)	(B)	(A+B)
I° Circondario	5200:1720	3	40	0	3
II° Circondario	4100:1720	2	660	1	3
III° Circondario	3700:1720	2	260	0	2
Totale	13000	7		1	8

Allegato

1. Spiegazione valore e peso della scheda con e senza intestazione di lista

1. Valore e peso scheda con e senza intestazione di lista

Calcolo dei voti e valore delle schede con e senza intestazione

Definizioni

I **voti preferenziali** sono i voti che l'elettore può attribuire ai candidati, e corrispondono al massimo al numero di seggi da assegnare, utilizzando la scheda con o senza intestazione della lista.

I **voti emessi** sono quelli ottenuti dai candidati sulla propria lista, più quelli preferenziali ottenuti su altre liste (con o senza intestazione).

I **voti non emessi** sono quelli non espressi tramite preferenziali ma spettanti a una lista intestata.

I **voti in bianco** sono quelli non espressi tramite preferenziali ma spettanti alla scheda senza intestazione.

I **voti di partito** sono la somma dei voti emessi più i voti non emessi, i voti in bianco non sono computati per la ripartizione dei seggi.

Quanto vale una scheda?

La scheda senza intestazione della lista ha modificato il **valore** della scheda con intestazione della lista. La scelta adottata dal Gran Consiglio si fonda infatti sul valore "6/10/14" della scheda per l'elezione dei Municipi e sul "valore **doppio** rispetto al numero dei seggi dei Consigli comunali" per la scheda dei legislativi.

 Valore della scheda con o senza intestazione della lista per il Municipio

Voti totali	Seggi (Municipali da eleggere)
6	3
10	5
14	7

 Valore della scheda con o senza intestazione della lista per il Consiglio comunale

Voti totali	Seggi (Consiglieri comunali da eleggere)
30	15
34	17
36	18
38	19
40	20
42	21
50	25
52	26
54	27
58	29
60	30
70	35
80	40
90	45
100	50
120	60

Quanto vale la scheda intestata?

Caso	Scheda secca
Elezione	Municipio
Membri da eleggere	5
Voti preferenziali massimi	5
Valore della scheda	10

L'elettore ha votato unicamente il **Partito A** (scheda secca).

Sono computati:

- 5 voti emessi
- 5 voti non emessi a favore del **Partito A**.

La somma dei voti emessi e non emessi è pari a **10**.

Caso	Preferenze espresse all'interno della lista
Elezione	Municipio
Membri da eleggere	5
Voti preferenziali massimi	5
Valore della scheda	10

L'elettore ha votato il **Partito A** e ha espresso **2** preferenze a candidati del **medesimo Partito A**.

Sono computati:

- 2 voti emessi (1 voto ciascuno ai 2 candidati prescelti) a favore del **Partito A**
- 5 voti emessi (1 voto ai cinque candidati nella lista) a favore del **Partito A**
- 3 voti non emessi a favore del **Partito A**

La somma dei voti emessi e non emessi è pari a **10**.

Caso	Panachage
Elezione	Municipio
Membri da eleggere	5
Voti preferenziali massimi	5
Valore della scheda	10

L'elettore ha votato il **Partito B** e ha espresso **3** preferenze a candidati del **medesimo Partito B** e ha attribuito **2** voti preferenziali a candidati di altri Partiti (panachage): **1 al Partito C e 1 al Partito D**.

Sono computati:

- **3** voti emessi (**1** voto ciascuno dei **3** candidati prescelti) a favore del **Partito B**
- **5** voti non emessi (**1** voto ai **5** candidati nella lista) a favore del **Partito B**
- **1** voto emesso per il **candidato del Partito C**;
- **1** voto emesso per il **candidato del Partito D**;

La somma dei voti emessi e dei voti non emessi è pari a **10**.

In questo caso il valore della scheda del **Partito B** è diminuita di

- **2/10 (due decimi – i due voti dati a candidati dei Partiti C e D)**.

Nota bene

Ogni **10 voti preferenziali** provenienti o ricevuti dalla **scheda votata con intestazione** p.es **Partito A** a favore di **candidati di altre liste** equivale "perdere" o "guadagnare" una scheda del **Partito A**.

Le medesime regole valgono anche per l'elezione del **Municipio** composto **da 3 o 7 membri, così** come per l'elezione del Consiglio comunale.

Quanto vale la scheda senza intestazione?

Caso	Espressione di tutti i preferenziali
Elezione	Municipio
Membri da eleggere	5
Voti preferenziali massimi	5
Voti preferenziali espressi	5
Valore della scheda	10

L'elettore ha votato la **scheda senza intestazione della lista** e ha attribuito **5 preferenze** in particolare:

- **3** preferenze a candidati del **Partito A**
- **2** preferenze a candidati del **Partito B**

Ogni voto preferenziale comporta l'attribuzione **di un voto emesso** a favore del candidato **e un voto non emesso** a favore della lista di appartenenza del candidato.

Sono computati

- 3 voti emessi a favore dei candidati del **Partito A**
- 3 voti non emessi a favore del **Partito A**
- 2 voti emessi a favore dei candidati del **Partito B**
- 2 voti non emessi a favore del **Partito B**

La somma dei voti emessi e non emessi è pari a **10**.

Caso	Espressione parziale dei preferenziali
Elezione	Municipio
Membri da eleggere	5
Voti preferenziali massimi	5
Voti preferenziali espressi	2
Valore della scheda	Il valore teorico è 10 ma in questo caso non essendo stati espressi tutti i preferenziali si riduce a 4

L'elettore ha votato la **scheda senza intestazione della lista** e ha attribuito **2 preferenze a candidati del Partito A**.

Sono computati

- 2 voti emessi a favore dei candidati del **Partito A**
- 2 voti non emessi a favore del **Partito A**
- **6 voti in bianco** (voti non attribuiti dall'elettore)

La somma dei voti emessi, dei voti non emessi e dei **voti in bianco** è pari **10**.

Ogni voto preferenziale comporta l'attribuzione di **1 voto emesso a favore del candidato** e **1 voto non emesso** a favore della lista di appartenenza del candidato.
In questo caso la scheda senza intestazione "pesa"

- **4/10** per la ripartizione dei seggi.

I **6 voti non espressi** sono definiti **voti in bianco** e non sono computati per la ripartizione dei seggi.

Nota bene

Ogni **5 voti preferenziali emessi sulla scheda senza intestazione** a favore di candidati del **Partito A** equivalgono ad **una** scheda per il Partito A.

Le medesime regole valgono anche per l'elezione del **Consiglio comunale**, ritenuto il numero dei seggi da attribuire e il valore della scheda.

9. Proclamazione e pubblicazione dei risultati e revoca del Municipio



Ufficio cantonale di accertamento

art. 53 LEDP L'ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

Proclamazione dei risultati

art. 48 LEDP L'ufficio cantonale di accertamento:

- procede alla pubblicazione dei risultati;
- stabilisce i candidati eletti;
- rilascia le credenziali;
- stabilisce la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

art. 97, 110 LEDP Fissato il numero dei seggi spettanti ad ogni singolo partito, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per la carica di Municipale o di Consigliere comunale.
In caso di parità di voti fra i candidati dello stesso gruppo, se il loro numero supera quello degli eletti spettanti al medesimo gruppo, l'ordine di elezione viene determinato per sorteggio.

Pubblicazione dei risultati

art. 49 LEDP Il Sindaco pubblica all'albo comunale i risultati il giorno successivo alla proclamazione.

La pubblicazione dei risultati comprende:

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle, bianche e contestate con i motivi;
- il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
- il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- il quoziente elettorale;
- il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).

Dati di panachage

In seguito ad una recente modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici devono essere pubblicati, anche nelle elezioni comunali, i **dati di panachage**.

In particolare:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Questi dati verranno pubblicati nel sito internet del Cantone.

Diritto di opzione

art. 113 LEDP Per consentire l'esercizio del diritto d'opzione, la cancelleria comunale fissa un termine di **cinque giorni** agli eletti che occupano una carica incompatibile (elezione o nomina) con quella di nuova elezione, rispettivamente che sono stati eletti contemporaneamente sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale. La rinuncia ad una delle cariche deve essere presentata per iscritto.

Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

L'eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall'elenco dei subentranti. Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

art. 99 LEDP

Il candidato eletto assume la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà.

Il Municipale assume la carica firmando la dichiarazione di fedeltà davanti al Giudice di pace del Circolo, entro tre giorni dalla data della proclamazione.

Sino a quel momento restano in carica i Municipali uscenti.

Il Consigliere comunale assume la carica nel corso della seduta costitutiva, sottoscrivendo la dichiarazione di fedeltà consegnata dal segretario comunale. I membri che dovessero subentrare in corso di legislatura fanno altrettanto all'inizio della prima seduta a cui partecipano.

Obbligatorietà della carica

art. 168 LEDP

L'eletto ad una carica pubblica ha l'**obbligo di accettarla**, a meno che non vi siano ragioni di salute o altri giustificati motivi. Tale principio vale anche per i subentranti.

Distruzione del materiale di voto e conservazione degli atti (verbali, elenchi votanti, ecc.)

art. 56 LEDP

Dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati, se non sono stati presentati ricorsi, il materiale di voto deve essere distrutto. Prima della distruzione del materiale di voto occorre accertare che esso non sia stato manomesso. Occorre inoltre tenere un verbale che certifichi l'avvenuta distruzione.

Il Comune è competente per la distruzione del materiale di voto nell'ambito delle elezioni con spoglio comunale, mentre le autorità cantonali sono competenti per l'eliminazione del materiale di voto delle elezioni con spoglio cantonale. In quest'ultimo caso, i Comuni possono eliminare il materiale di voto in loro possesso (per esempio le carte di legittimazione di voto, ecc.) dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalle autorità cantonali.

Per **materiale di voto** s'intende:

- le schede votate;
- le carte di legittimazione di voto (voto per corrispondenza);
- le schede inutilizzate (non votate);
- l'elenco votanti.

Nel caso in cui sia presentato un ricorso, il materiale di voto deve essere distrutto entro un mese dalla crescita in giudicato della decisione.

Il verbale di spoglio deve essere per contro conservato, secondo le cautele del caso e in luogo sicuro. Non essendoci disposizioni legali riguardanti **la conservazione del verbale di spoglio**, è ragionevole prevedere un periodo di archiviazione di **10 anni**.

Revoca del Municipio

Principio

art. 44a cpv. 1 Cost. TI I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

Termini deposito della domanda di revoca

art. 44a cpv. 2 Cost. TI La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno di legislatura.

Proposta di revoca del Municipio: definizione

Per **proposta di revoca del Municipio** s'intende l'atto con il quale i proponenti domandano l'avvio della procedura di raccolta delle firme. Questo atto consiste nella comunicazione formale al Municipio dell'intenzione di raccogliere le firme.

Numero di proponenti per la proposta di revoca del Municipio

art. 58 cpv. 1 lett. a LEDP
art. 153 cpv. 2 e 3 LEDP La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell'articolo 58 cpv. 1 lettera a LEDP; essa è presentata a mano al Municipio in carica. La proposta di revoca può essere motivata. Il Municipio ha il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni oppure indire un incontro informativo.

Competenze del Municipio

Il Municipio verifica la proposta di revoca e procede alla pubblicazione all'albo comunale indicando **il numero legale e il termine per la raccolta delle firme** per domandare la revoca del Municipio. Trasmette copia della pubblicazione all'albo comunale **alla Cancelleria dello Stato** per quanto di sua competenza.

Domanda di revoca del Municipio: definizione

art. 155 LEDP Per **deposito della domanda di revoca del Municipio** s'intende l'atto della consegna della domanda con le sottoscrizioni degli elettori alla **Cancelleria dello Stato** (non alla cancelleria comunale).

Numero proponenti domanda di revoca del Municipio

art. 44a cpv. 3 Cost. TI
art. 155 cpv. 2 LEDP Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti in materia comunale nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.

La domanda di revoca deve raccogliere **l'adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto**, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale.

I cittadini all'estero possono comunque sottoscrivere la domanda di revoca del Municipio.

Requisiti della lista per la domanda di revoca del Municipio

art. 154 LEDP La lista per la raccolta delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il testo della domanda;
b) l'indicazione della data di pubblicazione all'albo comunale;
c) il testo dell'art. 120 LEDP.

Deposito, accertamento e pubblicazione del risultato della domanda di revoca

art. 156 cpv. 2 e 3 LEDP
art. 44a Cost. TI

La **domanda di revoca** con le adesioni è depositata a mano dai promotori alla **Cancelleria dello Stato** (non alla cancelleria comunale) **entro le ore 18.00 del giorno di scadenza**.

La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio, ne fa eseguire la pubblicazione all'albo comunale e fissa la data della votazione.

Gli art. 124 e 125 LEDP sono applicabili per analogia.

Votazione in materia di revoca del Municipio

art. 45, 46 cpv. 3 Cost. TI

La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale dell'accertamento del risultato della domanda.

Il Municipio in carica coordina e cura gli aspetti organizzativi della votazione comunale. Lo spoglio delle schede della votazione comunale avviene **a livello comunale**. L'esito della votazione è pubblicato all'albo comunale.

Data elezione del nuovo Municipio e del Sindaco

art. 157 cpv. 2 e 3 LEDP

Se la domanda di revoca del municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione e il Municipio in carica convoca l'assemblea conformemente all'articolo 19 LEDP; l'elezione ha luogo **entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione** all'albo comunale. Gli aspetti organizzativi riguardanti **l'elezione del nuovo Municipio** sono curati dalla Cancelleria dello Stato in collaborazione con il Municipio in carica. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Municipio avviene **a livello cantonale**.

art. 101 LEDP

Per l'elezione del Sindaco si applicano gli art. 101 e seguenti LEDP. L'elezione avviene la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio, con il sistema della maggioranza assoluta. Gli aspetti organizzativi riguardanti l'elezione sono curati dal Municipio in collaborazione con la Cancelleria dello Stato.

Assunzione della carica e periodo di nomina

art. 158 LEDP

Il Municipio revocato resta in funzione sino all'entrata in carica dei nuovi membri. Il Sindaco ed i Municipali rimangono in carica fino al momento in cui i nuovi eletti firmeranno la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

Casi pratici

1. Consultazione elenco votanti

È possibile consultare pubblicamente l'elenco votanti?

L'elenco votanti non è consultabile per motivi di riservatezza, di tutela della segretezza del voto e ciò per evitare eventuali pressioni o minacce verso gli elettori.

2. Termine di ricorso contro la pubblicazione dei risultati

I ricorsi devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati.

3. Diffusione dei dati di panachage

La legge ammette la pubblicazione dei dati di panachage a livello comunale.

4. Ritiro domanda di revoca del Municipio

La legge consente il ritiro della domanda di revoca del Municipio?

La legge **non** prevede il ritiro della domanda di revoca del Municipio, contrariamente a quanto previsto per le domande di iniziativa (art. 127 cpv. 2 LEDP e 78 cpv. 3 LOC).

Per questo aspetto, la domanda di revoca del Municipio è assimilabile ad una domanda di referendum, per la quale la legge non ammette il ritiro (art. 144 cpv. 3 LEDP). A differenza della domanda d'iniziativa, la domanda di referendum e di revoca del Municipio non sono condizionate ad eventuali decisioni degli organi comunali (p.es. controprogetto). Una volta decretata la riuscita dalla domanda di revoca del Municipio, la stessa deve essere posta in votazione.

5. Elezione del nuovo Municipio: candidature

La legge non vieta la candidatura di persone che hanno rivestito già la carica di Municipale (p. es. anche facenti parte del Municipio revocato).

Allegato

1. Lettera inviata al candidato eletto per l'esercizio del diritto di opzione

1. Lettera inviata al candidato eletto per l'esercizio del diritto di opzione

Comune di ...

Signor
Indirizzo

Luogo e data

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Signor,

a seguito della proclamazione dei risultati dello scorso 10 aprile 2016, constatiamo che lei è stato eletto sia alla carica di Municipale che di Consigliere comunale.

Conformemente all'art. 113 LEDP la invitiamo ad optare per una delle due cariche **entro 5 giorni dalla proclamazione dei risultati.**

Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al Giudice di pace equivale all'esercizio del diritto di opzione.


Distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.:

Il Segretario:

10. Designazione dei supplenti Municipali



Principio

art. 81 LOC Nei comuni ove esiste un Municipio di tre membri la legge impone la designazione di due supplenti Municipali. Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del Municipio.

art. 94 LEDP Le cariche di supplenti Municipali sono assegnate ai gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nell'elezione del Municipio, secondo il sistema della miglior media (art. 93b LEDP). Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, altrimenti i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il maggior numero di voti. I supplenti Municipali spettanti al gruppo devono essere designati dai proponenti o dal loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, dandone comunicazione per iscritto al *Municipio*. Poiché la designazione dei supplenti Municipali non avviene mediante la procedura di elezione ai sensi degli art. 57 e seguenti, **non** è necessaria la presentazione dell'estratto del casellario giudiziale.

Commento

La legge è silente sulla procedura da seguire per la designazione dei supplenti Municipali in caso di elezione tacita del Municipio. I supplenti Municipali sono, per prassi, proporzionalmente assegnati ai gruppi rappresentati in Municipio (numero di seggi).

Caso pratico

1. Designazione a supplente Municipale

Il candidato non eletto per il Municipio o per il Consiglio comunale o il proponente della lista può essere designato supplente Municipale.

La designazione a supplente Municipale non preclude comunque il subingresso in Consiglio comunale o nello stesso Municipio nel corso della legislatura. In tal caso il supplente Municipale dovrà esercitare il diritto d'opzione ai sensi dell'art. 113 LEDP.

2. Decesso di un supplente Municipale

È deceduto un supplente Municipale. Il Municipio assegna a tutti i proponenti della lista un termine di tre giorni per la designazione del nuovo supplente Municipale.

3. Consigliere comunale in carica designato supplente Municipale: opzione

Il Consigliere comunale opta in corso di legislatura per la carica di supplente Municipale in base all'art. 113 LEDP. L'opzione non deve essere ratificata dal Consiglio comunale. Il Municipio prende atto della designazione, dandone pubblicazione all'albo comunale.

4. Consigliere comunale non più in carica designato supplente Municipale

La legge non vieta la designazione a supplente Municipale di un Consigliere comunale non più in carica.

5. Designazione a supplente Municipale: numero proponenti

La legge non fissa in modo esplicito il numero minimo di proponenti per la designazione del supplente Municipale. È consigliabile far sottoscrivere la proposta dal maggior numero di proponenti possibile (almeno 3 su 5 proponenti, almeno 6 su 10 proponenti oppure almeno 11 su 20 proponenti come prescritto dalla legge).

6. Mancata designazione dei supplenti Municipali

Un Gruppo ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nell'elezione del Municipio. Il Municipio fissa un termine di tre giorni a tutti i proponenti del Gruppo per designare i due supplenti Municipali. I proponenti non vi provvedono. La mancata presentazione delle candidature non equivale a rinuncia. La legge indica espressamente che i supplenti Municipali spettano alla lista che ha ottenuto, in votazione popolare, la maggioranza assoluta dei voti. Il Municipio fissa un ulteriore termine di tre giorni a tutti i proponenti per la designazione dei due supplenti Municipali.

7. Sospensione dalla carica di Municipale

Il Consiglio di Stato ha sospeso temporaneamente dalla carica un Municipale. Il Municipale deve essere sostituito nell'esecutivo da un supplente Municipale.

Allegato

1. Lettera del Municipio al Partito per la designazione dei supplenti Municipali
2. Designazione di un supplente Municipale
3. Lettera del Municipio al Giudice di pace per la proclamazione dei supplenti Municipali

1. Lettera del Municipio al Partito per la designazione dei supplenti Municipali

Comune di ...

Partito ...

Luogo e data

**DESIGNAZIONE DEI SUPPLENTI MUNICIPALI
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016**

Signori,

dai risultati ufficiali relativi alle recenti elezioni comunali, risulta che il vostro Partito ha ottenuto (no.) supplenti Municipali.

Vi invitiamo a trasmettere i nominativi con la relativa dichiarazione di accettazione.

I nominativi devono pervenire alla Cancelleria comunale entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati.

Distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.: Il Segretario:

2. Designazione di un supplente Municipale

Partito ...

Alla Cancelleria
del Comune di ...

Luogo e data

DESIGNAZIONE DEL SUPPLENTE MUNICIPALE

I sottoscritti cittadini propongono alla carica di supplente Municipale,
per la legislatura 2016-2020, in rappresentanza del Partito il signor

Cognome e nome data completa di nascita domicilio

I proponenti

- | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|-----------|-------|
| 1. | Cognome e nome | data completa di nascita | domicilio | firma |
| 2. | Cognome e nome | data completa di nascita | domicilio | firma |
| 3. | Cognome e nome | data completa di nascita | domicilio | firma |

(...)

Nota bene:

Il modello è riferito al caso in cui siano tutti i proponenti a designare il supplente Municipale. È data possibilità al loro rappresentante, a ciò espressamente autorizzato, di designare il supplente Municipale.

Allegato:

– dichiarazione di accettazione

**3. Lettera del Municipio al Giudice di pace
per la proclamazione dei supplenti Municipali**

Comune di ...

Signor
Giudice di Pace
del Circolo di ...

Luogo e data

**PROCLAMAZIONE DEI SUPPLENTI MUNICIPALI
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016**

Signor Giudice di pace,

l'assegnazione dei supplenti Municipali è avvenuta con la seguente ripartizione:

- Partito 1: (numero)
- Partito 2: (numero)

I Gruppi interessati hanno provveduto alle seguenti designazioni:

Per il Gruppo 1

Signor (cognome, nome e data di nascita)

Per il Gruppo 2

Signor (cognome, nome e data di nascita)

Le trasmettiamo, in allegato, le proposte originali invitandola a procedere alle relative proclamazioni.

In attesa della sua comunicazione ufficiale, gradisca l'espressione della nostra massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i:

Il Segretario:

Allegati:

– citati

11. Facoltà di ulteriore designazione di candidati



Principio

art. 95 cpv. 1 LEDP
art. 60 cpv. 3 LEDP

Se il numero dei candidati proposti è *inferiore* a quello dei seggi spettanti al gruppo, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono completarlo entro dieci giorni dalla proclamazione notificando alla cancelleria comunale i nominativi con la relativa dichiarazione scritta di accettazione.

Per la designazione di uno o più Municipali dovrà essere allegato anche l'estratto del casellario giudiziale in originale del candidato.

L'inosservanza del termine di 10 giorni o la mancata presentazione di uno o più nuovi candidati comporta la decadenza del diritto al seggio spettante al gruppo. Si dovrà pertanto procedere ad un'elezione complementare ai sensi dell'art. 96 LEDP.

Procedura

Secondo la legge sono gli stessi proponenti della lista incompleta, rispettivamente il rappresentante a doversi fare parte diligente, senza attendere un avviso particolare. Nulla impedisce tuttavia alla cancelleria comunale di intervenire avvisando per iscritto il gruppo, allegando copia dei risultati ed indicando la procedura da seguire.

Commento

Il termine di dieci giorni è **perentorio** e decorre dal giorno della proclamazione dei risultati:

- *domenica* per l'elezione del Municipio;
- *lunedì* per l'elezione del Consiglio comunale.

Non è quindi determinante il giorno della pubblicazione dei risultati all'albo comunale.

Possono essere designate anche le persone che figuravano quali candidati o proponenti della lista in questione o di altre liste. Il nuovo candidato non potrà sottoscrivere la notifica (*divieto di autoproposta*). La notifica dovrà essere sottoscritta da altri proponenti in sostituzione di quello designato quale candidato.

Allegati

1. Lettera ai proponenti della lista o al rappresentante per ulteriore designazione di candidati
2. Lettera inviata dal Partito alla cancelleria comunale per ulteriore designazione di candidati

1. Lettera ai proponenti della lista o al rappresentante per ulteriore designazione di candidati

Comune di ...

Proponenti della lista o rappresentante

Luogo e data

FACOLTÀ DI ULTERIORE DESIGNAZIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Signori,

vi trasmettiamo copia dei risultati dell'Ufficio cantonale di accertamento dai quali rileviamo che il numero dei seggi spettanti al vostro Gruppo è superiore al numero dei candidati proposti. La legge concede un **termine** perentorio di **dieci giorni**, a decorrere dalla proclamazione dei risultati, per notificare uno o più candidati.

Nel vostro caso il numero dei candidati da designare è

La notifica deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale ed accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e dell'estratto del casellario giudiziale in originale del candidato proposto per il Municipio (per il Consiglio comunale allegare unicamente la dichiarazione di accettazione del candidato).

La mancata presentazione nei termini comporta la decadenza del diritto al seggio spettante al vostro Gruppo. In tal caso si procederà ad un'elezione complementare in base all'art. 96 LEDP.

Distinti saluti.

PER LA CANCELLERIA COMUNALE

Il Segretario:

Allegato:
– risultati

2. Lettera inviata dal Partito alla cancelleria comunale per ulteriore designazione di candidati

Lista ...

Alla Cancelleria
del Comune di

Luogo e data

DESIGNAZIONE DI ULTERIORI CANDIDATI (ART. 95 LEDP)

Signori,

preso atto che in occasione dell'elezione comunale dello scorso 10 aprile 2016 la nostra Lista ha ottenuto ulteriori due seggi per il Consiglio comunale rispetto al numero di candidati proposti, il sottoscritto, in qualità di rappresentante della Lista, a ciò espressamente autorizzato, comunica che sono stati designati i seguenti candidati:

- Cognome e nome data completa di nascita domicilio
- Cognome e nome data completa di nascita domicilio

Con la massima stima.

Il rappresentante della Lista:

Allegati:

- dichiarazioni di accettazione

12. Incompatibilità

L'incompatibilità per i poteri comunali è regolata dalla Costituzione cantonale, dalla legge sull'esercizio dei diritti politici e dalla legge organica comunale.

A. Municipio: incompatibilità per carica e per parentela

- art. 54 cpv. 2 Cost. TI
art. 82 LOC
- Non possono assumere la **carica** di Municipale e di supplente:
- i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato;
 - i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti (compresi i giudici di pace e i loro supplenti);
 - i funzionari dirigenti dell'Amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio;
 - i docenti di nomina comunale;
 - i dipendenti del Comune e delle sue aziende.
- art. 83 LOC
- Non possono far parte dello stesso Municipio (incompatibilità per parentela), salvo eventuali deroghe concesse ai Comuni con meno di 300 abitanti:
- coniugi;
 - genitori e figli;
 - fratelli;
 - suoceri con generi e nuore;
 - zii e nipoti consanguinei;
 - partner registrati;
 - conviventi di fatto;
 - cognati.
- art. 111 cpv. 1 e 2 LEDP
- Nel caso in cui dovessero risultare eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibili, appartenenti al medesimo gruppo oppure a gruppi diversi è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di due candidati in grado di parentela incompatibili l'elezione è determinata per sorteggio. L'escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.
- art. 111 cpv. 3 LEDP
- Nel caso di un'*elezione complementare* e verificandosi *incompatibilità per parentela*, la priorità spetta a chi è già in carica. L'escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.
- art. 111 cpv. 4 e 5 LEDP
- Qualora risultassero eletti un candidato alla carica di Municipale e un supplente in grado di parentela incompatibile il supplente è escluso.

B. Consiglio comunale: incompatibilità per carica

- art. 54 cpv. 2 Cost. TI
art. 43 LOC
- Non possono assumere la **carica** di Consigliere comunale:
- i Consiglieri di Stato;
 - i Municipali e i supplenti;
 - i dipendenti del Comune e delle sue aziende.
- I docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale.

Nota bene

Il Cancelliere dello Stato, i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti, i giudici di pace e i loro supplenti possono far parte del Consiglio comunale.
Per la carica di Consigliere comunale non vi sono restrizioni relative alla parentela.

Casi pratici

1. Incompatibilità per carica

Un docente delle scuole elementari è stato eletto Municipale e Consigliere comunale.

La carica di Municipale è incompatibile con quella di docente: egli può optare per la carica di Consigliere comunale o per la carica di Municipale ma in quest'ultimo caso rinunciando alla nomina di docente comunale.

2. Incompatibilità per carica: congedo non pagato di un docente

La posizione di docente di nomina comunale è incompatibile con la carica di Municipale, anche se la funzione temporaneamente non è esercitata poiché il docente è al beneficio di un congedo non pagato.

3. Incompatibilità per carica: dipendente comunale eletto alla carica di Municipale

Il dipendente comunale eletto alla carica di Municipale deve rispettare i termini di disdetta dall'impiego comunale previsti dal Regolamento dei dipendenti, se opta per la carica di membro di Municipio?

I termini di disdetta del rapporto di dipendente non devono essere rispettati, poiché l'incompatibilità è espressamente prevista dalla legge (art. 82 lett e) LOC). L'opzione per la carica di Municipale comporta immediatamente l'interruzione del rapporto di dipendente comunale.

4. Incompatibilità per carica: conviventi di fatto

Può una Municipale, convivente di fatto con il segretario comunale, esercitare la carica?

La legge lo vieta.

5. Incompatibilità per parentela

Può essere eletto in Municipio il fratello di un dipendente comunale?

La legge non lo vieta.

6. Incompatibilità per parentela

Possono sedere in Municipio zio e nipote?

La legge non lo vieta ma alla condizione che non siano consanguinei.

7. Incompatibilità per parentela

Possono sedere in Municipio nonno e nipote?

La legge non lo vieta.

8. Incompatibilità per parentela

Due fratelli sono eletti in Municipio. Possono sedere in Municipio?

La legge lo vieta. Può sedere in Municipio solo colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Incompatibilità per parentela: parità di voti tra due candidati

Come è la procedura in caso di parità di voti tra due candidati in grado di parentela incompatibile?

L'elezione è decisa mediante sorteggio. L'escluso è inserito come primo subentrante nella lista dei non eletti.

10. Incompatibilità per parentela: accertamento

Compete al Giudice di pace verificare l'incompatibilità per parentela al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi?

No, la competenza è del Municipio.

11. Incompatibilità e Consorzi di Comuni

Un docente presso la scuola consortile di A – che comprende i Comuni di A, B e C – è eletto alla carica di Municipale per il Comune di C.

In questo caso non vi è una situazione d'incompatibilità poiché il docente non dipende dagli organi politici del Comune di elezione, bensì unicamente dagli organi consortili, segnatamente dal Consiglio consortile e dalla delegazione consortile (art. 14 L sul consorzio dei Comuni).

13. Elezioni tacite



Principio

art. 68 LEDP
art. 8 RALEDP

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi da assegnare l'elezione avviene in forma tacita.

Dell'elezione in forma tacita si dà avviso all'albo comunale pubblicando il nome dei candidati eletti non appena le proposte sono definitive.

Il Municipio provvede a revocare la convocazione dell'assemblea comunale, pubblicando la corrispondente risoluzione all'albo e dando comunicazione alla Cancelleria dello Stato.

→ **Capitolo 1 – Convocazione dell'assemblea – Allegato 2**

È possibile che nello stesso Comune l'elezione per il Municipio avvenga in forma tacita e quella del Consiglio comunale in forma combattuta o viceversa.

Proclamazione degli eletti

art. 98 LEDP

La proclamazione dei Municipali e dei supplenti eletti deve avvenire entro il sabato successivo alla data prevista per l'elezione, rispettivamente per l'elezione complementare, ed avviene ad opera del Giudice di pace. Gli eletti assumono la carica rilasciando la dichiarazione di fedeltà davanti al Giudice di pace.

Il Municipio procede alla pubblicazione del nominativo degli eletti all'albo comunale.

La proclamazione dei Consiglieri comunali eletti tacitamente avviene da parte del Municipio, nei tre giorni successivi dall'entrata in carica del nuovo Municipio.

I Consiglieri comunali assumono la carica durante la seduta costitutiva (rilasciando la dichiarazione di fedeltà), come nel caso di un'elezione combattuta.

Caso pratico

1. Una sola proposta depositata con un numero di candidati inferiore agli eleggendi

Nel caso in cui fosse depositata **una sola** proposta per l'elezione del Municipio e/o del Consiglio comunale con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, il Sindaco assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per la completazione. Se il rappresentante vi provvede l'elezione avviene in forma tacita.

2. Elezione tacita per il Municipio e per il Consiglio comunale: tre candidati risultano eletti sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale

L'elezione del Municipio e del Consiglio comunale è avvenuta tacitamente. Tre candidati sono eletti contemporaneamente sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale.

Il Municipio informa il Giudice di pace del Circolo (non il Sindaco) poiché è l'autorità che procede alla proclamazione degli eletti in base agli art. 113 e 98 LEDP.

Il Giudice di pace invia uno scritto ai tre candidati/eletti invitandoli ad optare per una delle due cariche e fissando loro un termine di 5 giorni per esercitare il diritto di opzione. Gli interessati rispondono per iscritto al Giudice di pace indicando la loro decisione.

Una volta in possesso delle decisioni dei tre eletti, il Municipio, in applicazione dell'art. 70 cpv. 2 LEDP, assegna un termine non prorogabile di 30 giorni a tutti i proponenti per designare i subentranti.

14. Elezioni prorogate



Principio

art. 69 LEDP
art. 37 cpv. 1 RALEDP

Se nei termini stabiliti per le elezioni generali non è depositata nessuna proposta di candidati oppure sono depositate proposte con un numero di candidati inferiori agli eleggendi l'elezione è prorogata. Il Municipio revoca l'assemblea comunale e ne dà immediata notifica alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Bellinzona.

→ **Capitolo 1 – Convocazione dell'assemblea – Allegato 3**

Procedura

In seguito la Cancelleria dello Stato decide:

- una nuova data per l'elezione;
- il termine di presentazione delle proposte;
- le modalità delle operazioni di voto e di spoglio.

Il Municipio pubblica all'albo la convocazione dell'assemblea comunale.

art. 37 cpv. 2 RALEDP

La presentazione delle candidature avviene secondo le norme generali con le seguenti variazioni:

- all'atto di deposito delle candidature **non** si esigono la dichiarazione scritta di accettazione e l'estratto del casellario giudiziale in originale da parte dei candidati;
- il Sindaco avverte immediatamente i candidati della loro candidatura;
- ogni candidato può dichiarare al Sindaco, entro due giorni dalla ricezione della notifica, di rifiutare la candidatura; in tal caso il gruppo che lo propone può sostituirlo entro tre giorni dalla comunicazione.

Se il numero dei candidati proposti è superiore al numero dei seggi si procede all'elezione.

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi da assegnare l'elezione avviene in forma tacita; il Municipio pubblica all'albo la revoca dell'assemblea comunale.

art. 69 cpv. 2 LEDP

Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, la Cancelleria dello Stato adotta le misure necessarie.

Allegati

1. Decisione della Cancelleria dello Stato per l'elezione prorogata da pubblicare all'albo comunale
2. Revoca della convocazione dell'assemblea comunale per l'elezione prorogata del Municipio

1. Decisione della Cancelleria dello Stato per l'elezione prorogata da pubblicare all'albo comunale

La Cancelleria dello Stato

preso atto che nel Comune di per l'elezione del Municipio del 10 aprile 2016 non sono stati proposti candidati entro i termini di legge;

rendendosi pertanto necessario stabilire una nuova data per l'elezione e un nuovo termine per la presentazione delle candidature, conformemente agli art. 69 LEDP e 37 RALEDP;

decide:

1. L'elezione prorogata del Municipio è fissata per domenica ... 2016 (data).
2. Il Municipio pubblicherà immediatamente agli albi comunali la risoluzione con la quale è convocata l'assemblea comunale per l'elezione dell'esecutivo. Conformemente agli art. 19 LEDP e 7 RALEDP, la risoluzione deve indicare, oltre allo scopo della convocazione:
 - la data, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di voto;
 - il numero dei candidati da eleggere;
 - il numero dei proponenti delle proposte di candidatura;
 - il termine per la presentazione delle proposte di candidati;
 - il termine di ritiro delle proposte o di riduzione del numero dei candidati al fine di rendere possibile la nomina tacita;
 - il deposito e l'ammontare della cauzione;
 - le agevolazioni di voto;
 - l'indicazione degli orari di apertura della Cancelleria comunale per il deposito degli atti concernenti l'elezione.
3. La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale, avvenuta durante tutto il mese di gennaio 2016 vale per le elezioni comunali prorogate del ...2016.
Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione (art. 8 LEDP).
4. Le proposte di candidatura devono essere depositate a mano, in originale e in un solo esemplare, alla Cancelleria comunale entro le ore 18.00 di lunedì ... 2016.
Lunedì 2016 la Cancelleria comunale dovrà rimanere aperta ininterrottamente per ricevere le proposte, almeno dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Tale circostanza verrà menzionata nel decreto di convocazione dell'assemblea.
Per ogni proposta la Cancelleria comunale rilascia una dichiarazione attestante l'ora, la data, il numero progressivo del deposito e l'ammontare della cauzione.
5. Per le formalità relative alla presentazione delle proposte valgono le disposizioni generali, con le seguenti variazioni:
 - all'atto del deposito delle proposte **non** si esigono la dichiarazione di accettazione e l'estratto del casellario giudiziale del candidato;
 - il Sindaco avverte immediatamente i candidati della loro candidatura;
 - entro due giorni dalla notifica ogni candidato può dichiarare al Sindaco di rifiutare la candidatura; in tal caso il gruppo che lo propone può sostituirlo entro tre giorni dalla notifica.

6. I compiti del Sindaco sono disciplinati dall'art. 62 LEDP.
7. I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o di ridurre il numero dei candidati al fine di rendere possibile la nomina tacita, entro le ore 18.00 di lunedì ... 2016.
La dichiarazione di ritiro di una proposta deve essere depositata a mano alla Cancelleria comunale.
8. Se il numero dei candidati proposti corrisponde a quello degli eleggendi, la consultazione popolare non ha luogo.
Dell'elezione in forma tacita si dà avviso all'albo comunale, pubblicando il nome dei candidati il giorno di martedì ... 2016 (art. 68 cpv. 2 LEDP).
Il Municipio provvede a revocare la convocazione dell'assemblea comunale, pubblicando all'albo comunale la corrispondente risoluzione.
9. Le proposte sono definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di lunedì ... 2016 e prendono il nome di liste.
10. L'ordine di successione dei vari gruppi (liste) nella scheda è determinato per sorteggio in seduta pubblica, a cura del Municipio, dopo le ore 18.00 di lunedì ... 2016. Le liste sono pubblicate, con il nome dei proponenti, all'albo comunale a cura del Sindaco o di chi ne fa le veci.
11. La distribuzione del materiale di voto al domicilio degli elettori è fissato nella settimana dal al
12. È possibile votare per corrispondenza dal momento in cui si riceve il materiale di voto. Le schede devono pervenire entro le ore 12.00 di domenica 2016 per essere conteggiate ai fini dello spoglio.
13. L'elettore che opta per il voto all'ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto e la scheda ufficiale ricevuta al domicilio.
14. Se entro il termine di lunedì 2016 non venisse depositata alcuna proposta di candidati, si procederà secondo quanto disposto dagli art. 69 cpv. 2 LEDP e 37 cpv. 2 RALEDP.
15. Per quanto concerne gli orari di voto, gli uffici elettorali, il materiale di voto, ecc. si richiamano le disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 nonché le direttive emanate dalla Cancelleria dello Stato.
16. La Cancelleria dello Stato diramerà ulteriori istruzioni relative allo spoglio delle schede e alla trasmissione del materiale di voto all'Ufficio cantonale di spoglio a Bellinzona.
17. Intimazione:
 - Municipio di
 - Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, 6500 Bellinzona
 - Sezione degli Enti Locali, 6500 Bellinzona

La Cancelleria dello Stato

2. Revoca della convocazione dell'assemblea comunale per l'elezione prorogata del Municipio

Il Municipio di ...

preso atto che entro il termine fissato per la presentazione delle candidature per l'elezione prorogata del Municipio è stata presentata la seguente proposta:

Lista Civica

Candidati

1. Cognome e nome, data di nascita, domicilio,
2. Cognome e nome, data di nascita, domicilio
3. Cognome e nome, data di nascita, domicilio

Proponenti:

1. Cognome e nome, data di nascita, domicilio, rappresentante della lista
2. Cognome e nome, data di nascita, domicilio
3. Cognome e nome, data di nascita, domicilio
4. Cognome e nome, data di nascita, domicilio
5. Cognome e nome, data di nascita, domicilio

visto che il numero dei candidati corrisponde a quello degli eleggendi, l'elezione prorogata del Municipio avviene in forma tacita;

richiamati gli art. 68 e 69 LEDP e ogni altra norma applicabile, con risoluzione n. del

decide:

1. L'assemblea comunale convocata per ... è revocata.
2. Gli eletti rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al Giudice di pace.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro 3 giorni dalla pubblicazione.
4. Intimazione
 - Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, 6500 Bellinzona
 - Sezione degli Enti Locali, 6500 Bellinzona

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

15. Vacanza e successione



Dimissioni

A. Municipale e/o del Sindaco

art. 85, 86 LOC

Il Municipale o il Sindaco possono dimissionare per giustificati motivi, in particolare:

- A) aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- B) aver compiuto il 65.mo anno di età;
- C) avere un'infermità che rende eccessivamente gravosa la carica o avere un altro motivo grave.

Ciò vale anche per i supplenti.

Le dimissioni, motivate, devono essere inoltrate al Municipio. In particolare, le dimissioni hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione nei casi A e B.

Nel caso C il Municipio sottopone le dimissioni, con un suo preavviso, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Nota bene

Le dimissioni dalla carica di Sindaco comportano automaticamente anche le dimissioni alla carica di Municipale.

B. Consigliere comunale

art. 45 LOC
art. 15 RALOC

Le dimissioni sono sottoposte al Consiglio comunale il quale decide nel corso della seduta successiva con il preavviso della Commissione competente (di regola quella delle petizioni).

Vacanza

Il Municipio deve essere **tempestivamente** informato nel caso in cui la carica divenisse vacante, in particolare se:

- l'eletto trasferisce il domicilio;
- sopravvengono motivi di incompatibilità.

Successione

A. Nelle elezioni con il sistema proporzionale

art. 70 LEDP

Se durante la legislatura un seggio diventasse vacante per decesso, dimissione o altra causa, subentra il candidato del gruppo a cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.

Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Municipio assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per lettera semplice (in forma raccomandata almeno per il primo firmatario) per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.

Si procede all'elezione quando sono proposti più candidati o se la proposta non è sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti. Se i proponenti non vi provvedono si procede all'elezione, nei termini fissati dal Municipio.

Commento

Secondo la prassi è anche possibile sostituire un seggio vacante proponendo un candidato non eletto figurante sulla lista di un altro gruppo o partito oppure, in determinate condizioni, anche il Consigliere comunale o il Municipale dimissionari.

→ **decisione TRAM in re Pazzallo del 14.01.1999**

B. Nelle elezioni a maggioranza assoluta

art. 71 LEDP

Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta, si procede alla presentazione delle candidature come per le elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio.

C. Rifiuto del subentrante di accettare la carica

art. 45 LOC
art. 15 RALOC

Il subentrante per il Municipio che nel corso della legislatura non accetta la carica deve motivare la propria decisione per ragioni di salute o altro grave motivo. La notifica, dopo il preavviso del Municipio, è inoltrata al Consiglio di Stato che decide. In caso di rifiuto ingiustificato il Consiglio di Stato può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5'000.—. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge organica comunale non disciplina i motivi che legittimano il Consigliere comunale a non accettare la carica nel corso della legislatura. Questo caso è trattato come una decisione di dimissioni: il Consigliere comunale che non intende assumere la carica deve inoltrare la sua decisione, motivata, al Municipio, che la trasmetterà al Consiglio comunale.

Casi pratici

1. Primo subentrante non accetta la carica

Se il primo subentrante non dovesse accettare la carica, il suo nominativo è stralciato dall'elenco (art. 100 LEDP).

Se la lista non risultasse esaurita si procede alla designazione del secondo subentrante; in caso contrario sarà assegnato un termine di 30 giorni per designare il subentrante conformemente all'art. 70 cpv. 2 LEDP.

2. Elezione tacita del Municipio: dimissioni di un Municipale

Il Municipio assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per lettera semplice (in forma raccomandata almeno per il primo firmatario) per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

3. Sostituzione di un Municipale: procedura

Quando può essere iniziata la procedura di sostituzione per evitare un vuoto di cariche?

Può essere iniziata:

- in caso di dimissioni di un Municipale in base all'art. 85 cpv. 1 lett. a (aver ricoperto la carica l'intero quadriennio precedente) e b (65 anni di età) LOC, preferibilmente durante la decorrenza dei due mesi prevista dall'art. 86 cpv. 1 LOC;
- in caso di dimissioni di un Municipale in base all'art. 85 cpv. 1 lett. c (infermità o altro grave motivo): una volta emessa la risoluzione di ratifica dell'Autorità superiore, con l'indicazione della riserva della crescita in giudicato di quest'ultima.

4. Sostituzione di un Consigliere comunale: procedura

Quando può essere iniziata la procedura di sostituzione per evitare un vuoto di cariche?

Può essere iniziata:

- in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale in base all'art. 45 LOC: dopo la decisione di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio comunale, sempre con l'indicazione della riserva della crescita in giudicato di quest'ultima.

5. Sostituzione di un Municipale per trasferimento di domicilio: lista esaurita e decorrenza dei termini

Il Municipale ha trasferito il domicilio con effetto *1. marzo*: il *1. giugno* decadrà la carica. Il Municipio assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per lettera semplice (in forma raccomandata almeno per il primo firmatario) per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali in modo tale da permettere l'entrata in carica e l'operatività del nuovo Municipale non appena trascorso il termine di tre mesi.

6. Sostituzione di un Municipale trasferimento di domicilio fuori Cantone

Può essere concessa una deroga a pochi giorni dalle elezioni comunali ad un Municipale che trasferisce il domicilio fuori Cantone?

La carica decade immediatamente e la legge non ammette eccezioni.

7. Sostituzione di un Municipale che si è successivamente dichiarato indipendente dal suo partito

Può il Consigliere comunale, dichiaratosi indipendente dal suo partito, subentrare in Municipio?

La legge non pone limitazioni.

8. Sostituzione di un Municipale: lista esaurita e candidato non iscritto nel catalogo elettorale in materia comunale

Può essere concessa una deroga nel caso il candidato proposto non abbia ancora maturato il termine di tre mesi di iscrizione nel catalogo elettorale per essere eleggibile?

La legge non lo ammette. Il candidato proposto deve essere domiciliato da tre mesi nel comune di nuovo domicilio per beneficiare del diritto di eleggibilità a livello comunale.

9. Sostituzione di un Consigliere comunale: trasferimento di domicilio

La sostituzione di un Consigliere comunale per cambiamento di domicilio ha effetto una volta decorsi i termini i tre mesi previsti dalla legge. Nel frattempo rimane in carica e esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge. Dovrà essere sostituito dopo i termini di decorrenza: non può rinunciare alla carica prima della scadenza dei termini. Il trasferimento di domicilio equivale a dimissioni.

10. Sostituzione di un Consigliere comunale: lista esaurita e presentazione di due proposte di candidature

Nei termini prescritti dal Municipio, i precedenti proponenti hanno presentato separatamente due proposte di candidatura per il posto lasciato vacante dal Consigliere comunale: entrambe le proposte di candidatura raggiungono $\frac{1}{3}$ dei precedenti proponenti come previsto dalla legge. I due candidati devono essere posti in votazione mediante la convocazione dell'assemblea comunale e nei termini fissati dal Municipio (non si tratta di un'elezione generale con la presentazione delle proposte di candidature). L'elezione avviene con il sistema della maggioranza assoluta.

11. Sostituzione di un Consigliere comunale: lista esaurita e presentazione di una sola proposta di candidatura

Nei termini stabiliti dal Municipio è stata presentata una sola proposta sottoscritta da due proponenti per la sostituzione per il posto lasciato vacante dal Consigliere comunale. Non è stato raggiunto il $\frac{1}{3}$ dei precedenti proponenti come previsto dalla legge. Il Municipio convoca l'assemblea comunale per l'elezione complementare, fissando i termini per la presentazione delle candidature. In questo caso ogni partito può presentare proposte di candidatura come per le elezioni generali.

12. Sostituzione di un Consigliere comunale: lista esaurita e mancata presentazione della proposta di candidatura

Nei termini fissati dal Municipio, i proponenti della lista esaurita **non** fanno uso della facoltà di designare un loro rappresentante in sostituzione del posto lasciato vacante del Consigliere comunale. Il Municipio deve convocare l'assemblea comunale per l'elezione complementare, fissando i termini per la presentazione delle candidature. In questo caso ogni partito può presentare proposte di candidatura come per le elezioni generali.

13. Sostituzione di un Municipale: lista esaurita e presentazione di più proposte di candidatura con un numero di precedenti proponenti inferiore (meno di 1/3)

Sono state presentate proposte di candidatura con **più candidati** sottoscritte entrambi da **due proponenti**: non è stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie ossia **1/3** dei precedenti proponenti. Il Municipio deve convocare l'assemblea comunale per l'elezione complementare, fissando i termini per la presentazione delle candidature. In questo caso ogni partito può presentare proposte di candidatura come per le elezioni generali.

14. Sostituzione di un Municipale: lista esaurita e pubblicazione all'albo comunale del nominativo del candidato subentrante

I proponenti della lista esaurita nel termine di 30 giorni non prorogabile fissato dal Municipio hanno presentato il candidato subentrante. Il nome del candidato proposto deve essere pubblicato all'albo comunale anche nel caso la lista sia esaurita, indicando i termini di ricorso. Esiste un obbligo formale di informazione verso i cittadini e ciò per analogia a quanto avvenuto con gli eletti in Municipio (elezioni generali) che sono stati oggetto di pubblicazione all'albo comunale.

15. Sostituzione di un Consigliere comunale eletto su di una lista con circondari elettorali: lista esaurita

Il candidato proposto deve appartenere al medesimo circondario elettorale del consigliere comunale dimissionario?

Il candidato proposto non deve appartenere necessariamente al medesimo circondario elettorale del consigliere comunale dimissionario. La designazione del subentrante è di competenza del rappresentante della lista o dei proponenti.

Può essere designato:

- un candidato di un altro circondario elettorale;
- un candidato di un'altra lista;
- un candidato non in lista.

16. Lista esaurita per il Consiglio comunale: proponenti

Nel caso di lista esaurita, i Consiglieri comunali in carica possono sottoscrivere la proposta di candidatura?

La legge non lo vieta.

17. Consigliere comunale dimissionario e primo subentrante in Municipio

Deve essere stralciato dall'elenco il Consigliere comunale che ha rassegnato le dimissioni e risulta contemporaneamente quale primo subentrante per il Municipio?

No, rimane primo subentrante per il Municipio.

18. Subentrante in Municipio o in Consiglio comunale: termini

Entro quali termini il subentrante in Municipio o in Consiglio comunale deve comunicare la sua adesione o la sua rinuncia?

La legge è silente. È ragionevole fissare un termine massimo di 10 giorni per sciogliere le riserve.

19. Diritto di opzione: termini

Il termine di 5 giorni per esercitare il diritto d'opzione inizia a decorrere dal momento in cui l'eletto riceve la comunicazione del Municipio. Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale a opzione.

20. Diritto di opzione

Può un eletto che ha optato per il Municipio inoltrare le dimissioni dalla carica per poi far valere il diritto di opzione per assumere quella di Consigliere comunale?

La legge non lo consente. L'art. 113 cpv. 4 LEDP recita che l'eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall'elenco dei subentranti.

Solo nel caso in cui la lista del Consiglio comunale fosse esaurita, il Municipale può dimettersi e di conseguenza figurare sulla proposta di candidatura per la carica di Consigliere comunale. La stessa deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei precedenti proponenti.

21. Ritiro delle dimissioni dalla carica di Municipale

È possibile ritirare le dimissioni, dopo che sono accettate dal Consiglio di Stato o dal Municipio, per difficoltà nel reperire il subentrante?

La legge non lo prevede. Il Municipale rimane in carica sino alla scadenza dei termini per la dimissione. Qualora la lista fosse esaurita, il Municipio assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per lettera semplice (in forma raccomandata almeno per il primo firmatario) per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali. Può essere proposto il Municipale dimissionario.

Allegati

1. Lettera inviata al primo subentrante in caso di vacanza
2. Lista esaurita: lettera inviata ai proponenti per designare il nuovo candidato
3. Proposta di candidatura

1. Lettera inviata al primo subentrante in caso di vacanza

Comune di ...

Signor
Indirizzo

Luogo e data

VACANZA DI UN MUNICIPALE – ART. 70 CPV. 1 LEDP

Signor,

in relazione alle dimissioni del Signor ..., in qualità di primo subentrante della lista per il Municipio, le comunichiamo che lei assume per legge il seggio divenuto vacante.

Qualora giustificati motivi dovessero impedirle di assumere la carica, la invitiamo a volercelo notificare al più presto.

In caso contrario la sua entrata in carica avverrà il (data) ..., con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinnanzi al Giudice di pace.

Voglia gradire, Signor, distinti saluti.

PER LA CANCELLERIA COMUNALE

Il Segretario:

Copia p. c.:

- al Giudice di pace del Circolo di ...
- al Signor, rappresentante della lista

2. Lista esaurita: lettera inviata ai proponenti per designare il nuovo candidato

Comune di ...

LSI
Rappresentante Lista

Luogo e data

LISTA ESAURITA – DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI MUNICIPALE – ART. 70 CPV. 2 LEDP

Signor,

preso atto delle dimissioni del Municipale signor, accolte dal Consiglio di Stato con decisione, ritenuto che la lista risulta esaurita, assegniamo un **termine di trenta giorni** non prorogabile a tutti i proponenti per designare il nuovo candidato.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti; in caso contrario si farà luogo ad un'elezione (art. 70 cpv. 4 LEDP).

La proposta deve essere deposta in originale alla Cancelleria comunale.

I proponenti devono sottoscrivere la proposta indicando di proprio pugno, cognome e nome, data completa di nascita, domicilio e firma.

Il candidato deve essere designato con cognome e nome, data completa di nascita e domicilio. Alla proposta devono essere uniti la dichiarazione di accettazione del subentrante e l'estratto del casellario giudiziale in originale.

Voglia gradire, Signor, distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Intimazione:

– a tutti i proponenti per posta A

3. Proposta di candidatura

Denominazione Partito, Movimento

Alla Cancelleria
del Comune di ...

Luogo e data

SOSTITUZIONE MUNICIPALE - ART. 70 CPV. 2 LEDP

Signori,

i sottoscritti propongono alla carica di Municipale:

Cognome e nome data completa di nascita domicilio

I proponenti:

- | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1. | Cognome e nome | data completa di nascita | domicilio | firma, rappr. |
| 2. | Cognome e nome | data completa di nascita | domicilio | firma |
| 3. | Cognome e nome | data completa di nascita | domicilio | firma |
| | (...) | | | |

(No. di proponenti dipende dal no. di cittadini iscritti nel catalogo elettorale)

Con stima.

Allegati:

- dichiarazione di accettazione
- casellario giudiziale

16. Elezioni complementari



A. Per il Municipio

art. 96, 84 LEDP

Nel caso di elezioni complementari:

- a) l'elezione di uno o più Municipali avviene con il sistema della maggioranza assoluta: nel caso in cui la maggioranza assoluta non sia raggiunta ha luogo il turno di ballottaggio;
- b) l'elezione complementare di tre o più Municipali avviene secondo le norme stabilite per le elezioni generali, con il sistema proporzionale.

Nota bene

Nel caso di proposte di candidatura per l'elezione di uno o più Municipali è obbligatorio presentare il casellario giudiziale in originale.

B. Per il Consiglio comunale

art. 96, 78 LEDP

In difetto di subentranti e qualora i proponenti non facciano uso della facoltà di designazione, si procede all'elezione complementare, ritenuto che:

- a) l'elezione complementare di un solo Consigliere comunale avviene con il sistema della maggioranza assoluta: nel caso in cui la maggioranza assoluta non sia raggiunta ha luogo il turno di ballottaggio;
- b) l'elezione complementare di due o più Consiglieri comunali avviene secondo le norme relative alle elezioni generali, con il sistema proporzionale. In tal caso il quoziente è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei Consiglieri comunali da eleggere più uno, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente.

Allegato

1. Convocazione dell'assemblea per l'elezione complementare

1. Convocazione dell'assemblea per l'elezione complementare

Comune di ...

Luogo e data

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE PER L'ELEZIONE COMPLEMENTARE DI UN MUNICIPALE PER LA LEGISLATURA 2016-2020

preso atto delle dimissioni dalla carica di Municipale del signor
con effetto dal

visto che i proponenti della lista del Partito ... non hanno fatto uso, entro il termine assegnato, della facoltà di designare un proprio rappresentante conformemente a quanto previsto dall'art. 70 cpv. 2 LEDP;

ritenuto che la procedura di sostituzione avviene come per le elezioni generali in applicazione dell'art. 70 cpv. 5 LEDP;

con risoluzione municipale no. ... del ... il Municipio,

d e c i d e :

Data dell'elezione

L'assemblea comunale é convocata **per domenica ... (data)**, per l'elezione complementare di un Municipale per il periodo L'elezione avverrà con il **sistema della maggioranza assoluta**.

Catalogo elettorale

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale, avvenuta durante il mese di gennaio vale anche per l'elezione complementare di un Municipale del Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono pubblicate all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso di cui agli art. 161 e 162 LEDP. Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno prima dell'elezione.

Uffici elettorali e locali di voto

Le operazioni di voto si svolgono negli uffici elettorali designati dal Municipio. Si richiamano in particolare gli art. 20 e segg. LEDP circa l'istituzione, la composizione e le competenze degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi; nonché gli art. 27 e segg. LEDP sulle modalità delle operazioni di voto e gli art. 37 LEDP e 20 RALEDP relativi all'espressione del voto.

Giorni e orari di voto

Le operazioni di voto hanno luogo (luogo di ubicazione degli uffici elettorali) nei seguenti giorni e orari

- a) venerdì dalle ore... alle ore
- b) sabato dalle ore alle ore
- c) domenica dalle ore alle ore

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi al voto.

Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura devono essere deposte a mano in originale in un solo esemplare alla Cancelleria comunale, **entro le ore 18.00 di lunedì ...** e devono essere sottoscritte da elettori (no. proponenti dipende dal no. degli iscritti in catalogo elettorale).

I candidati devono essere unicamente designati con **cognome, nome, data completa di nascita e domicilio**. L'indicazione del gruppo proponente è facoltativa. Alla proposta devono essere uniti la dichiarazione di accettazione firmata in originale dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale in originale.

È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato **nei sei mesi precedenti la data dell'elezione**.

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica **se munito della firma digitale** e inviato all'indirizzo di posta elettronica del Comune per le necessarie verifiche circa la sua autenticità.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La **mancata presentazione del casellario giudiziale** del candidato comporta **lo stralcio della candidatura** se il documento non è presentato nel termine di **tre giorni** fissato dal Sindaco per rimediare a semplici vizi formali (art. 62 LEDP).

Proponenti

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno **il cognome, il nome, la data completa di nascita, il domicilio e la firma**.

Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito. I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome e ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni previste dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Deposito della cauzione

All'atto del deposito delle proposte di candidatura è dovuta una cauzione in contanti di fr. (dipende dal numero dei proponenti). Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito. La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.

Rinuncia alla candidatura

Ogni candidato può dichiarare al Sindaco ..., per iscritto **entro le ore 18.00 di giovedì (giovedì successivo alla data di deposito delle proposte)**, che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia alla candidatura non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti.

Ritiro delle proposte di candidatura

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o di ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì ... (lunedì successivo alla data della presentazione delle candidature)**. In tale giorno la Cancelleria comunale rimarrà aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Proposte definitive

Entro le ore 18.00 di lunedì le proposte sono definitive. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste.

Pubblicazione delle liste

Le liste e la loro numerazione sono pubblicate, con il nome dei proponenti, all'albo comunale a cura del Sindaco.

Per i candidati al Municipio, la pubblicazione include le iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'avente diritto di voto in materia comunale riceve al domicilio contenuti nella busta di trasmissione la carta di legittimazione di voto, la scheda di voto ufficiale, le istruzioni di voto, l'elenco candidati e la busta per riporvi la scheda votata. L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato.

L'elettore deve

- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nella busta con la dicitura «Busta ufficiale voto per corrispondenza»;
- riempire la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla**;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto **firmata in originale nel senso indicato dalle frecce**.

Avvertenza

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla **carta di legittimazione di voto compilata e firmata**. Non è ammesso l'uso di buste non ufficiali.

Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica.....**

Ticinesi all'estero

Per i cittadini ticinesi con domicilio all'estero **non** è ammesso il voto per corrispondenza (art. 34 LEDP). Possono esercitare il diritto di voto presentandosi di persona all'ufficio elettorale nel cui catalogo sono iscritti.

Difetto della maggioranza assoluta: ulteriori operazioni di voto

Si rimanda alle norme di cui agli art. 106 e segg. LEDP.

La data del ballottaggio è fissata per **domenica**

(quarta domenica successiva la data della precedente elezione).

Entro lunedì ... alle ore 18.00 (secondo lunedì la data della precedente elezione) è previsto il ritiro delle proposte. Entro il medesimo termine il candidato può rinunciare alla candidatura.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale avviso formale alle autorità e ai cittadini.


Per quanto non richiamato, si rimanda alle disposizioni previste dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e dal regolamento di applicazione alla legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998.

PER IL MUNICIPIO DI

Il Sindaco:

Il Segretario:

17. Elezione del Sindaco



Sistema di elezione

art. 101, 105 LEDP Il Sindaco è eletto tra i Municipali, con il sistema della maggioranza assoluta, la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

Convocazione dell'assemblea e proposte di candidatura

art. 102 LEDP L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte dei candidati è pubblicato all'albo il lunedì successivo alla data fissata per l'elezione del Municipio.
Le proposte dei candidati alla carica di Sindaco devono essere presentate alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo all'elezione del Municipio, secondo le disposizioni generali (indicazione del gruppo proponente facoltativa, proposta in originale (**in un solo esemplare**), dichiarazione di accettazione del candidato, cauzione e numero dei proponenti dipende dal numero degli iscritti in catalogo elettorale).

Elezione tacita

art. 103 LEDP In caso di elezione tacita, il Municipio trasmette gli atti al Giudice di pace, il quale procede, in seduta pubblica, entro tre giorni dalla data prevista per l'elezione, alla proclamazione del Sindaco rilasciandogli le credenziali.
Il Municipio pubblica all'albo comunale la revoca dell'assemblea comunale.

Voto per corrispondenza

art. 32 LEDP Per l'elezione del Sindaco e per il turno di ballottaggio è ammesso il voto per corrispondenza.
→ **Capitolo 6 – Modalità di voto e espressione del voto**

Competenze dell'ufficio elettorale: registrazione anticipata della carta di legittimazione, lavori preparatori e custodia schede

Per le competenze dell'ufficio elettorale si rimanda al **Capitolo 7 – Uffici elettorali**.

Operazioni di voto e spoglio

art. 38, 39 LEDP Le operazioni di voto per l'elezione del Sindaco si svolgono analogamente all'elezione del Municipio e del Consiglio comunale.
L'ufficio elettorale può anticipare i lavori preparatori (aprire la busta interna, contare, timbrare e numerare le schede, ecc.) la domenica mattina dell'elezione per le schede votate per corrispondenza.
I **lavori preparatori** e di **spoglio** avvengono a livello **comunale**.
→ **Capitolo 7 – Uffici elettorali**

Terminati la domenica le operazioni di voto e i lavori preparatori, l'ufficio elettorale procede:

- a) al conteggio delle schede rinvenute nell'urna comprese quelle votate per corrispondenza, verificando che il loro numero corrisponda a quello dei votanti;
- b) a numerare le schede votate, pronunciandosi sulle medesime;
- c) a verbalizzare le decisioni adottate.

Proclamazione e pubblicazione dei risultati

art. 47 LEDP Il presidente dell'ufficio elettorale proclama il candidato eletto leggendo il verbale.

art. 49 LEDP Il Sindaco ad interim pubblica i risultati all'albo comunale e li trasmette al Giudice di pace per il rilascio delle credenziali e della dichiarazione di fedeltà.

Difetto della maggioranza assoluta: turno di ballottaggio

art. 106, 107, 108 LEDP

Nel caso in cui la maggioranza assoluta non fosse raggiunta si ripetono le operazioni di voto la quarta domenica successiva col sistema della maggioranza relativa (ballottaggio).

Di ciò è dato avviso all'albo comunale.

Partecipano d'ufficio al turno di ballottaggio tutti i candidati che ottengono al primo turno un numero di voti superiore al 5% delle schede valide e computabili, salvo rinuncia.

Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti fra due o più candidati, la votazione è ripetuta con il sistema della maggioranza relativa la seconda domenica successiva limitatamente ai candidati che hanno ottenuto l'ugual numero di voti. Verificandosi ancora parità nella terza operazione di voto, l'elezione è determinata per sorteggio.

Sindaco ad interim

art. 104 LEDP

Nel lasso di tempo che intercorre tra l'entrata in funzione del Municipio di nuova elezione e quella del nuovo Sindaco, le funzioni di quest'ultimo sono assolte dal Municipale che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più Municipali eletti e in caso di elezioni tacite, le funzioni sono assolte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti, altrimenti dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i Municipali sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco ad interim sono assolte dal Municipale più anziano per età.

Fino al giorno in cui entra in carica il Municipio di nuova elezione le funzioni di Sindaco sono svolte da quello uscente.

Dimissioni

art. 85 cpv. 2 LOC

In caso di dimissioni del Sindaco si procede dapprima alla sostituzione del Municipale e successivamente all'elezione del Sindaco.

Casi pratici

1. Proposta alla carica di Sindaco: proponenti

I Municipali possono firmare la proposta di candidatura del Sindaco?

La legge non pone limitazioni. Il candidato stesso non può firmare la proposta di candidatura (divieto di autoproposta).

2. Proposta alla carica di Sindaco: casellario giudiziale

Il casellario giudiziale deve essere allegato alla proposta di candidatura?

Non deve essere allegato poiché il casellario giudiziale è già presentato in occasione del deposito della proposta di candidatura per l'elezione del Municipio.

3. Elezione tacita del Sindaco: dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Nel caso in cui nelle elezioni generali, l'elezione del Sindaco fosse tacita, è possibile procedere alla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al Giudice di pace prima del sabato successivo del giorno dell'elezione?

No, la legge non lo consente.

4. Elezione tacita del Sindaco in corso di legislatura: dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

È possibile procedere alla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al Giudice di pace prima del sabato successivo della data dell'elezione?

La legge è silente su questa situazione particolare. Per costante prassi e per permettere l'immediata operatività del Municipio, una volta cresciuta in giudicato la decisione di proclamazione del nuovo Sindaco e proceduto alla revoca dell'assemblea comunale, l'eletto potrà dichiarare fedeltà alla Costituzione e alle leggi, senza attendere ulteriori termini.

5. Municipale sospeso: proposta di candidatura per l'elezione del Sindaco

Può il Municipale sospeso dalle sue funzioni inoltrare la candidatura per l'elezione del Sindaco?

La legge non lo vieta ma, se eletto, non potrebbe esercitare tale carica poiché sospeso.

Allegati

1. Convocazione dell'assemblea per l'elezione del Sindaco
2. Presentazione della candidatura per l'elezione del Sindaco
3. Dichiarazione di accettazione
4. Avviso all'albo comunale delle proposte depositate
5. Avviso di revoca dell'assemblea comunale per l'elezione del Sindaco
6. Scheda di voto
7. Carta di legittimazione di voto
8. Busta di trasmissione voto per corrispondenza
9. Busta ufficiale per riporre la scheda votata
10. Istruzioni di voto
11. Verbale di spoglio per l'elezione del Sindaco
12. Proclamazione e pubblicazione risultati elezione combattuta del Sindaco
13. Verbale di spoglio per l'elezione di ballottaggio

1. Convocazione dell'assemblea per l'elezione del Sindaco

Comune di ...

Luogo e data

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO PER LA LEGISLATURA 2016-2020

richiamati l'art. 101 LEDP e ogni altra disposizione applicabile;

decide:

Data dell'elezione

L'assemblea comunale é convocata **domenica 8 maggio 2016**, per procedere all'elezione del Sindaco per la legislatura 2016-2020. Il Sindaco è eletto tra i Municipali con il sistema della maggioranza assoluta.

Catalogo elettorale

La pubblicazione del catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia comunale, avvenuta durante il mese di gennaio 2016 vale anche per l'elezione del Sindaco dell'8 maggio 2016. Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono pubblicate all'albo comunale mediante avviso per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso di cui agli art. 161 e 162 LEDP. Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno prima dell'elezione.

Uffici elettorali e locali di voto

Le operazioni di voto si svolgono negli uffici elettorali designati dal Municipio. Si richiamano in particolare gli art. 20 e segg. LEDP circa l'istituzione, la composizione e le competenze degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi; nonché gli art. 27 e segg. LEDP sulle modalità delle operazioni di voto e gli art. 37 LEDP e 20 RALEDP relativi all'espressione del voto.

Giorni e orari di voto

Le operazioni di voto hanno luogo (luogo di ubicazione degli Uffici elettorali) ... nei seguenti giorni e orari:

- a) venerdì 6 maggio 2016 dalle ore alle ore
- b) sabato 7 maggio 2016 dalle ore alle ore
- c) domenica 8 maggio 2016 dalle ore alle ore

Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura devono essere deposte a mano in un solo esemplare originale, alla Cancelleria comunale, **entro le ore 18.00 di lunedì 18 aprile 2016**, secondo le disposizioni generali della legge sull'esercizio dei diritti politici e devono essere sottoscritte da ... elettori (no. proponenti dipende dal no. degli iscritti in catalogo).

I candidati devono essere unicamente designati con **cognome, nome, data completa di nascita e domicilio**. Alla proposta deve essere unita la dichiarazione di accettazione del candidato firmata in originale.

Proponenti

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno **il cognome, il nome, la data completa di nascita, il domicilio e la firma**. Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome e ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni previste dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

L'indicazione del gruppo proponente è facoltativa.

Deposito della cauzione

All'atto del deposito delle proposte di candidatura è dovuta una cauzione in contanti di fr. (dipende dal no. dei proponenti). Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito. La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.

Rinuncia alla candidatura

Ogni candidato può dichiarare al Sindaco ad interim, per iscritto **entro le ore 18.00 di giovedì 21 aprile 2016** che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il suo nome è stralciato d'ufficio. La rinuncia non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti.

Ritiro delle candidature

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o di ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 25 aprile 2016**.

In tale giorno la Cancelleria comunale rimarrà aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Proposte definitive

Entro le ore 18.00 di lunedì 25 aprile 2016 le proposte sono definitive. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste.

Pubblicazione delle liste

Le liste e la loro numerazione sono pubblicate, con il nome dei proponenti, all'albo comunale a cura del Sindaco a.i.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'avente diritto di voto riceve al domicilio contenuti nella busta di trasmissione la carta di legittimazione di voto, la scheda di voto ufficiale, le istruzioni di voto, l'elenco candidati e l'apposita busta per riporvi la scheda votata. L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato.

L'elettore deve

- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nella busta con la dicitura «Busta ufficiale voto per corrispondenza»;
- riempire la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla**;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto **firmata in originale nel senso indicato dalle frecce**.

Avvertenza

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla **carta di legittimazione di voto compilata e firmata**. Non è ammesso **l'uso di buste non ufficiali**.

Le schede votate giunte dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 8 maggio 2016**.

Ticinesi all'estero

Per i cittadini ticinesi con domicilio all'estero non è ammesso il voto per corrispondenza (art. 34 LEDP). Possono esercitare il diritto di voto presentandosi di persona all'ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale risultano iscritti.

Difetto della maggioranza assoluta: ulteriori operazioni di voto

Si rimanda alle norme di cui agli art. 106 e segg. LEDP.

La data del ballottaggio è fissata per **domenica 5 giugno 2016**.

Entro martedì 17 maggio 2016 alle ore 18.00 (lunedì 16 maggio 2016 giorno festivo) è previsto il ritiro delle proposte. Entro il medesimo termine il candidato può rinunciare alla candidatura.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale avviso formale alle autorità e ai cittadini.

Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e dal regolamento di applicazione alla legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998.

PER IL MUNICIPIO DI

Il Sindaco a.i:

Il Segretario:

2. Presentazione della candidatura per l'elezione del Sindaco

2. Proposta di candidatura per l'elezione del Sindaco dell'8 maggio 2016

Denominazione Partito, Movimento (facoltativa)

Alla Cancelleria
del Comune di

Luogo e data

ELEZIONE DEL SINDACO DELL'8 MAGGIO 2016 PER LA LEGISLATURA 2016 - 2020

Richiamato il decreto di convocazione dell'assemblea comunale per l'elezione del Sindaco del ..., i sottoscritti proponenti presentano la seguente candidatura:

Cognome	Nome	Data completa di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio

I proponenti
(firmare di proprio pugno):

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
1.					
2.					
3.					

2. Proposta di candidatura per l'elezione del Sindaco dell'18 maggio 2016

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

2. Proposta di candidatura per l'elezione del Sindaco dell'8 maggio 2016

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					

2. Proposta di candidatura per l'elezione del Sindaco dell'8 maggio 2016

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (gg-mm-aaaa)	Domicilio	Firma
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					

(...)

(Numero di proponenti dipende dal numero di cittadini iscritti nel catalogo elettorale)

Il primo proponente è designato quale rappresentante conformemente all'art. 59 LEDP.

Facoltativo

Il primo proponente è autorizzato al ritiro della proposta/candidatura (è necessario il consenso del candidato).

(È necessario indicare espressamente le autorizzazioni che si intendono conferire al rappresentante).

3. Dichiarazione di accettazione

Luogo e data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

La/ Il signora (e)

Cognome	Nome	Data completa di nascita (giorno, mese e anno)	Domicilio
---------	------	---	-----------

dichiara di accettare la candidatura per la carica di Sindaco
per il periodo 2016-2020.

Con stima.

Firma originale

4. Avviso all'albo comunale delle proposte depositate

Comune di ...

Luogo e data

AVVISO DI DEPOSITO DELLE PROPOSTE ELEZIONE DEL SINDACO DELL' 8 MAGGIO 2016

Entro il **18 aprile 2016 alle ore 18.00**, è stata depositata presso la Cancelleria comunale la seguente proposta per l'elezione del Sindaco:

PROPOSTA N. 1 - Denominazione del partito (facoltativa)

Candidati

1. Cognome e nome, data di nascita completa

Proponenti

1. Cognome e nome, data di nascita completa (rappresentante)
2. Cognome e nome, data di nascita completa
(...)

La proposta sarà definitivamente stabilita
entro le ore 18.00 di lunedì 25 aprile 2016.

Il Sindaco a.i.:

**5. Avviso di revoca dell'assemblea comunale
per l'elezione del Sindaco**

Comune di ...

Luogo e data

**AVVISO DI REVOCA
DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO**

Richiamati gli art. 68 LEDP, 8 RALEDP e il decreto di convocazione dell'assemblea comunale del 2016;

considerato che è pervenuta alla Cancelleria comunale un'unica candidatura per l'elezione del Sindaco;

risolve:

1. Alla carica di Sindaco risulta eletto tacitamente
–il Signor(nome, cognome e data completa di nascita)
per la legislatura 2016-2020.
2. L'assemblea comunale convocata per domenica 8 maggio 2016 è revocata.
3. L'eletto rilascerà la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinnanzi al Giudice di pace.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6900 Lugano entro 3 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.:

Il Segretario:

6. Scheda di voto

8
maggio
2016

Elezione del Sindaco Comune di

<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla

Avvertenza: l'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome del candidato prescelto (massimo 1 voto preferenziale)

ti



Repubblica e Cantone
Ticino

7. Carta di legittimazione di voto

Comune di

P.P. CH-XXXX
Comune

A-PRIORITY Post: CH SA

Elezione del Sindaco
8 maggio 2016

Egregio Signor
Nome e Cognome
Via Indirizzo numero
NAP Località

Voto all'ufficio elettorale,
giorni e orari di voto

Gli uffici elettorali sono ubicati presso
la Casa comunale.

L'apertura degli uffici elettorali è prevista:
- domenica xgiornoxmese 2016
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

L'elettore che si reca di persona
all'Ufficio elettorale **deve portare
con sé la carta di legittimazione e le
schede ricevute al domicilio.**

Voto per corrispondenza (possibile da subito)

Compilare la scheda di voto e inserirla nell'apposita busta con la denominazione "Busta ufficiale voto per corrispondenza". Firmare di proprio pugno la carta di legittimazione di voto e indicare la data di nascita completa. Infilare la busta sigillata contenente la scheda votata nella busta di trasmissione e la carta di legittimazione firmata e completa della data di nascita **nel senso indicato dalle frecce.**

La busta per il voto per corrispondenza può essere:

- spedita per il tramite del servizio postale (con affrancatura);
- consegnata a mano alla Cancelleria comunale nei giorni che precedono la domenica dell'elezione (senza affrancatura);
- imbucata nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura): in questo ultimo caso **al più tardi entro le ore 12.00 di domenica 8 maggio 2016.**

Attenzione: la presente carta di legittimazione di voto deve essere firmata. Utilizzare la medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune per ritornare il materiale votato.

Carta di legittimazione di voto


Data di nascita completa	Giorno	Mese	Anno
Firma autografa			

Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'art. 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'art. 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

Cancelleria comunale
di
Casella postale numero
NAP Località

8. Busta di trasmissione voto per corrispondenza



9. Busta ufficiale per riporre la scheda votata

Repubblica e Cantone
Ticino

Elezione del Sindaco

Busta ufficiale

Voto per corrispondenza



-
- Introdurre in questa busta **unicamente** la scheda di **colore nero** riguardante l'elezione del **Sindaco** (importante: verificare di aver infilato la scheda votata nella busta corretta)
 - Inserire **questa busta sigillata e la carta di legittimazione di voto completa della data di nascita e firmata** nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune



2.3115



10. Istruzioni di voto

**Elezioni
del Sindaco
8 maggio 2016**

Comune di



Come si vota

→ L'elettore appone una croce nella casella che affianca il nome del candidato prescelto.

8 maggio 2016	Elezioni del Sindaco Comune di	
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla
<input type="checkbox"/>	Cognome e Nome Data di nascita	Sigla

Avvertenza: l'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome del candidato prescelto (massimo 1 voto preferenziale)

ti Repubblica e Cantone Ticino

→ **Voti preferenziali**
È consentito un solo voto preferenziale

→ **Nullità delle schede**

Sono nulle le schede che:

- portano segni di riconoscimento;
- recano espressioni estranee all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- sono completate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione **non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata**;
- portano nome di persona che non è tra i candidati;
- portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

**NON È AMMESSA
L'ISCRIZIONE A
MANO DEL NOME
DEI CANDIDATI**

Materiale di voto

L'elettore riceve **al domicilio**

- la scheda ufficiale
- la carta di legittimazione di voto
- la busta di trasmissione
- la busta per riporre la scheda votata
- le istruzioni di voto

Giorni e orari di voto

Le operazioni di voto hanno luogo nei giorni e negli orari seguenti:

- venerdì 6 maggio 2016
dalle alle
- sabato 7 maggio 2016
dalle alle
- domenica 8 maggio 2016
dalle alle

Modalità di voto

→ Voto al seggio

L'elettore che opta per il voto all'ufficio elettorale, dichiara e, se ne necessario, documenta la propria identità. Consegna la **carta di legittimazione di voto** e depone nell'urna la scheda ricevuta al domicilio.

→ Voto per corrispondenza

L'elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto.




1. Compilare la scheda di proprio pugno



2. Inserire la scheda votata nell'apposita busta con la dicitura "Busta ufficiale – Voto per corrispondenza"



3. Completare la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno, senza ritagliarla



4. Introdurre correttamente la carta di legittimazione, assieme al materiale votato nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune, nel senso indicato dalle frecce.

L'uso di buste non ufficiali non è ammesso. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Rivolgersi alla Cancelleria comunale per la sostituzione del materiale di voto o per informazioni.

Sanzioni penali

È punito con una multa, in particolare, chi raccoglie, riempie o modifica sistematicamente le schede dell'elezione (art. 282bis CP). È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque violi l'art. 282 CP (frode elettorale).

→ Termine di trasmissione

La scheda votata deve pervenire alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 8 maggio 2016**; le schede che giungono dopo tale termine non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio.

→ Ticinesi all'estero

I ticinesi all'estero (con domicilio all'estero) **non** hanno diritto di voto per corrispondenza. Possono esercitare il diritto di voto **solo** presentandosi di persona all'ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale sono iscritti.

11. Verbale di spoglio per l'elezione del Sindaco

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Elezioni del Sindaco

8 maggio 2016

Verbale

Comune di	Ufficio elettorale No.
Risoluzione N.	Data

Operazioni di voto

Venerdì	6 maggio 2016	dalle ore	alle ore
Sabato	7 maggio 2016	dalle ore	alle ore
Domenica	8 maggio 2016	dalle ore	alle ore

Ufficio elettorale

Presidente:

Membri

Segretari

Delegati dei gruppi politici

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

1. Il verbale è redatto in 2 copie.
2. L'elenco dei votanti, allestito in ordine cronologico e con numero progressivo, è redatto in 2 copie.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Iscritti in catalogo

Votanti

Voto per corrispondenza _____
 Venerdì 6 maggio 2016*) _____
 Sabato 7 maggio 2016*) _____
 Domenica 8 maggio 2016*) _____
 TOTALE _____

*) Voto al seggio

Il nome dei votanti, in ordine cronologico e con un numero progressivo, è iscritto nei due esemplari dell'elenco dei votanti di cui una copia è allegata al presente verbale.

Si certifica:

- ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne sono state aperte: le schede conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto è stato depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto.
- ad ogni sospensione delle operazioni di voto la cassetta delle schede non votate è stata custodita in luogo sicuro;
- ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale ha contato le schede votate per corrispondenza. Le schede rinvenute nelle urne senza aprirle e il loro numero corrisponde a quello dei votanti.

Nelle urne e voto per corrispondenza

Iscritti in catalogo	Votanti	Schede non computabili		Schede valide	Voti conseguiti per la carica di Sindaco	
		bianche	nulle			
					1.	
					2.	
					3.	
					4.	
Totali						

Il numero progressivo delle schede nulle deve essere indicato a verbale, separatamente, nello spazio riservato alle osservazioni con l'indicazione singola della decisione dell'Ufficio elettorale.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Osservazioni

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Eletto/a

Signor/a

PER L'UFFICIO ELETTORALE

Il Presidente:

I membri:

L.S.

I segretari:

I Delegati dei Gruppi

Avvertenza

1. Conteggio delle schede (art. 39 LEDP)
A maggioranza assoluta dei componenti l'Ufficio elettorale, le schede vanno classificate in
 - a) schede valide
 - b) schede nulle
 - c) schede bianche
2. Osservazioni a verbale
Il numero progressivo delle schede nulle deve essere indicato a verbale (pag. 3 rubrica "Osservazioni") con l'indicazione singola dei motivi della decisione dell'Ufficio elettorale.
3. Comuni con più Uffici elettorali (art. 22 cpv. 4 LEDP)
A spoglio ultimato gli Uffici elettorali secondari devono trasmettere immediatamente i loro verbali e tutto il materiale della votazione all'Ufficio elettorale principale.
L'Ufficio elettorale principale, in base al proprio verbale e a quelli degli Uffici elettorali secondari procede al conteggio complessivo dei risultati e allestisce il "Verbale di ricapitolazione" e lo trasmette al Municipio.
Il verbale di ricapitolazione deve essere corredato dei verbali contenenti i risultati parziali che hanno permesso il suo allestimento.
4. Il verbale deve essere trasmesso al Giudice di Pace per la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

Allegati

- elenco votanti
- schede

12. Proclamazione e pubblicazione all'albo comunale dei risultati per l'elezione combattuta del Sindaco

Comune di ...

Luogo e data

ELEZIONE COMBATTUTA DEL SINDACO DELL' 8 MAGGIO 2016 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

richiamati gli art. 101 e seguenti LEDP e il decreto di convocazione dell'assemblea comunale del 2016,

- considerato che entro il termine fissato sono state presentate due candidature per l'elezione del Sindaco per la legislatura 2016-2020 nei signori,
- accertato che nessuno dei candidati ha ritirato la candidatura per permettere l'elezione tacita;
- rendendosi pertanto necessario procedere all'elezione combattuta;
- visti i verbali di spoglio e ritenuto che non sono state sollevate contestazioni;
- tenuto conto dell'esito dell'elezione dell' 8 maggio 2016 che ha stabilito i seguenti risultati:

Iscritti in catalogo elettorale: 562

Votanti: 330

Schede bianche: 3

Schede nulle: 5

Schede valide: 322

Maggioranza assoluta richiesta: 162

Voti conseguiti dai candidati:

Candidato AA: 156

Candidato BB: 166

risolve:

1. **Alla carica di Sindaco** risulta eletto
 - il/la signor/a(cognome, nome e data completa di nascita);
2. L'eletto rilascerà la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinnanzi al Giudice di pace.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro 15 giorni dalla pubblicazione.
4. Intimazione
 - Giudice di pace del Circolo di ...

PER L'UFFICIO ELETTORALE:

13. Verbale di spoglio per l'elezione di ballottaggio del Sindaco

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Elezioni di ballottaggio del Sindaco

5 giugno 2016

Verbale

Comune di

Ufficio elettorale No.

Risoluzione N.

Data

Operazioni di voto

Venerdì	3 giugno 2016	dalle ore	alle ore
Sabato	4 giugno 2016	dalle ore	alle ore
Domenica	5 giugno 2016	dalle ore	alle ore

Ufficio elettorale

Presidente:

Membri

Segretari

Delegati dei gruppi politici

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

..... per il Gruppo

1. Il verbale è redatto in 2 copie.
2. L'elenco dei votanti, allestito in ordine cronologico e con numero progressivo, è redatto in 2 copie.

Osservazioni

Eletto/a

Signor/a

PER L'UFFICIO ELETTORALE
Il Presidente:

I membri:

L.S.

I segretari:

I Delegati dei Gruppi

Avvertenza

1. Conteggio delle schede (art. 39 LEDP)
A maggioranza assoluta dei componenti l'Ufficio elettorale, le schede vanno classificate in
 - a) schede valide
 - b) schede nulle
 - c) schede bianche
2. Osservazioni a verbale
Il numero progressivo delle schede nulle deve essere indicato a verbale (pag. 3 rubrica "Osservazioni") con l'indicazione singola dei motivi della decisione dell'Ufficio elettorale.
3. Comuni con più Uffici elettorali (art. 22 cpv. 4 LEDP)
A spoglio ultimato gli Uffici elettorali secondari devono trasmettere immediatamente i loro verbali e tutto il materiale della votazione all'Ufficio elettorale principale.
L'Ufficio elettorale principale, in base al proprio verbale e a quelli degli Uffici elettorali secondari procede al conteggio complessivo dei risultati e allestisce il "Verbale di ricapitolazione" e lo trasmette al Municipio.
Il verbale di ricapitolazione deve essere corredato dei verbali contenenti i risultati parziali che hanno permesso il suo allestimento.
4. Il verbale deve essere trasmesso al Giudice di Pace per la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

Allegati

- elenco votanti
- schede

18. Termini



Principio

art. 159, 160 LEDP

I termini stabiliti dalla legge non possono essere né interrotti né sospesi. I termini legali sono rispettati quando la consegna dell'atto è fatta entro le ore 18.00 del giorno della scadenza, rispettivamente all'ufficio postale entro le ore 24.00.

Computo dei termini

Il termine che scade di domenica o in un altro giorno festivo ufficiale è prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

Nei termini espressi in giorni non è computato:

- il giorno dell'intimazione;
- il giorno della pubblicazione;
- il giorno del fatto per cui si ricorre.

Apertura della cancelleria comunale

Quando la procedura prevede la consegna degli atti a mano, la cancelleria comunale deve essere aperta ininterrottamente almeno dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del giorno di scadenza dei termini.

L'impossibilità di rispettare i termini per la chiusura della cancelleria comunale non comporta l'inosservanza del termine da parte dei proponenti; l'atto può essere depositato anche il giorno successivo.

Convocazione dell'assemblea comunale

art. 19 LEDP
art. 7 RALEDP

La risoluzione di convocazione dell'assemblea comunale deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l'indicazione di tutti i termini determinanti per le singole operazioni preparatorie dell'elezione, in particolare:

- a) il termine per la presentazione delle proposte dei candidati;
- b) il termine per il ritiro di proposte e candidati al fine di permettere l'elezione tacita;
- c) il termine per la rinuncia alla candidatura;
- d) l'indicazione degli orari di apertura della cancelleria per il deposito degli atti concernenti l'elezione.

Casi pratici

1. Decorrenza del termine per il deposito della candidatura

Un gruppo ha ottenuto un seggio in più per il Municipio rispetto al numero dei candidati proposti. In base all'art. 95 LEDP, i proponenti o il rappresentante del gruppo, a ciò espressamente autorizzato, possono designare, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, il nuovo candidato, mediante notifica alla cancelleria comunale, accompagnata dall'estratto del casellario giudiziale e dalla dichiarazione di accettazione.

Il termine per deposito decorre dal giorno successivo la proclamazione dei risultati. Proclamazione dei risultati: 10 aprile 2016.


Termine per l'inoltro del nominativo del nuovo candidato: 20 aprile 2016.

2. Procedura preparatoria: richiesta effetto sospensivo e un congruo termine di proroga per presentare un ricorso

È possibile concedere l'effetto sospensivo e un congruo termine di proroga per presentare un ricorso nella procedura preparatoria per le elezioni comunali?

I termini fissati dalla legge sull'esercizio dei diritti politici non possono essere né interrotti né sospesi. Il Municipio, il Sindaco o l'autorità cantonale non possono prorogare il termine di ricorso che, nella procedura preparatoria di un'elezione, è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

19. Rimedi di diritto



Il presente capitolo tratta i ricorsi contro le pubblicazioni del catalogo elettorale comunale e contro le decisioni adottate nell'ambito delle elezioni comunali.

Per le decisioni concernenti le elezioni cantonali e federali valgono in parte regole diverse (art. 161-166 LEDP).

Contro il catalogo elettorale

art. 8 cpv. 2 LEDP
art. 161, 162 LEDP

Ogni cittadino avente diritto di voto nel Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro la pubblicazione annuale e contro la pubblicazione delle variazioni del catalogo elettorale riguardante il proprio Comune. Il ricorso contro la pubblicazione annuale del catalogo elettorale deve essere presentato nel periodo di esposizione; il ricorso contro la variazione del catalogo elettorale deve essere presentato durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

Contro gli atti della procedura preparatoria

art. 163 LEDP

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Il termine per interporre ricorso è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

Nel termine non è computato il giorno del fatto per cui si ricorre (art. 159 cpv. 3 LEDP).

Per atti di procedura preparatoria s'intendono tutti gli atti compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.

Il Tribunale cantonale amministrativo, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile.

Contro i risultati delle elezioni comunali

art. 164 LEDP

Contro i risultati delle elezioni comunali può essere interposto ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Nel termine non è computato il giorno della pubblicazione (art. 159 cpv. 3 LEDP).

I ricorsi non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. Non vi sono ferie giudiziarie.

Commento

Dal 1° marzo 2014 i termini di ricorso non sono più sospesi dalle ferie giudiziarie.

20. Sanzioni disciplinari e penali



Il Consiglio di Stato può infliggere una multa disciplinare per inosservanza della legislazione in materia di diritti politici:

- art. 167 cpv. 1 LEDP – fino ad un massimo di fr. 5'000.—nei confronti dei membri del Municipio
- art. 167 cpv. 2 LEDP – fino ad un massimo di fr. 1'000.— nei confronti degli altri aventi diritto di voto.
- art. 168 LEDP Nel caso in cui l'eletto o il subentrante non accettassero la carica senza giustificati motivi il Consiglio di Stato può infliggere loro una multa fino al massimo di fr. 5'000.—.
- art. 167 cpv. 3 LEDP Contro le decisioni del Consiglio di Stato è possibile ricorrere *entro 15 giorni* al Tribunale cantonale amministrativo.

Frode elettorale

- art. 282 CP È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi si rende colpevole di frode elettorale.

In particolare:

Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.


Incetta di voti

- art. 282^{bis} CP È punibile con una multa chi si rende colpevole di incetta di voti.

In particolare:

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.

C. Scadenzari



1. Scadenzario elezioni comunali del 10 aprile 2016

Data	Giorni/Ora	Osservazioni	LEDP/RALEDP
metà gennaio	al più tardi	Pubblicazione convocazione dell'assemblea comunale	19 cpv. 1 lett. b) LEDP
fine gennaio		Il Consiglio di Stato designa il numero degli uffici elettorali	22 cpv. 2 LEDP
lu 1° febbraio	ore 18.00	Scadenza termine deposito proposte di candidatura	23 cpv. 1 RALEDP
ma 2 febbraio		Pubblicazione proposte di candidatura	
gio 4 febbraio		Scadenza termine rinuncia alla candidatura	64 LEDP
lu 8 febbraio	ore 18.00	Ritiro delle proposte o riduzione del numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita	63 LEDP
		Liste definitive	66 cpv. 1 LEDP
		Pubblicazione nome eletti nel caso di elezione tacita	68 LEDP
		Sorteggio liste	66 cpv. 3 LEDP
ma 9 febbraio		Pubblicazione liste	67 LEDP
		Revoca assemblea comunale in caso di elezione prorogata o elezione tacita	68, 69 LEDP e 8 RALEDP
me 10 febbraio		Inizio stampa materiale di voto	25 cpv. 1 LEDP
dal 7 al 17 marzo		Consegna materiale di voto all'ufficio postale	
da lu 14 marzo		Distribuzione materiale di voto agli aventi diritto di voto	26 LEDP
a ve 18 marzo			
lu 21 marzo		Termine raccomandato per designare i membri degli uffici elettorali, delegati e supplenti	9 e 15 cpv. 3 RALEDP
ma 5 aprile		Termine ultimo aggiornamento catalogo elettorale	8 cpv. 1 LEDP
gio 7 aprile		Termine ultima comunicazione da parte dei Gruppi al Municipio dei delegati e dei supplenti	15 cpv. 3 RALEDP
gio 7 aprile		Possibile apertura seggi secondo decisione Municipio	27 cpv. 1 e 2 LEDP
ve 8 aprile			
sa 9 aprile			
do 10 aprile		Apertura seggi	27 cpv. 1 e 2 LEDP
	ore 12.00	Chiusura seggi e inizio operazioni spoglio	
		Proclamazione dei risultati (Municipio)	48 LEDP
lu 11 aprile		Proclamazione dei risultati (Consiglio comunale)	48 LEDP
ma 12 aprile		Pubblicazione dei risultati all'albo comunale	49 LEDP
me 13 aprile			
me 13 aprile		Designazione dei supplenti Municipali	94 cpv. 3 LEDP
		Dichiarazione di fedeltà dei Municipali	99 LEDP
ve 15 aprile		Diritto di opzione Municipio	113 LEDP
sa 16 aprile		Dichiarazione di fedeltà dei Municipali e dei supplenti in caso di elezione tacita	98 LEDP

Data	Giorni/Ora	Osservazioni	LEDP/RALEDP
me	20 aprile	Proclamazione eletti Consiglio comunale in caso di elezione tacita	98 cpv. 3 LEDP
		Diritto di opzione Consiglio comunale	113 LEDP
gio	21 aprile	Facoltà di ulteriore designazione di candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale	95 LEDP
ve	22 aprile	Restituzione cauzione	61 cpv. 4 LEDP
me	11 maggio	Termine ultimo seduta costitutiva Consiglio comunale	46 LOC

2. Scadenzario per l'elezione del Sindaco dell'8 maggio 2016

Data	Ora	Osservazioni	LEDP/RALEDP
lu	11 aprile	Pubblicazione convocazione assemblea comunale	102 cpv. 1 LEDP
lu	18 aprile	ore 18.00 Scadenza termine deposito proposte di candidatura	102 cpv. 2 LEDP
ma	19 aprile	Pubblicazione proposte di candidatura	
gio	21 aprile	Scadenza termine rinuncia candidatura	64 cpv. 1 LEDP
lu	25 aprile	ore 18.00 Ritiro delle proposte o riduzione del numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita	63 LEDP
		Candidature definitive	66 cpv. 1 LEDP
		Pubblicazione nome del Sindaco eletto in caso di elezione tacita	68 e 103 LEDP
		Sorteggio dei candidati	66 cpv. 3 LEDP
		Termine raccomandato per designare i membri degli uffici elettorali, delegati e supplenti	9 e 15 cpv. 3 RALEDP
ma	26 aprile	Pubblicazione dei candidati	67 LEDP
		Revoca dell'assemblea comunale in caso di elezione prorogata o tacita	68 LEDP e 8 RALEDP
me	27 aprile	Inizio stampa materiale di voto	25 cpv. 1 LEDP
		al più presto Consegna materiale di voto all'ufficio postale	
ma	3 maggio	al più tardi Distribuzione materiale di voto agli aventi diritto di voto	26 LEDP
ve	6 maggio	Possibile apertura seggi secondo	27 cpv. 1 e 2 LEDP
sa	7 maggio	decisione Municipio	
do	8 maggio	Apertura seggi	27 cpv. 1 e 2 LEDP
		ore 12.00 Chiusura seggi e inizio operazioni di spoglio	
		Proclamazione dei risultati	101 LEDP
lu	9 maggio	Pubblicazione dei risultati	
		Pubblicazione della convocazione dell'assemblea comunale per l'elezione di ballottaggio	106 LEDP
me	11 maggio	Dichiarazione di fedeltà del Sindaco (elezione combattuta o tacita)	99 e 103 LEDP
lu	16 maggio	Giorno festivo	
ma	17 maggio	ore 18.00 Ritiro proposte o rinuncia della candidatura	107 cpv. 1
		Candidature definitive	e 66 cpv. 3 LEDP
me	18 maggio	Pubblicazione candidature (elezione combattuta o tacita)	67 LEDP
		Termine raccomandato per designare i membri degli uffici elettorali, delegati e supplenti	9 e 15 cpv. 3 RALEDP
		Inizio stampa materiale di voto	
ma	24 maggio	al più presto Consegna materiale di voto all'ufficio postale	
ma	31 maggio	al più tardi Distribuzione materiale di voto	26 LEDP
		Termine ultimo aggiornamento catalogo elettorale	8 cpv. 1 LEDP
gio	2 giugno	Termine ultimo comunicazione da parte dei Gruppi al Municipio della designazione dei delegati e dei loro supplenti	15 cpv. 3 RALEDP

Data	Giorni/Ora	Osservazioni	LEDP/RALEDP
gio	2 giugno	Possibile apertura seggi secondo decisione del Municipio	27 cpv. 1 e 2 LEDP
ve	3 giugno		
sa	4 giugno		
do	5 giugno	Apertura seggi	27 cpv. 1 e 2 LEDP
	ore 12.00	Chiusura seggi e inizio operazioni di spoglio	
		Proclamazione dell'eletto	47 LEDP
lu	6 giugno	Pubblicazione dei risultati	49 LEDP
me	8 giugno	Dichiarazione di fedeltà del Sindaco	99 LEDP

Testi legislativi

Cost. fed.	· Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
Cost. TI	· Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 14 dicembre 1997
LEDP	· Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998
RALEDP	· Regolamento di applicazione sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998
LDP	· Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976
ODP	· Ordinanza sui diritti politici del 24 maggio 1978
LSEst	· Legge federale sugli Svizzeri all'estero del 26 settembre 2014
OSEst	· Ordinanza sugli Svizzeri all'estero del 7 ottobre 2015
LOC	· Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LGC	· Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015
	· Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010
CC	· Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CPC	· Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
LASP	· Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999

Manuale elezioni comunali

2016

